

dossier

XIX Legislatura

1° agosto 2025

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

D.L. 95/2025 – A.C. 2551

Parte II – *Profili finanziari*

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 504/2



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 468/2

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 355

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|---|----------|
| PREMESSA | 7 |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI..... | 8 |
| Articolo 1, comma 1 (<i>Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili</i>) | 8 |
| Articolo 1, comma 2 (<i>Anticipazioni di liquidità per interventi PNRR finanziati anche dal Fondo opere indifferibili</i>)..... | 10 |
| Articolo 1, comma 3 (<i>Modifica alla disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese</i>) | 12 |
| Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter (<i>Rideterminazione dei contributi a carico del Fondo opere indifferibili</i>)..... | 13 |
| Articolo 2, comma 1 (<i>Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale</i>)..... | 15 |
| Articolo 2, comma 2 (<i>Risorse per l'edilizia penitenziaria</i>) | 17 |
| Articolo 2, comma 3 (<i>Diga foranea del porto di Genova</i>) | 19 |
| Articolo 2, commi da 4 a 7 (<i>Fondo regionale di protezione civile</i>) | 21 |
| Articolo 2, comma 8 (<i>Risorse per lo svolgimento di grandi eventi sportivi</i>)..... | 24 |
| Articolo 2, comma 9 (<i>Fondo nazionale per la rigenerazione urbana</i>)..... | 25 |
| Articolo 2, comma 9-bis (<i>Disposizioni in materia di pulizia delle strade</i>) | 26 |
| Articolo 2, commi 9-ter e 9-quater (<i>Misure per la realizzazione di comunità estive</i>) | 27 |
| Articolo 2, comma 10 (<i>Potenziamento del concorso del Servizio nazionale della protezione civile per attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani</i>)..... | 29 |
| Articolo 2, comma 10-bis (<i>Incremento del Fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali da parte delle istituzioni AFAM</i>) | 31 |
| Articolo 2, comma 10-ter (<i>Disposizioni in materia di interventi</i> | |

| | |
|--|----|
| <i>infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico)</i> | 32 |
| Articolo 2-bis (<i>Proroga dell'operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”</i>) | 33 |
| Articolo 3 (<i>Trasporto rapido di massa e manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane</i>) | 37 |
| Articolo 3-bis (<i>Disposizioni in materia di medie opere</i>) | 51 |
| Articolo 4 (<i>Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici</i>) | 53 |
| Articolo 4-bis (<i>Recupero della Casa Teatro nel Comune di Vogogna</i>)..... | 61 |
| Articolo 5, commi 1 e 2 (<i>Accantonamento risorse per prestazioni in ambito dermatologico</i>) | 62 |
| Articolo 5, commi 2-bis e 2-ter (<i>Accantonamento risorse per trattamenti neoplasie maligne</i>) | 63 |
| Articolo 5, commi 3 e 4 (<i>Rifinanziamento APE sociale</i>)..... | 65 |
| Articolo 5, commi da 5 a 7 (<i>Risorse finanziarie relative al Terzo settore</i>) . | 68 |
| Articolo 5, comma 7-bis (<i>Rendicontazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale</i>)..... | 71 |
| Articolo 5-bis (<i>Partecipazione dell'INAIL alla costituzione di soggetti no profit</i>)..... | 72 |
| Articolo 6 (<i>Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli</i>) | 74 |
| Articolo 6-bis (<i>Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata</i>)..... | 80 |
| Articolo 6-ter (<i>Incremento del Fondo di garanzia per la prima casa</i>)..... | 83 |
| Articolo 6-quater (<i>Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008</i>) | 86 |
| Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici</i>) | 87 |
| Articolo 8 (<i>Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate</i>) | 97 |
| Articolo 9 (<i>Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di</i> | |

| | |
|---|-----|
| <i>oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)</i> | 100 |
| Articolo 9-bis (<i>Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale</i>) | 104 |
| Articolo 10, comma 1 (<i>Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR</i>) | 106 |
| Articolo 10, comma 1-bis (<i>Disposizioni in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità</i>)..... | 110 |
| Articolo 10, comma 1-ter (<i>Modifiche al decreto-legge n. 237 del 2016 in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio</i>) | 114 |
| Articolo 10, commi 1-quater e 1-quinquies (<i>Segreteria antiusura e abrogazioni</i>) | 116 |
| Articolo 11, comma 1 (<i>Comitato di sicurezza finanziaria</i>) | 118 |
| Articolo 11, comma 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo</i>) | 121 |
| Articolo 12 (<i>Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia tempi di accredito dei pagamenti elettronici</i>) | 126 |
| Articolo 13, comma 1 (<i>Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti</i>) | 127 |
| Articolo 13, comma 1-bis (<i>Disposizioni in materia di rapporto di correlazione tra pubbliche amministrazioni e società da esse partecipate nonché in materia di cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco nelle società</i>) | 129 |
| Articolo 13, comma 1-ter (<i>Norme regolamentari per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato</i>) | 130 |
| Articolo 14, commi da 1 a 4 (<i>Contributo a favore del comparto turistico-ricettivo</i>) | 131 |
| Articolo 14, comma 5 (<i>Proroga del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto</i>) | 133 |
| Articolo 14, commi 6, 6-bis e 7 (<i>Differimento del termine per la realizzazione degli interventi finanziabili con il contributo di cui all'articolo</i> | |

| | |
|--|-----|
| <i>3 del decreto-legge n. 152 del 2021)</i> | 135 |
| Articolo 14-bis (<i>Disposizioni urgenti in materia di cultura</i>)..... | 137 |
| Articolo 15, commi da 1 a 3 (<i>Disposizioni urgenti in materia di agricoltura</i>) | 139 |
| Articolo 15, comma 3-bis (<i>Modifiche alle finalità del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo</i>)..... | 144 |
| Articolo 15, comma 3-ter (<i>Modifiche per l'accesso al contributo a fondo perduto finalizzato al contrasto della diffusione della febbre catarrale degli ovini</i>)..... | 145 |
| Articolo 15, comma 3-quater (<i>Candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO</i>) | 145 |
| Articolo 16 (<i>Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria</i>)..... | 148 |
| Articolo 16-bis (<i>Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile</i>)..... | 151 |
| Articolo 16-ter (<i>Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attività di ricerca della Fondazione EBRI – European Brain Research Institute</i>) | 152 |
| Articolo 17 (<i>Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>) | 154 |
| Articolo 18 (<i>Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di start-up</i>) | 163 |
| Articolo 18-bis (<i>Contribuzione per le emittenti radiotelevisive</i>) | 169 |
| Articolo 19, comma 1 (<i>Disposizioni in materia di enti territoriali</i>) | 170 |
| Articolo 19, comma 1-bis (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti nella regione Calabria</i>)..... | 171 |
| Articolo 19, comma 1-ter (<i>Misure per il potenziamento della capacità amministrativa del comune di Lampedusa e Linosa</i>)..... | 172 |
| Articolo 19-bis (<i>Rivalutazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</i>)..... | 173 |
| Articolo 19-ter (<i>Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione</i> | |

| | |
|---|-----|
| <i>siciliana)</i> | 174 |
| Articolo 20 (<i>Disposizioni finanziarie</i>) | 178 |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|---|--|
| A.C. | 2551 |
| Titolo: | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali |
| Iniziativa: | governativa |
| Iter al Senato: | sì |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Relatore per la Commissione di merito: | Trancassini (FDI) |
| Commissione competente: | V (Bilancio) |

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (AS 1565), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Si evidenzia che la 5^a Commissione ha espresso¹ sul testo, come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente (1565-A), parere non ostativo con condizioni e un'osservazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tutte le condizioni e osservazioni indicate sono state successivamente recepite nel testo approvato dall'Assemblea².

¹ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 429 del 31 luglio 2025.

² Cfr. Senato della Repubblica - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 336 del 31 luglio 2025.

Al momento della predisposizione del presente *dossier* non risulta presentata la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche intervenute al Senato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, comma 1

(Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

Normativa previgente. L'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ha previsto che, per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», purché:

- gli interventi interessati siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi;
- siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.

Si ricorda che il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», è stato istituito dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (Aiuti) per fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, ed è iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 2.233.700.000 euro per l'anno 2025, a 3.411.800.000 euro per l'anno 2026 e a 1.735.000.000 euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo. Le risorse del Fondo opere indifferibili sono state assegnate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 novembre 2022.

Le norme, inserendo i commi *5-bis* e *5-ter* all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, prevedono che:

- le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 12, che confermano le assegnazioni del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» (Fondo) al verificarsi di determinati requisiti, si applichino, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori (primo periodo del comma 5-bis inserito);

- il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attui le procedure di trasferimento delle risorse del Fondo, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, nonché all'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, nelle more dell'adozione dei decreti recanti le modalità attuative per l'accesso al Fondo, previsti dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dall'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (secondo periodo del comma 5-bis inserito).
- il contributo concesso sia revocato, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 (comma 5-ter inserito).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** richiama il contenuto delle norme e dichiara il carattere ordinamentale dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 19 del 2024, inserito dalla norma in esame, e la conseguente assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad esso ascrivibili. Anche il successivo comma 5-ter, contestualmente inserito, secondo la relazione tecnica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sull'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (PNRR), prevedono la conferma delle assegnazioni a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» anche per gli interventi che non sono più finanziati a valere sulle risorse PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. In proposito, non si formulano osservazioni in quanto la norma conferma una destinazione di spesa già prevista a legislazione vigente.*

Non si hanno osservazioni da formulare, anche in merito alle restanti disposizioni, considerato il loro carattere ordinamentale e nel presupposto che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa adempiere alle funzioni ad esso affidate, inerenti alle procedure di trasferimento dei

contributi del predetto Fondo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 2
(Anticipazioni di liquidità per interventi PNRR finanziati anche dal Fondo opere indifferibili)

Normativa vigente. L' articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 dispone che le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria, provvedono al trasferimento ai soggetti attuatori delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento limitatamente alla parte a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. La relazione tecnica riferita a tale norma afferma che la stessa non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6, commi da 3 a 8, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 definisce le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze concede le anticipazioni di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogarle ai soggetti attuatori degli interventi:

- il MEF anticipa alle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR le somme richieste a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU – Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge n. 178 del 2020 (comma 3);
- su richiesta delle amministrazioni titolari di misure del PNRR, in caso di carenza di liquidità di cassa sui pertinenti capitoli di bilancio dei rispettivi stati di previsione – il MEF è autorizzato ad erogare le anticipazioni richieste attingendo al conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del *Next Generation* Eu-Italia - Contributi a fondo perduto” nei limiti delle disponibilità esistenti, al fine di consentire alle stesse amministrazioni di erogare le somme ai soggetti attuatori (comma 4);
- il successivo reintegro di tali anticipazioni entro l'anno successivo a quello di anticipazione avviene a valere sul bilancio dello Stato (comma 5);
- al fine di una adeguata programmazione delle spese, le amministrazioni titolari di misure PNRR possono richiedere le anticipazioni anche prima di aver ricevuto le singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori (comma 6);
- eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 7)³

³ Adottata con il D.M. 6 dicembre 2024.

- le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti stabiliti dal medesimo articolo 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 8).

Le norme, inserendo i commi *2-ter* e *2-quater* all'articolo 18-*quinqüies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in materia di anticipazioni di cassa dalle amministrazioni centrali titolari ai soggetti attuatori di progetti PNRR, prevedono che:

- per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio di opere indifferibili⁴, le amministrazioni centrali titolari provvedono ai trasferimenti per le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR (comma *2-ter*);
Si ricorda che la normativa previgente prevedeva che l'anticipazione fosse concessa fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento limitatamente alla parte a carico del PNRR.
- le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo (comma *2-quater*);

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che il comma *2-ter*, inserito dalla norma in commento all'articolo 18-*quinqüies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, si limita a coordinare la disciplina dei trasferimenti delle risorse PNRR, di cui al medesimo articolo 18-*quinqüies*, con la disciplina inerente ai trasferimenti di risorse per i medesimi interventi PNRR a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili e che all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento comma *2-quater*, contestualmente inserito al citato articolo 18-*quinqüies*, la relazione tecnica dichiara che la disposizione "introduce un obbligo di comunicazione da adempiere con le risorse umane,

⁴ istituito all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina delle anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, che vengono ora commisurate al valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del Fondo per l’avvio di opere indifferibili e non più solo alla prima.*

In proposito, nell’evidenziare che le norme ampliano le risorse interessate dalla disciplina delle anticipazioni di liquidità, non si formulano osservazioni in quanto le disposizioni incidono su risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate a spesa e operanti nel limite delle dotazioni.

Articolo 1, comma 3

(Modifica alla disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

Le norme, novellando l’articolo 1, comma 876, della legge n. 207 del 2024, stabiliscono che, in caso di assegnazione a due o più Ministeri delle disponibilità del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, le corrispondenti risorse siano assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** dichiara che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni concernenti le modalità di ripartizione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In proposito, stante il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.*

Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter
(Rideterminazione dei contributi a carico del Fondo opere
indifferibili)

Normativa previgente.

L'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'avvio di opere indifferibili per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. Le risorse del Fondo opere indifferibili sono state assegnate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 novembre 2022.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in Senato, inserendo il comma 7-*quinquies* all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori), consente alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione di determinati interventi di richiedere la rideterminazione del contributo del Fondo opere indifferibili.

In particolare, la possibilità riguarda interventi:

- di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare al PNRR;
- beneficiari del contributo del Fondo opere indifferibili di cui al comma 7 dell'articolo modificato, per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce «lavori» del quadro economico sulla base della applicazione dei prezzi vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara;
- che presentino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera;

Per questi interventi, su istanza dei soggetti attuatori, le Amministrazioni responsabili possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 dicembre 2025, la rideterminazione del contributo del Fondo opere indifferibili, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale, si provvede alla revoca dell'assegnazione (comma 3-*bis*).

Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-*bis*, per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-*bis*, è autorizzata per il 2025 la spesa di 500.000

euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (comma 3-ter).

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame consente alle Amministrazioni titolari di interventi PNRR o del Piano Complementare, già aggiudicati e finanziati, ma non aggiornati con i prezzi vigenti, di richiedere entro il 10 dicembre 2025 alla Ragioneria generale dello Stato una rideterminazione del contributo del Fondo opere indifferibili, fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo già assegnato (comma 3-bis). Le norme recano inoltre un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per il 2025, per gli interventi occorrenti all'adattamento della piattaforma informatica necessaria all'attuazione di quanto disposto dal comma 3-bis, cui si provvede mediante riduzione del Fondo opere indifferibili (comma 3-ter).*

Al riguardo appare opportuno, stante la mancanza di una relazione tecnica, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare l'esistenza delle occorrenti disponibilità del Fondo di cui trattasi per far fronte all'attuazione della disposizione in esame.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente il comma 3-ter dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022.*

Al riguardo, si rappresenta che il predetto Fondo - che, ai sensi del sopracitato articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, recava uno stanziamento iniziale pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 - è stato rideterminato in conseguenza di successivi interventi normativi e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 2.233.700.000 euro per il 2025, a 3.411.800.000 euro per l'anno 2026 e a 1.735.000.000 euro per l'anno 2027. Per quanto attiene all'anno 2025, si evidenzia che, da un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul relativo capitolo di spesa⁵ risultano disponibilità residue, per la presente annualità, pari a 976.500.000 euro.

⁵ Capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, pur considerando la relativa esiguità dell'importo utilizzato, appare comunque utile acquisire dal Governo una conferma che la riduzione prevista non arrechi pregiudizio all'attuazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.

Articolo 2, comma 1
**(Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema
infrastrutturale)**

Normativa previgente. L'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015 istituisce, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Una quota del Fondo, fino a un massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2025, può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota delle sopra indicate risorse è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine è corrispondentemente autorizzata la spesa per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1-ter, comma 3, della legge n. 105 del 2025 prevede che un'ulteriore quota delle suddette risorse sia versata all'entrata del bilancio dello Stato restando acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026. A tal fine, è corrispondentemente autorizzata la spesa per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Lago di Garda, a servizio del sistema idrico integrato, in modo da garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente della sponda orientale del Lago di Garda.

Le norme integrano l'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015, prevedendo che un'ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo (risorse destinate a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche fino a un massimo di 144 milioni di euro), pari a 33

milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, sia così finalizzata:

- 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali;
- 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina relativa al Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015. In particolare, si prevede che un'ulteriore quota delle risorse destinate a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche (compresa fino a un massimo di 144 milioni di euro) sia trasferita quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Comune di Venezia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026, in favore degli interventi di realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela.*

Al riguardo, in base a quanto sopra riportato, si osserva che tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente a valere sul citato piano di stralcio, le relative risorse, pari a 144 milioni di euro, dovrebbero risultare completamente assorbite anche per effetto del presente intervento. In merito a tale profilo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che il predetto piano di stralcio, che appare ormai privo di risorse, dovrebbe essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, si evidenzia che la disposizione che definisce l'ulteriore destinazione delle risorse del piano stralcio non prevede il corrispondente versamento all'entrata e l'acquisizione all'erario di tali risorse con l'introduzione di una corrispondente autorizzazione di spesa volta a finanziare i nuovi interventi, come avvenuto in precedenti analoghe occasioni.

Articolo 2, comma 2 ***(Risorse per l'edilizia penitenziaria)***

Le norme incrementano le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018⁶, come ripartite a favore del Ministero della giustizia⁷, in ragione di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, in materia di edilizia penitenziaria.

L'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il Commissario, nel limite delle risorse disponibili, compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine redige un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla relativa contabilità speciale.

Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi del successivo articolo 20.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁶ L'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

⁷ Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante "Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145".

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Incremento della quota di risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato destinata al Ministero della giustizia, per infrastrutture penitenziarie | 40,0 | | 18,0 | | 20,0 | 20,0 | 18,0 | | 20,0 | 20,0 | 18,0 | |

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018⁸, come ripartite a favore del Ministero della giustizia, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, in materia di edilizia penitenziaria.

Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto. Ciò premesso, appare comunque utile acquisire elementi di dettaglio volti a specificare la natura degli impieghi previsti anche tenendo conto della natura capitale delle risorse interessate, il cui impatto – per quanto riguarda gli oneri relativi al 2025 – viene ripartito in due esercizi con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento.

⁸ L'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Articolo 2, comma 3 ***(Diga foranea del porto di Genova)***

Le norme autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova⁹. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Il comma 394 della legge n. 234 del 2021 autorizza una spesa complessiva pari a 5 miliardi di euro in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), per l'accelerazione degli interventi volti a promuovere il trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T). In particolare, la ripartizione prevede una spesa di 200 milioni di euro per il 2025 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e il 2027.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁹ La nuova Diga Foranea di Genova ha la funzione di creare una nuova configurazione degli accessi portuali che garantisca i transiti e le manovre delle navi di ultima generazione, una migliore protezione dei bacini interni dalle mareggiate e da possibili cambiamenti climatici, e una più razionale separazione fra traffico commerciale e passeggeri, riparazioni navali e area nautica da diporto. L'opera è costruita a circa 450 metri al largo della diga esistente e permette l'ampliamento del canale di Sampierdarena, la creazione di un nuovo avamposto del diametro di 800 m. e la realizzazione di un nuovo canale di accesso da levante di larghezza di 300 m. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la realizzazione dell'infrastruttura in due fasi, denominate A e B, consequenziali l'una all'altra. La Fase A consente di creare un nuovo canale di ingresso da levante, parallelo a quello esistente, separando più efficientemente le diverse tipologie di traffico accolte nel porto di Genova, e di ampliare il cerchio di evoluzione del bacino di Sampierdarena aumentando la sicurezza delle manovre nautiche. La Fase B va a completare l'opera aumentando lo spazio navigabile lungo tutto il canale di Sampierdarena garantendo così l'accesso delle navi di ultima generazione a tutti i terminal portuali. (Fonte: <https://www.portsofgenoa.com/it>)

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Incremento risorse lavori fase B della diga foranea di Genova | | 50,0 | 92,8 | | | 50,0 | 92,8 | | | 50,0 | 92,8 | |
| Minori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), per la promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021 | | 50,0 | 92,8 | | | 50,0 | 92,8 | | | 50,0 | 92,8 | |

La **relazione tecnica**, oltre a ribadire il contenuto delle norme, precisa che alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto. Ciò premesso, appare comunque opportuno acquisire un chiarimento in ordine al fatto che, nonostante la natura capitale delle risorse interessate, viene quantificato il medesimo impatto sui tre saldi di finanza pubblica per tutte le annualità previste.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 92,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) risorse complessivamente pari a 5 miliardi di euro nel periodo 2022-2035¹⁰, volte ad accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, qualificando le suddette risorse come “immediatamente disponibili, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti”.

Tali risorse risultano iscritte sul capitolo 7122, piano gestionale n. 15, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze¹¹, che reca, nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 80 milioni di euro per l’anno 2025 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Al riguardo, nel prendere atto che la relazione tecnica dà conto della disponibilità delle risorse oggetto di riduzione, appare tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzare tali risorse senza compromettere la realizzazione di spese già programmate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche avuto riguardo dell’ulteriore riduzione disposta, per un ammontare pari a 200 milioni di euro per l’anno 2026, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera c), che determina l’utilizzo integrale di tale autorizzazione di spesa per la predetta annualità.

Articolo 2, commi da 4 a 7 **(Fondo regionale di protezione civile)**

Le norme prevedono il finanziamento del Fondo regionale di protezione civile¹², per l’anno 2025, nella misura di 20 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 20 (comma 4).

In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all’articolo 45, comma 1, del Codice della protezione civile¹³:

¹⁰ Il profilo temporale della spesa autorizzata è il seguente: 40 milioni di euro per l’anno 2022, 30 milioni di euro per l’anno 2023, 150 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per l’anno 2028, 410 milioni di euro per l’anno 2029, 420 milioni di euro per l’anno 2030, 450 milioni di euro per l’anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l’anno 2035.

¹¹ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

¹² Di cui all’articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n.1 del 2018.

¹³ Ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018 il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al

- a) una quota pari al 40 per cento delle suddette risorse è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;
- b) la rimanente quota pari al 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*)¹⁴, del Codice della protezione civile, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del Codice della protezione civile (comma 5).

Tali norme stabiliscono, nei casi di emergenze che coinvolgano più enti o amministrazioni, che regioni e province autonome, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale oppure alle ordinanze di protezione civile.

La quota del 40 per cento è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022¹⁵(comma 6).

Sulla base dei suddetti criteri, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.

Con riferimento alla quota del 60 per cento, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, con

potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), ossia "emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa".

¹⁴ L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile) opera una classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile, definendo con la lettera *b*) le "emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa".

¹⁵ All'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, commi 1 (primo e terzo capoverso) e 2, all'articolo 3, all'articolo 4, nonché all'articolo 5.

decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare¹⁶, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 6 nonché la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|------------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Incremento del Fondo regionale di protezione civile | 20,0 | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | | |

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano il Fondo regionale di protezione civile, per l'anno 2025, nella misura di 20 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 20. Una quota, pari al 40 per cento delle suddette risorse, è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, mentre quella rimanente, pari al 60 per cento, al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto. Ciò premesso, appare comunque opportuno acquisire un chiarimento in ordine al fatto che, nonostante la

¹⁶ Da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

natura capitale delle risorse interessate, viene quantificato il medesimo impatto sui tre saldi di finanza pubblica per tutte le annualità previste.

Articolo 2, comma 8
(Risorse per lo svolgimento di grandi eventi sportivi)

La norma autorizza la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

L'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di sport. Successivamente, il DPCM 4 maggio 2007 ha disciplinato il summenzionato trasferimento di funzioni e compiti, prevedendo, altresì, all'articolo 4 anche la devoluzione delle relative risorse finanziarie e strumentali.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|------------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Incremento delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 19, c. 1, lett. a) del D.L. 181/2006 in materia di sport | 228,2 | | | | 228,2 | | | | 228,2 | | | |

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali in materia di sport. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa. Peraltro, poiché la relazione tecnica si limita a confermare il contenuto della norma senza fornire ulteriori

informazioni rispetto alla spesa autorizzata, appare opportuno che siano forniti gli elementi alla base della quantificazione dell'onere.

Articolo 2, comma 9
(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

Le norme istituiscono un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene previsto che, con decreto ministeriale¹⁷, verranno stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Viene, altresì, previsto che al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possano concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi.

Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo in parola, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20 (*cfr. infra*).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana | 50,0 | 30,0 | | | 50,0 | 30,0 | | | 50,0 | 30,0 | | |

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

¹⁷ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, disponendo che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.*

Al riguardo, si evidenzia che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari le risorse per l'istituzione del fondo risultano classificate in conto capitale e che nel medesimo prospetto vengono scontati effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'integrale e immediato impatto della spesa sugli anni 2025 e 2026, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Articolo 2, comma 9-bis **(Disposizioni in materia di pulizia delle strade)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato¹⁸, stabiliscono che, per gli anni 2025 e 2026, le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possano utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al dieci per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada¹⁹, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

Si ricorda che l'articolo 142, comma 12-ter, del codice della strada, prevede che le amministrazioni destinino le rispettive quote dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, di cui al precedente comma 12-bis, per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 208, comma 1, del codice della strada prevede che proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice medesimo sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Il successivo comma 4, prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi devoluti alle regioni, province e comuni ai sensi della predetta disposizione

¹⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.109 e id. 3.0.27 (testo 2). Cfr. seduta 5^a Commissione del Senato n. 427 del 29 luglio 2025.

¹⁹ Di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

sia destinata ad alcuni interventi, tra cui quelli previsti alla lettera c), finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, tra cui la manutenzione delle barriere e la sistemazione del manto stradale.

Le norme non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, per gli anni 2025 e 2026, consentono alle province e alle città metropolitane di utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, di cui all'articolo 142, comma 12-ter del Codice della strada, in misura non superiore al dieci per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada²⁰, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto il carattere facoltativo della disposizione in esame, che consente ai predetti enti locali di destinare specifiche quote di proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada anche ad interventi di pulizia delle strade.

Articolo 2, commi 9-ter e 9-quater **(Misure per la realizzazione di comunità estive)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²¹, autorizzano la spesa massima di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato²², di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi. Viene previsto che i termini e le modalità per l'attuazione della disposizione in commento siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri²³ (comma 9-ter).

²⁰ Tale disposizione prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi derivanti da violazione al Codice della strada devoluta ai predetti enti sia destinata anche ad interventi di miglioramento della sicurezza stradale

²¹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.92 (testo 2). Cfr. seduta 5ª Commissione del Senato n. 427 del 29 luglio 2025.

²² Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprietà pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio dei progetti di partenariato pubblico-privato.

²³ Adottato su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e le finanze.

Agli oneri derivanti dalla suddetta disposizione, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione di interventi in materia sociale (comma 9-*quater*).

Le norme non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa massima di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'onere indicato è configurato come limite massimo di spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 9-*quater* dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 9-*ter*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge n. 207 del 2024.*

Al riguardo, si fa presente che il predetto Fondo è destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, per la realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché per l'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale. Tale Fondo, iscritto sul capitolo 2035 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del bilancio di previsione triennale 2025-2027, una dotazione iniziale, negli anni interessati dalla disposizione, pari a 70.460.000 euro per l'anno 2026 e 59.780.000 per l'anno 2027. Pur rilevando la disponibilità delle risorse finanziarie per gli anni in riferimento, appare nondimeno necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di recare pregiudizio agli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 2, comma 10
(Potenziamento del concorso del Servizio nazionale della protezione civile per attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani)

La norma, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività per le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025, prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, operi per garantire il funzionale svolgimento dei relativi eventi. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2024 (comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Potenziamento del concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani (comma 10) | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | |
| Maggiori entrate tributaria | | | | | | | | | | | | |
| Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Società Giubileo (comma 10) | 5,0 | | | | | | | | | | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Società Giubileo (comma 10) | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | |

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Servizio nazionale di protezione civile concorra al supporto delle attività celebrative del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2024. Al riguardo pur considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa, si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle attività che verranno svolte dal Servizio nazionale di protezione civile, posto che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'ultimo periodo del comma 10 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della società Giubileo 2025 Spa, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 ha previsto l'istituzione della società Giubileo 2025 Spa, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Si segnala, altresì, che la predetta società è inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Ciò posto, si osserva che dal bilancio d'esercizio della predetta società relativo all'anno 2024 risulta un avanzo pari a 128.792.426 euro²⁴.

Tanto premesso, appare utile acquisire dal Governo una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle necessarie risorse nell'ambito del bilancio della predetta società, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto dalla disposizione in esame a valere sulle medesime risorse non pregiudichi la capacità di attuazione degli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi previsti in capo alla medesima società dalla legislazione vigente.

²⁴ Si veda, al riguardo, il Bilancio d'esercizio al 31.12.2024 (pagg. 48 e 49) disponibile al seguente URL: <https://www.societagiubileo2025.it/wp-content/uploads/2025/05/bilancio2024.pdf>.

Articolo 2, comma 10-bis
(Incremento del Fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali da parte delle istituzioni AFAM)

La norma incrementa di 11 milioni di euro per il 2025 il Fondo²⁵ per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per il finanziamento dei programmi d'intervento già approvati con decreti ministeriali. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma incrementa di 11 milioni di euro per il 2025 il Fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali da parte delle istituzioni AFAM e provvede alla copertura dei relativi oneri.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla norma risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10-bis dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, anche considerata la natura di conto capitale degli oneri oggetto di copertura, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

²⁵ Di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004.

Articolo 2, comma 10-ter
***(Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza del settore idrico)***

La norma autorizza la spesa di euro 80.000 per il 2025 e di euro 280.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di assicurare l'assistenza tecnica e il sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico²⁶. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 505 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (comma 10-bis).

Il comma 505 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agro-meccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate ha disposto che l'indennizzo per la maggiore usura della strada²⁷ è dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione della disposizione, è stata autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposto il riparto delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle strade.

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma autorizza la spesa di euro 80.000 per il 2025 e di euro 280.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'assistenza tecnica e il sostegno alle strutture impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico. Ai relativi oneri si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 10-ter dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del medesimo comma,

²⁶ Di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

²⁷ Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

pari a 80.000 euro per l'anno 2025 e a 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, si osserva che tale ultima disposizione reca un'autorizzazione di spesa finalizzata a compensare gli enti proprietari delle strade a causa della riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse a cagione della circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate. Le relative risorse sono iscritte sul capitolo 1736 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, nell'ambito del bilancio di previsione triennale 2025-2027, reca una dotazione iniziale di 280.000 euro per l'anno 2025 e di 2.280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si segnala, altresì, che da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul predetto capitolo risulta, per l'anno in corso, una disponibilità pari a 80.000 euro, che verrebbe azzerata dalla riduzione disposta dalla norma in esame.

Al riguardo, appare dunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di procedere nell'anno in corso a un integrale definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge di bilancio per il 2023, nonché di operare le riduzioni previste per gli anni 2026 e 2027 senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente.

Articolo 2-bis **(Proroga dell'operatività della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.")**

Normativa vigente. L'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 ha autorizzato la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.". La Società - partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna - è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto. La Società è iscritta di diritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori²⁸. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (comma 1).

²⁸ Di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge n. 178 del 2020, ad eccezione di quelle affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A., nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate (comma 2).

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile (comma 3).

All'amministratore delegato sono attribuite le funzioni di commissario straordinario. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali l'amministratore delegato – al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati - può avvalersi delle strutture della società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome e di altri soggetti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 5-ter, 5-ter.1 e 5-ter.2).

Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato (comma 9).

Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce “oneri di investimento” compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio. Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici (comma 11).

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato²⁹ - prevedono che l'operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020, possa essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri³⁰, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di

²⁹ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0.500 del Relatore.

³⁰ Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del suddetto decreto-legge, previo rilascio di una asseverazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La suddetta asseverazione è finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria (comma 1).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto sopra disposto (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha autorizzato, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il successivo comma 19, al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, ha riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022. Infine, il comma 20 dispone che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Infine, si rammenta altresì che l'articolo 1, comma 773, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle regioni Lombardia, Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha autorizzato, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il successivo comma 774 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, siano individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al precedente comma 773.

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che l’operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, possa essere prorogata dal 31 dicembre 2026, come previsto a legislazione vigente, al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, previo rilascio di un’asseverazione della società da parte di uno o più soggetti individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’asseverazione è finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l’intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l’equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l’autosufficienza finanziaria.*

Si ricorda che il capitale sociale della Società, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2020, è fissato in 1 milione di euro e che, in base al successivo comma 11, per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla stessa le somme previste alla voce “oneri di investimento” compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture.

Al riguardo, si ricorda che la società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” risulta inserita nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e che il funzionamento della Società è finanziato prevalentemente dalle somme attribuite alla stessa dalla voce “oneri di investimento”. Ciò stante, pur considerando che le disposizioni in esame appaiono subordinare la proroga al 31 dicembre 2033 all’asseverazione della società circa l’idoneità del piano di interventi ad assicurare l’integrale copertura dei costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l’equilibrio economico e gestionale, appare comunque necessario acquisire elementi di informazioni in merito alle possibili fonti di finanziamento della società negli anni per i quali viene disposta la proroga in esame, essendo plausibile che a breve possa ridursi sensibilmente la principale fonte di finanziamento della società costituita dagli oneri di investimento, posto che gli interventi ancora in fase di realizzazione dovrebbero concludersi, almeno per buona parte, prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali del 2026.

Articolo 3

(Trasporto rapido di massa e manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

Le norme – modificate durante l'esame al Senato³¹ - istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

- a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge n. 296 del 2006 (che si rivolge all'utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 211 del 1992 per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa);
- b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge n. 232 del 2016 (che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per assicurare finanziamenti in alcuni settori di spesa, come quello relativo ai trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie);
- c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge n. 205 del 2017 (che reca un rifinanziamento del fondo di cui alla precedente lettera b));
- d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge n. 145 del 2018 (che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni e per lo sviluppo del paese, di cui una quota destinata alla realizzazione di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria);
- e) dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo che interviene anche sull'economia circolare, sulla decarbonizzazione dell'economia, sulla sostenibilità ambientale, sui programmi di investimento e sui progetti a carattere innovativo);
- f) dell'articolo 1, comma 393, della legge n. 234 del 2021 (che autorizza spese annuali al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile).

³¹ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.29.

Nell'ambito del Fondo è istituita un'apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del successivo comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui (comma 2).

In relazione agli interventi di cui all'Allegato 1³², i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo (comma 3).

A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della RGS e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo sopra ricordata, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche (comma 4).

Con il sopra descritto decreto o con uno o più successivi, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonché le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio³³ (comma 5).

³² L'Allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

³³ Di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, finalizzato ad attuare l'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge n. 196 del 2009, con l'obiettivo di razionalizzare e uniformare il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso un sistema unico, interoperabile e continuo.

L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017, che finanzia gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse della suddetta autorizzazione, per gli anni dal 2025 al 2028, sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'Allegato 2. Le stesse sono erogate secondo le modalità individuate dal successivo comma 8. Nelle more dell'adozione del relativo decreto, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse (commi 6 e 7).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della n. 205 del 2017, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge n.207 del 2024 e dall'articolo 7, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 202 del 2024 e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse.

Il comma 527 della legge di bilancio 2025 incrementa, per gli anni 2025 e 2026, la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per finanziare interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.

Il comma 540 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge di bilancio 2018 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

L'articolo 7, comma 4-*novies* del decreto-legge n. 202 del 2024, differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi;

b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

- 1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione di cui all'Allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del codice identificativo di gara (CIG) entro il 30 settembre 2025, proporzionalmente ridotti nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione

solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate ;

- 2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione, di cui all'Allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del codice identificativo di gara (CIG) entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate;
- 3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:
 - 3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto per i quali è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026 il contratto;
 - 3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualità e nei limiti delle stesse come indicati nell'Allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto per i quali il contratto è stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026 il contratto;

c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al successivo comma 9.

Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'Allegato 2 per gli anni dal 2025 al 2028, rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio delle procedure di affidamento entro il 30 settembre 2025, per gli interventi di cui al comma 8, lettera *b*), punto 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera *b*), punto 2), per la mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera *b*), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera *b*), numero 2), nonché per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti, sono accertate, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della

Ragioneria generale dello Stato e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualità 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualità dal 2026 al 2028. Le relative risorse, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a incrementare il Fondo di investimenti stradali nei piccoli comuni³⁴ e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisite (comma 9).

Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 (risorse per il rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi, bus);

b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021.

Il comma 394 della legge n. 234 del 2021 autorizza una spesa complessiva pari a 5 miliardi di euro in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), per l'accelerazione degli interventi volti a promuovere il trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (*Core Network*) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T). In particolare, la ripartizione prevede una spesa di 200 milioni di euro per il 2025 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e il 2027;

d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili³⁵.

Con il decreto di cui al precedente comma 8 si provvede, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonché mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari, alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

³⁴ Di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023.

³⁵ Di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020 ha integrato il programma di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane di cui al decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 con l'assegnazione di 995 milioni di euro.

L'articolo 6 disciplina le modalità di revoca dei finanziamenti, mentre il successivo articolo 8, come integrato dal successivo articolo 8 del decreto ministeriale 26 aprile 2022, prevede che a la struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettui il monitoraggio delle attività, tramite l'apposito sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011. Le stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali.

Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al Fondo di rotazione mediante il quale lo Stato garantisce la copertura della quota parte nazionale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei³⁶ (commi 11 e 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

³⁶ Di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|-------|------|------|------------|-------|------|------|---------------------|-------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Incremento risorse interventi relativi manutenzione rete viaria di province e città metropolitane (comma 6) | 47,5 | 302,5 | | | 16,9 | 310,2 | 7,7 | 7,7 | 16,9 | 310,2 | 7,7 | 7,7 |
| Minori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione del Fondo investimenti complementari PNRR - MIT - Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – bus [comma 10, lettera a)] | 38,3 | | | | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Riduzione Tabella B – MIT [comma 10, lettera b)] | 9,2 | | | | 9,2 | | | | 9,2 | | | |
| Riduzione risorse per Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), promozione del trasporto alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica [comma 10, lettera c)] | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | 200,0 | | |
| Riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili [comma 10, lettera d)] | | 102,5 | | | | 102,5 | | | | 102,5 | | |

La relazione tecnica, riferita al testo originario, oltre a sintetizzare le disposizioni, afferma, per quanto riguarda i commi da 1 a 5, che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non comportano effetti finanziari negativi.

In relazione ai commi 6-11, la RT afferma che gli stessi incrementano l'autorizzazione di spesa di cui al menzionato articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 (Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) per un importo complessivo di 350 milioni di euro, ripartiti in 47,5 milioni di euro per il 2025 e 302,5 milioni di euro per il 2026, in considerazione

dell'esigenza di anticipare il monitoraggio della spesa fin dal momento di liquidazione delle prime rate del finanziamento e del tempo stimato di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti.

Al fine di consentire il tempestivo avvio dell'attività manutentiva della rete viaria, il comma 7, mediante rinvio all'Allegato 2, provvede al riparto delle risorse da assegnare per gli anni 2025-2028 a ciascuna provincia e città metropolitana. Il predetto riparto è operato sulla base dei criteri già previsti dal menzionato decreto 26 aprile 2022, n. 101, tenuto conto dell'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6. Nel dettaglio, previa condivisione con le associazioni di rappresentanza degli enti territoriali, per la ripartizione delle risorse sono stati assunti a riferimento i parametri rappresentativi di:

- a) consistenza della rete viaria;
- b) tasso di incidentalità;
- c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

I singoli criteri sono espressi sulla base di indicatori specifici ricavati attraverso informazioni disponibili su banche dati ufficiali. In particolare, la consistenza della rete viaria è stata misurata tramite i parametri ricavabili dal documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018", tabella A1: "Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015", predisposto in base al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 20 settembre 2017. Gli elementi considerati in tale contesto includono:

- a) i chilometri di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014) Etoti;
- b) i chilometri di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014) Emoni;
- c) il numero dei veicoli circolanti (ACI 2015).

Il tasso di incidentalità è stato invece calcolato in funzione i seguenti parametri:

- a) il numero di incidenti per chilometri di rete;
- b) il numero di decessi per chilometri di rete;
- c) il numero di feriti per chilometri di rete.

I dati sono stati ricavati dal sito dell'ACI, sezione "Studi e ricerche/Dati e statistiche/Incidentalità", in relazione agli incidenti sulle strade provinciali 2015. L'indicatore di vulnerabilità rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico è stato calcolato utilizzando i seguenti due parametri:

- a) pericolosità;
- b) indicatori di rischio.

Gli indicatori sono stati reperiti dal rapporto ISPRA 2015 "Dissesto idrogeologico in Italia: - Rapporto n° 233/2015 – Roma Dicembre 2015".

L'Allegato 2 riporta il Piano di riparto delle risorse complessive, predisposto sulla base degli indicatori sopra illustrati, che reca un'indicazione analitica della ripartizione delle risorse per le annualità dal 2025 al 2028, suddivise per provincia, tenuto conto della rimodulazione operata dalla disposizione in esame. In coerenza con una logica acceleratoria degli affidamenti funzionali alla realizzazione degli interventi di manutenzione, nelle more dell'adozione del decreto di cui al successivo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti per la realizzazione degli interventi ammessi al riparto.

Il comma 8 prevede, entro quarantacinque giorni, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato ad apportare le modifiche al decreto n. 101 del 2022 esclusivamente finalizzate, con riferimento alle annualità 2025-2028, a recepire:

a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, tenuto conto di quanto previsto dalla disposizione in esame e dalle rimodulazioni operate dall'articolo 1, commi 527 e 540, della legge dicembre 2024, n. 207 e dall'articolo 7, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nonché le procedure di programmazione degli interventi in coerenza con le scadenze di erogazione delle risorse previste dalla lettera b);

b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse, nella logica di approntare meccanismi di verifica dei cronoprogrammi, secondo i seguenti criteri:

1. anticipazione delle risorse disponibili suddivisa in due rate:

- I. la prima rata, da erogare entro il 31 dicembre 2025, assicura una dotazione finanziaria di base agli enti territoriali per l'avvio delle attività manutentive, ed è subordinata alla condizione che sia stata avviata la procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui siano state avviate procedure di affidamento solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, sia proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;
- II. la seconda rata, da erogare entro il 30 aprile 2026, è invece subordinata al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiudicazione, entro il 28 febbraio 2026, dei contratti di affidamento degli interventi di manutenzione. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, sia proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;

2. erogazioni relative alle risorse residue per il 2026 e alle successive annualità: tali erogazioni, cui si deve procedere entro le scadenze del 30 settembre 2026 e entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre per le successive annualità, sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento;

3. previsione di meccanismi decadenziali e di revoca, in coerenza con il comma 9.

Ai sensi del comma 9, le risorse rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati, sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 giugno 2026, per essere destinate ad incrementare il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni. Tale Fondo, per le proprie caratteristiche (finanziamento di interventi manutentivi di importo fino a 150.000 euro, come tali passibili di affidamento diretto), è idoneo a garantire un sistema di erogazione degli importi residui negli ultimi tre mesi di ciascun anno. Le risorse oggetto di revoca, viceversa, devono essere riversate dall'ente territoriale destinatario, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, cui si provvede:

- a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021. Si ricorda che la disposizione summenzionata ha stanziato per il programma "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus", tra l'altro, una somma pari a 173,91 milioni di euro per l'anno 2025. L'importo di 38,3 milioni di euro rappresenta un residuo non utilizzato e non impegnato nell'ambito del predetto programma Bus verdi del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e sullo stesso non sono programmate o pianificate attività o progetti;
- b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità;

- c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, si ricorda che la disposizione summenzionata ha stanziato, tra l'altro, 250 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica. L'importo di 200 milioni di euro risulta non impegnato e, pertanto, disponibile ai fini della copertura della disposizione in esame, non essendo sullo stesso programmate o pianificate attività o progetti;
- d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il comma 11 prevede che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 dovrà provvedere alla verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca. Il DM 19 marzo 2020 ha, infatti, integrato il programma di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane di cui al decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 con l'assegnazione di 995 milioni di euro, così ripartiti: 60 milioni di euro per l'anno 2020, 110 milioni di euro per l'anno 2021 e 275 milioni di euro annui per gli anni dal 2022 al 2024. I termini di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi da parte degli enti destinatari delle risorse e i presupposti per la revoca delle risorse in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i predetti termini sono disciplinati dall'articolo 6 del medesimo decreto.

Il comma 12 prevede che le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 siano destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al Fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa su cui affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rinvenienti da specifiche autorizzazioni di spesa espressamente indicate. Nell'ambito del Fondo è istituita un'apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza (commi 1 e 2).

Le disposizioni, inoltre, definiscono le scadenze e l'iter procedurale volto alla ricognizione degli interventi in corso, alla relativa decadenza in caso di mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare (commi 3-5).

Al riguardo, preso atto che la RT definisce le disposizioni di natura ordinamentale, andrebbe comunque acquisita conferma che l'utilizzo delle risorse riversate nel Fondo di nuova istituzione, soggette a nuove procedure e presumibilmente a nuove tempistiche, sia compatibile con i profili di spesa già definiti a legislazione vigente.

Inoltre, si prevede che l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 (interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane), è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026 e che le relative risorse, per gli anni dal 2025 al 2028, siano ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'Allegato 2 ed erogate secondo le modalità individuate dal successivo comma 8. La copertura dei suddetti oneri è individuata a valere sulle coperture definite ai sensi del comma 10 (commi 6-7 e comma 10).

Al riguardo, con riferimento all'incremento dell'autorizzazione di spesa, si rileva che, sebbene l'onere sia limitato allo stanziamento previsto, gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sembrerebbero estendersi anche oltre il 2028, posto che, sulla base dei dati riportati dal prospetto riepilogativo, gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, alla fine del periodo 2025-2028, non risultano nel complesso corrispondenti a quelli del saldo netto da finanziare, ma evidenziano un residuo di 7,5 milioni di euro. In merito a tale profilo appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017, per gli anni dal 2025 al 2028, ai sensi degli interventi individuati dall'Allegato 2, si rileva che il totale degli importi di detti interventi è di 1.060 milioni. In proposito, andrebbe acquisita conferma che l'utilizzo delle risorse sia compatibile con i profili di spesa già definiti a legislazione vigente.

Inoltre, le norme prevedono che, nelle more dell'adozione dell'apposito decreto, le province e città metropolitane siano autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse. Detto decreto dovrà provvedere anche alla verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca. Le risorse inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato rispetto delle diverse tempistiche, modificate durante l'esame al Senato, sono accertate e revocate, sulla base della documentazione acquisita

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a incrementare il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Con il medesimo decreto si provvede, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonché mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari, alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento (commi 8-9 e comma 11).

Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza, ai sensi dei commi da 2 a 5, sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (comma 12).

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 6 del medesimo articolo, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026 tramite le seguenti modalità:

- quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi della lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge n. 59 del 2021;

- quanto a 9,2 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi della lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi della lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021;

- quanto, infine, a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi della lettera d), mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente che la predetta autorizzazione di spesa ha disposto lo stanziamento di risorse in favore dell'intervento del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) relativo a "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus"³⁷, prevedendo in particolare, per l'anno 2025, un importo pari a 173,91

³⁷ Il profilo temporale della predetta autorizzazione di spesa è il seguente: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026.

milioni di euro, ridotto in misura pari a 40 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), numero 3, del decreto-legge n. 19 del 2024³⁸.

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica ha evidenziato, sul punto, che l'importo di 38,3 milioni di euro oggetto di riduzione rappresenta un residuo non utilizzato e non impegnato nell'ambito del sopraccitato programma Bus verdi del PNC e che sullo stesso non sono programmate o pianificate attività o progetti. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare. Sembrerebbe, tuttavia, utile acquisire indicazioni da parte del Governo in ordine al capitolo o ai capitoli di bilancio nei quali risultano iscritte le risorse utilizzate.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca le occorrenti disponibilità finanziarie e gli oneri oggetto di parziale copertura attengono a spese di investimento.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, si rinvia a quanto già osservato in merito all'articolo 2, comma 3, evidenziando che la relazione tecnica ha rilevato, sul punto, che la dotazione iniziale dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2026, pari a 250 milioni di euro, risulta non impegnata e, pertanto, disponibile ai fini della copertura della disposizione in esame, non essendo sullo stesso programmate o pianificate attività o progetti.

Con riferimento alla quarta modalità di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 1, comma 3-ter, si ricorda che il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'anno 2026, una dotazione pari a 3.411.800.000 euro. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi che il predetto Fondo rechi le occorrenti disponibilità ai fini della riduzione prevista dalla disposizione in esame e che la predetta riduzione non arrechi pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali il medesimo Fondo risulta preordinato.

³⁸ Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Articolo 3-bis **(Disposizioni in materia di medie opere)**

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato³⁹ - modificano alcuni tra i commi da 139 a 148-*ter*, di cui all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che provvedono ad assegnare ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare:

- viene modificato il comma 139-*ter*, la cui formulazione vigente dispone che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. La novella prevede che le risorse residue rese disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto interdipartimentale del 19 maggio 2023, siano destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate entro il termine del 15 settembre 2025 [comma 1, lettera *a*]).

Si ricorda che con il decreto del 19 maggio 2023 si è provveduto all’assegnazione delle risorse (per un importo complessivo di 1.347,9 milioni di euro) alle richieste di contributo presentate, per l’annualità 2023, entro il 15 settembre 2022 e ritenute ammissibili.

Successivamente, tale decreto è stato rettificato dal decreto 28 marzo 2025 (Decreto di rettifica al decreto interdipartimentale del 19 maggio 2023 per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Annualità 2023-2024-2025). Nelle premesse di tale decreto viene evidenziato che sono state effettuate “verifiche a campione sulla corretta qualificazione dell’intervento rispetto alle informazioni rese dagli enti in sede di istanza di contributo” e che si è reso necessario “procedere alla ridefinizione delle tipologie di intervento conformemente agli esiti delle verifiche effettuate e conseguentemente alla revoca del contributo concesso agli enti per i quali si è provveduto alla detta ridefinizione”. Nelle medesime premesse viene altresì sottolineato che si è reso “necessario procedere al recupero delle eventuali somme già erogate a titolo di acconto nei confronti degli enti rinunciatari”. L’articolo 1, comma 3, del decreto 28 marzo 2025, dispone quindi che l’assegnazione in favore dei comuni beneficiari è pari a 1.203,6 milioni di euro;

- viene modificato il comma 141, sopprimendo la previsione che, in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche

³⁹ A seguito dell’approvazione dell’articolo aggiuntivo 3.0.26.

- (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti siano ridotti del 5 per cento [comma 1, lettera *b*]);
- viene modificato il comma 142, che considera esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni i quali, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. La novella precisa che i documenti non sono quelli riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato, bensì quelli riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento [comma 1, lettera *c*]);
 - viene modificato il comma 143, sopprimendo la previsione che, con riguardo alla proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori relativi alle annualità 2021-2022, resta fermo il termine per la conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026 [comma 1, lettera *d*]);
 - viene modificato il comma 144, la cui formulazione vigente prevede che i comuni siano tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione entro sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione. La novella precisa che il suddetto termine di sei mesi decorra dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo o della regolare esecuzione [comma 1, lettera *e*]);
 - viene modificato il comma 145, la cui formulazione vigente prevede che nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 (aggiudicazione dei lavori) e 144 (monitoraggio e rendicontazione), il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La novella precisa che la revoca dei contributi opera solamente nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio lavori (comma 143) e dei termini di rendicontazione (comma 144), escludendo quindi il mancato rispetto delle condizioni [comma 1, lettera *f*]);
 - viene modificato il comma 148-*ter*, la cui formulazione vigente prevede che non siano soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 ha avuto luogo l'affidamento dei lavori. La novella proroga il suddetto termine dal 15 settembre 2024 al 30 giugno 2025. Si dispone inoltre che, per gli enti locali beneficiari dei contributi in esame, che si trovano in situazione di dissesto finanziario o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, i termini per l'avvio degli interventi sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto a quelli ordinari [comma 1, lettera *g*]).

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono una serie di modifiche ad alcuni tra i commi da 139 a 148-ter, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che provvedono ad assegnare ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, le novelle prevedono una proroga dei termini per l’avvio e la conclusione dei lavori, nonché modalità meno stringenti nella realizzazione degli adempimenti richiesti ai comuni per la fruizione dei contributi, suscettibili di ridurre l’importo dei contributi revocati.*

Al riguardo, andrebbero acquisiti informazioni volte ad escludere che le disposizioni in esame, incidendo anche su termini decorsi, da un lato, possano comportare la restituzione di risorse già revocate e acquisite al bilancio dello Stato⁴⁰ e, dall’altro, possano determinare slittamenti nella realizzazione delle opere e sui relativi impatti sui saldi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto a quanto programmato a legislazione vigente.

Articolo 4

(Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)

Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato⁴¹, intervengono sulla disciplina in favore delle zone colpite da eventi sismici. In particolare modificano, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2023⁴², l’articolo 1, comma 772,

⁴⁰ Si ricorda che l’articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2018 prevede che, nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai precedenti commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno e le somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

⁴¹ Per effetto dell’approvazione:

- dell’emendamento 4.2 (testo 2), che ha incluso (al comma 2) e rimosso l’esclusione (al comma 3), degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, conseguentemente aggiornando anche l’articolo 20;
- dell’emendamento 4.24 (testo 2), che ha introdotto la disposizione di cui al comma 5-bis;
- dell’emendamento 4.500, che ha introdotto le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

⁴² Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Il citato articolo 3, comma 1, secondo periodo, prevede che la durata degli incarichi del personale in servizio presso l’Ufficio speciale per i comuni del cratere e l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, compresi i titolari dei citati uffici, non possa eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

della legge n. 197 del 2022⁴³, che nel testo previgente prorogava al 31 dicembre 2025 i termini per l'impiego di personale a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, presso l'Ufficio speciale per i comuni del cratere e l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (Uffici speciali per la ricostruzione), nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La novella differisce i suddetti termini al 31 dicembre 2027 ed estende il limite di spesa anche agli anni 2026 e 2027. Conseguentemente, viene previsto che ai relativi oneri, pari a euro 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027, si provveda ai sensi dell'articolo 20, recante disposizioni finanziarie (comma 1).

Le norme modificano altresì l'articolo 18-*bis* (Realizzazione del progetto "Casa Italia"), comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017⁴⁴, specificando che l'ambito nel quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, è quello della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi (comma 1-*bis*).

Viene altresì chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 7 (Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri), comma 4, della legge n. 40 del 2025⁴⁵, che attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contingente di personale, individuato a domanda tra quello in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, da destinare al Dipartimento Casa Italia, sono da intendersi nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza (comma 1-*ter*).

Le norme integrano altresì l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020⁴⁶, inserendo il nuovo comma 8-*ter*.1, che stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali prevista per interventi di efficientamento energetico e antisismici,⁴⁷ spetti anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura

⁴³ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

⁴⁴ Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

⁴⁵ Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

⁴⁶ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

⁴⁷ Detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter* e 4-*quater* del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

del 110 per cento. Tale detrazione si applica esclusivamente nei casi⁴⁸ in cui tali interventi siano effettuati, entro il tetto massimo di spesa previsto⁴⁹, in relazione a immobili danneggiati dai sismi verificatisi nelle suddette regioni il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024⁵⁰ e per i quali sia esercitata l'opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante⁵¹ (comma 2).

L'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110 per cento (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. In particolare, il comma 1-*ter* precisa che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, la detrazione fiscale al 110 per cento per interventi di efficienza energetica (di cui al comma 1) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Il comma 4-*quater* stabilisce che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione fiscale al 110 per cento per gli interventi antisismici (di cui al comma 4) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Viene altresì integrato l'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge n. 11 del 2023⁵², che reca una deroga, per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, al blocco, disposto dal comma 1 del medesimo articolo, dello sconto in fattura e della cessione del credito. Viene in particolare inserita una previsione che stabilisce che la deroga operi anche per le spese di cui al richiamato articolo 119, comma 8-*ter*.1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (v. comma 2 del provvedimento in esame), sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo del medesimo comma (ossia 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009) (comma 3). Alla

⁴⁸ Disciplinati dall'articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge n. 11 del 2023 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il quale reca una deroga, per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, al blocco, disposto dal comma 1 del medesimo articolo, dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il testo del comma 3-*ter*.1 è stato integrato, nei termini descritti nel prosieguo, per effetto del comma 3 del provvedimento in esame.

⁴⁹ Ai sensi del citato articolo 2, comma 3-*ter*.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, il tetto massimo di spesa per la detrazione è di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Per effetto del comma 3 del provvedimento in esame, la detrazione trova applicazione anche per le spese sostenute nel 2026, a valere sui 400 milioni.

⁵⁰ Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria).

⁵¹ Di cui all'articolo 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali), comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 (v. *supra*).

⁵² Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3, appena richiamato, si provvede ai sensi dell'articolo 20, recante disposizioni finanziarie (comma 4).

Le norme estendono inoltre al 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro, l'operatività delle esenzioni fiscali e contributive previste dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 215 del 2023⁵³, nei territori della zona franca urbana istituita nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, al fine di sostenere la ripresa economica e sociale. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20, recante disposizioni finanziarie (comma 5).

Viene infine disposta una proroga al 31 dicembre 2025⁵⁴ dei lavori del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), relative al sisma del 1990⁵⁵ (comma 5-bis).

L'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 ha disposto l'istituzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della città metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa. Il tavolo tecnico verifica l'attuazione delle disposizioni del comma 665⁵⁶ dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7-bis, le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme in esame i seguenti effetti finanziari:

⁵³ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

⁵⁴ L'articolo 18-ter del decreto-legge n. 202 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) aveva precedentemente prorogato i lavori fino al 30 settembre 2025.

⁵⁵ Di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n.76 del 2024 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali).

⁵⁶ Il citato comma 665 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede, in particolare, che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento abbiano diritto, a determinate condizioni, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal medesimo comma, previa presentazione di istanza di rimborso. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008 (1° marzo 2008).

(milioni di euro)

| | <i>Saldo netto da finanziare</i> | | | | <i>Fabbisogno</i> | | | | <i>Indebitamento netto</i> | | | |
|--|----------------------------------|------|------|------|-------------------|-------|------|------|----------------------------|--------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini relativi alla dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 [comma 1] | | | | | | 2,3 | 2,3 | | | | | |
| Proroga al 2025 della zona franca urbana istituita per il sisma del centro-Italia, di cui all'art. 17-ter, comma 1 del decreto-legge n. 215 del 2023 - esenzioni contributive [comma 5] | 11,7 | | | | | | | | | | | |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini relativi alla dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 [comma 1] | | 2,3 | 2,3 | | | | | | | | | |
| Concessione in deroga dell'opzione di cessione del credito d'imposta, di cui all'articolo 121, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di ricostruzione effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui all'articolo 119, comma 8-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 [comma 3] | | | | | | | | | | 100,00 | | |
| Minori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Concessione in deroga dell'opzione di cessione del credito d'imposta, di | | | | | | 25,00 | | | | 100,00 | | |

proroga dei termini per il completamento dei lavori agevolabili sono stimati in 100 milioni di euro per il 2026.

In merito al comma 3, sottolinea che non modifica l'importo complessivamente previsto dalla normativa previgente per gli interventi edilizi agevolabili nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1 dell'articolo in esame, pari a 400 milioni, dei quali 70 per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Prevede, tuttavia, una rimodulazione temporale di tale importo, estendendo al 2026 il termine per il completamento degli interventi edilizi agevolabili usufruendo della facoltà di cessione e sconto in fattura. In considerazione delle regole di contabilizzazione dei crediti d'imposta cedibili, la norma determina oneri in termini di indebitamento netto valutati in 100 milioni nel 2026, in corrispondenza della spesa che sarà sostenuta. Per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno, tenuto conto del profilo temporale di fruizione del credito d'imposta (quattro anni a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa) lo slittamento dell'importo dell'agevolazione per 100 milioni dal 2025 al 2026 determina oneri sul quarto anno in cui la spesa è utilizzabile in compensazione. Sotto il profilo finanziario, in conseguenza della traslazione, per 100 milioni di euro, dal 2025 al 2026 si determinano: effetti positivi sull'indebitamento netto nel 2025 pari a 100 milioni di euro, e negativi nel 2026 per lo stesso importo; in termini di fabbisogno, la norma determina un miglioramento del saldo pari a 25 milioni nel 2026 e un corrispondente peggioramento nel 2030. In considerazione dell'invarianza delle risorse complessivamente destinate alle agevolazioni edilizie per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, la norma non produce effetti in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto riguarda il comma 4, la relazione riporta che alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Per quanto attiene, infine, al comma 5, si sottolinea che la concessione delle agevolazioni è effettuata, al pari che nell'anno 2024, secondo la medesima disciplina richiamata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter, con modalità idonee, pertanto, a consentire il rispetto del limite di spesa. La disposizione, pertanto, comporta oneri pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce il limite di spesa, cui si provvede ai sensi dell'articolo 20.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina in favore dei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in particolare prorogando i termini per l'impiego di personale a tempo determinato presso l'Ufficio speciale per i comuni del cratere e l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (comma 1), nonché ulteriormente*

specificando la disciplina relativa all'ambito di attività e al personale del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 1-bis e 1-ter). Le norme estendono inoltre, nei comuni terremotati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l'applicazione della detrazione fiscale al 110 per cento prevista per interventi di efficientamento energetico e antisismici - cosiddetto Superbonus – (comma 2), nonché delle agevolazioni fiscali previste per la zona franca urbana nei comuni terremotati (comma 5). Viene altresì estesa, per gli interventi realizzati nei suddetti comuni, la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito disposti in relazione alla fruizione del Superbonus (comma 3). Viene infine disposta, con una modifica introdotta dal Senato, una proroga al 31 dicembre 2025 dei lavori del tavolo tecnico istituito per la verifica dell'attuazione della disciplina relativa al rimborso, nei limiti della spesa autorizzata, delle somme indebitamente versate a titolo di imposte dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa (comma 5-bis).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, evidenzia, in particolare, che gli oneri di cui al comma 1 (2.320.000 euro annui per gli anni 2026 e 2027) e al comma 5 (11,7 milioni di euro per il 2025) costituiscono limiti di spesa. Quanto ai commi 2 e 3, la relazione tecnica stima gli oneri derivanti dalla proroga dei termini per il completamento dei lavori agevolabili in 100 milioni di euro per il 2026, in termini di indebitamento netto, e in 25 milioni per il 2030, in termini di fabbisogno, e stima effetti positivi sull'indebitamento netto nel 2025 pari a 100 milioni di euro, e in termini di fabbisogno, un miglioramento del saldo pari a 25 milioni nel 2026.

Ciò stante, in merito al comma 1, si rileva che gli oneri derivanti dall'attuazione delle relative disposizioni, pari a 2.320.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, sono pari a quelli già autorizzati in relazione alla proroga precedentemente disposta per le annualità 2023-2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022 e sono modulabili entro il limite massimo delle 25 unità di personale disposto dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020. Appare tuttavia necessario un chiarimento in merito alle ragioni per le quali tali oneri siano stati classificati per il 2026 e il 2027, come spese in conto capitale, in termini di saldo netto da finanziare, nonostante le spese per il personale abbiano natura economica di parte corrente.

Non si formulano invece osservazioni in merito ai commi 1-bis e 1-ter, atteso che rivestono carattere ordinamentale limitandosi a specificare taluni profili applicativi relativi a disposizioni già vigenti.

Riguardo ai commi 2 e 3, si osserva che, pur essendo riportato l'impatto contabile stimato dell'applicazione delle relative disposizioni, non sono forniti elementi quantitativi a supporto di tale stima, né dati storici sull'effettiva applicazione della misura oggetto di proroga, né chiarimenti

sui criteri metodologici utilizzati. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire elementi di informazione e valutazione.

Non si formulano osservazioni in merito al comma 5, dal momento che il relativo onere (11,7 milioni di euro per l'anno 2025) è in linea con quello relativo alla proroga già concessa per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge n. 2015 del 2023 e costituisce un limite di spesa.

Per quanto attiene, infine, al comma 5-bis, non si formulano osservazioni, atteso che il comma 2 del citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 76 del 2024, che istituisce il tavolo tecnico e ne disciplina le funzioni, prevede che dall'attuazione della disposizione non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che ai componenti del tavolo tecnico non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 4-bis **(Recupero della Casa Teatro nel Comune di Vogogna)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁵⁷, prevede che il Comune di Vogogna possa utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge n. 213 del 2023, per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della strategia nazionale delle aree interne.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 517, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha autorizzato la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del comune di Vogogna per finanziare, nell'ambito di attuazione della strategia nazionale per le aree interne, l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna come struttura culturale, formativa e di ricerca.

La norma non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame consente al Comune di Vogogna di utilizzare per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), che aveva autorizzato la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, in favore del predetto Comune, per finanziare l'intervento di recupero della Bulloneria Morino, ubicata presso il medesimo Comune.

⁵⁷ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.0.9 (testo 2). Cfr. seduta 5ª Commissione del Senato n. 427 del 29 luglio 2025.

Al riguardo, si rileva che l'ulteriore eventuale destinazione delle risorse di cui trattasi, avendo effetto dall'esercizio in corso, appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento a partire dal 2025, a suo tempo non quantificati⁵⁸, privi della necessaria compensazione finanziaria. In merito a tale profilo appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 5, commi 1 e 2

(Accantonamento risorse per prestazioni in ambito dermatologico)

Le norme dispongono l'accantonamento per gli anni 2025, 2026 e 2027 di una somma pari a 5 milioni di euro annui al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Tale somma è assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico (comma 1), individuate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** fa presente che la norma, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017⁵⁹, è diretta a prevedere l'accantonamento di una quota annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per provvedere al perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca,

⁵⁸ Cfr. il Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della relazione tecnica di passaggio al disegno di legge di bilancio 2024 (A.C. 1627).

⁵⁹ Tale disposizione, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha disposto, per l'anno 2017, l'accantonamento della somma di 32,5 milioni di euro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le suddette risorse, afferma la relazione tecnica, sono assegnate in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il predetto importo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, trova capienza nell'ambito delle citate risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'accantonamento per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 di una somma pari a 5 milioni di euro, previa intesa Stato-Regioni sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, da assegnare in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.*

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha da ultimo destinato una quota delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 773,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 340,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 379,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ciò premesso, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla compatibilità dell'accantonamento disposto con l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse, non si formulano osservazioni.

Articolo 5, commi 2-bis e 2-ter

(Accantonamento risorse per trattamenti neoplasie maligne)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, intervenendo con alcune novelle all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dispone l'accantonamento, previa intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 della somma di 42 milioni di euro, così ripartiti in ciascuna annualità:

- 12 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), come modificato dalla norma in esame;
- 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), come modificato dalla norma in esame (comma 2-*bis*).

Si ricorda che la lettera *b-bis*) dell'articolo 18, comma 1, non novellata dell'articolo in esame, ripartisce 11 milioni di euro delle somme accantonate in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico.

La norma inoltre estende al triennio 2025-2027 l'applicazione delle disposizioni all'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevedono che la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, sia ripartita per le finalità indicate alle lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2-*ter*).

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, dispone l'accantonamento di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni, ripartiti tra gli istituti pediatrici specializzati in trapianti allogenici (12 milioni di euro), le strutture che trattano neoplasie maligne con adroterapia (ioni carbonio) e*

protonterapia (19 milioni di euro) e le strutture riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze (11 milioni di euro).

In proposito, andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito alla compatibilità dell'accantonamento disposto con le esigenze complessive di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 5, commi 3 e 4 **(Rifinanziamento APE sociale)**

Normativa vigente L'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2023, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (cosiddetta APE sociale).

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

L'articolo 1, commi 136 e 137, della legge n. 213 del 2023 ha disposto la proroga dell'istituto "APE sociale" fino al 31 dicembre 2024, incrementando contestualmente il requisito anagrafico minimo da 63 a 63 anni e 5 mesi. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente incrementata di 85 milioni di euro per l'anno 2024, di 168 milioni di euro per l'anno 2025, di 127 milioni di euro per l'anno 2026, di 67 milioni di euro per l'anno 2027 e di 24 milioni di euro per l'anno 2028. L'articolo 2 del decreto-legge n. 115 del 2024, ha successivamente incrementato l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.

Infine, l'articolo 1, comma 175, della legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025) ha nuovamente prorogato l'istituto "APE sociale" fino al 31 dicembre 2025, confermando il requisito anagrafico minimo di 63 anni e 5 mesi. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, è stata conseguentemente incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l'anno 2030.

Le norme incrementano l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016, di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, di 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028 (comma 3).

Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016;

b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022 (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Incremento delle risorse destinate all'APE sociale, di cui all'articolo 1, c. 186, L. 232/2016 (comma 3) | 55,0 | 60,0 | 85,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 85,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 85,0 | 50,0 |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione delle risorse di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016, destinate al pensionamento anticipato di lavoratori precoci che soddisfino specifici requisiti [comma 4, lettera a)] | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 |
| Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022 [comma 4, lettera b)] | | | 35,0 | | | | 35,0 | | | | 35,0 | |

La **relazione tecnica** fa presente che la disposizione in esame si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa ai successivi scrutini per la prestazione cosiddetta APE sociale. Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla suddetta prestazione per 55 milioni di euro per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e per 50 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative ai successivi

scrutini del 2025. Infatti, sulla base dei primi elementi relativi al primo scrutinio del 2025 si rileva, oltre a una ricomposizione dell'importo medio del costo, un incremento delle domande accolte che porta a valutare un complessivo accoglimento per il 2025 di circa 22.400 domande rispetto alle stimate circa 17.400 del 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano l'autorizzazione di spesa relativa all'APE sociale, di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i seguenti importi: 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028 (comma 3), provvedendo ai relativi oneri (comma 4).

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, tale rifinanziamento si è reso necessario a seguito del monitoraggio effettuato nell'ambito della Conferenza dei servizi, da cui risulta che per il 2025 l'INPS prevede di accogliere circa 22.400 domande, a fronte delle circa 17.400 del 2024.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 175, della legge n. 207 del 2024 ha prorogato l'APE sociale anche per il 2025, stanziando risorse pari a 114 milioni di euro per il 2025, 240 milioni per il 2026, 208 milioni per il 2027, 151 milioni per il 2028, 90 milioni per il 2029 e 35 milioni per il 2030. Tali stime si basavano su una platea di 18.000 beneficiari.

Considerato che l'INPS prevede per il 2025, con le informazioni divenute disponibili, una platea di circa 22.400 beneficiari, con un incremento del 24 per cento rispetto a quanto precedentemente ipotizzato⁶⁰, e che le risorse sono state aumentate in misura superiore a tale percentuale per ciascun anno dal 2025 al 2028, si può ritenere che l'incremento risulti congruo rispetto alla stima dell'onere aggiornata. Tuttavia, non risulta precisato per quale ragione non siano stati previsti incrementi dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2029 e 2030, a fronte di oneri invece ascritti anche per tali annualità dall'articolo 1, comma 175, della legge n. 207 del 2024, che ha prorogato l'APE sociale per l'anno 2025. In merito a tale profilo, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016;

⁶⁰ $\{ [22.400 \text{ (platea aggiornata)} - 18.000 \text{ (platea ipotizzata)}] / 18.000 \text{ (platea ipotizzata)} \} * 100 = 24\%$

- quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, si osserva che la autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori "precoci". Sul punto, si osserva che le risorse derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 4354, piano gestionale n. 15⁶¹, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, si segnala che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, in corrispondenza dell'adozione del provvedimento, è stato effettuato, con riferimento all'anno 2025 un accantonamento di importo pari alla riduzione prevista dal comma 4, lettera a), dell'articolo in esame. Per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate anche con riferimento agli esercizi successivi, si prende atto del fatto che la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge conferma che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti, come evidenziato sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscritto sul capitolo 3552 del medesimo, reca, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, una dotazione iniziale pari a 392.435.000 euro per l'anno 2027. Al riguardo, nel prendere atto che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento dà conto che il Fondo presenta le necessarie disponibilità, appare nondimeno necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di escludere che l'utilizzo del predetto Fondo, per l'annualità considerata, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.

Articolo 5, commi da 5 a 7 **(Risorse finanziarie relative al Terzo settore)**

Le norme incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 al fine di sostenere le attività di interesse

⁶¹ Denominato "Pensionamento anticipato per lavoratori precoci".

generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20 (comma 5).

Le norme, inoltre, incrementano l'autorizzazione di spesa per l'attività di controllo sugli enti del Terzo settore di cui all'articolo 96 del codice del Terzo settore, di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20 (comma 6).

L'articolo 96 del Codice del Terzo settore demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei termini e delle modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio nonché delle modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato,

Le norme, infine, destinano 10 milioni di euro alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Incremento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, di cui all'art. 72, del D.Lgs. 117/2017 (comma 5) | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | |
| Incremento delle risorse finalizzate ai controlli sugli enti del Terzo settore da parte dei soggetti autorizzati, di cui all'art. 96, del D.Lgs. 117/2017 (comma 6) | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

La **relazione tecnica**:

- con riferimento al comma 5, riferisce che, a partire dalla sua istituzione, il Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale prevedeva uno stanziamento pari ad euro 40 milioni, ma in applicazione delle misure di *spending review*, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009 e del DPCM 7 agosto 2023, lo stesso ha subito subito dei tagli per il triennio 2024 -2026, nella misura del 3 per cento nel 2024 e del 5 per cento nei due anni successivi. La proposta incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, in ragione del costante, notevole sovrannumero, rispetto all'ammontare delle risorse disponibili, delle domande di accesso al fondo medesimo presentate dagli enti potenziali beneficiari.
- con riferimento al comma 6, la RT ricorda che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) prevede un rigoroso sistema di controlli sugli enti del terzo settore (ETS), articolato su varie tipologie, indicate al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto legislativo. Talune di queste tipologie sono di esclusiva competenza dei pubblici poteri (amministrazione finanziaria, amministrazioni erogatrici di risorse finanziarie), laddove per altre tipologie, volte ad accertare la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS, le relative attività di controllo sono esercitabili anche da soggetti privati (le reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2 del Codice del Terzo settore e i Centri di servizio per il volontariato di cui agli articoli 61 e seguenti del medesimo Codice) appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Attualmente il RUNTS conta circa 134 mila enti iscritti. Sottraendo a tale cifra le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, si computano circa 111mila iscritti, ai quali, entro il primo semestre 2026, si potranno aggiungere in via previsionale circa 14 mila enti, rispetto al totale dei circa 16 mila attuali iscritti all'anagrafe delle ONLUS (che sarà soppressa a partire dal 1° gennaio 2026), per un bacino totale di enti da controllare pari a 125 mila. Considerando la cadenza triennale del controllo, ogni anno dovranno essere sottoposti a controllo ca. 42 mila enti. Immaginando che il 70 per cento di tali enti (ca. 30 mila) rientrerà nella sfera dei controlli da parte dei soggetti autorizzati, il contributo medio per ogni controllo effettuato è pari, sulla base dell'attuale dotazione finanziaria, a 126 euro. Risulta pertanto necessario che le risorse finanziarie del capitolo in questione siano incrementate per un

ammontare pari ad euro 1.200.000,00 al fine di ritornare all'ammontare originario previsto dal legislatore della riforma di 5 milioni di euro annui, con un contributo medio di 166 euro.

- con riferimento al comma 7, la RT afferma che la disposizione può essere ricondotta nell'ambito di operatività dell'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2023, secondo cui "Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo". La RT afferma che la norma, nell'ambito delle risorse già disponibili presso il Fondo di garanzia per le PMI, si limita a destinarne una quota, pari a 10 milioni di euro, alla sezione speciale alla quale possono accedere gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per tali ragioni, dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 10 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 l'autorizzazione di spesa per l'attività di controllo sugli enti del Terzo settore di cui all'articolo 96 del medesimo codice, e destinano 10 milioni di euro alla sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore. dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che si tratta di incrementi spesa che operano nel limite degli stanziamenti e di una destinazione che opera nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5, comma 7-bis **(Rendicontazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)**

Normativa vigente

L'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che, ai fini della rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni, l'erogazione della quota annuale spettante di vari fondi avviene a condizione che sia stata rendicontata almeno il 75 per cento della quota riferita alla seconda annualità precedente.

Questa regola si applica ai seguenti fondi:

1. Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 59, comma 44, legge 449 del 1997)
2. Fondo nazionale per le non autosufficienze (articolo 1, comma 1264, legge 296 del 2006)
3. Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare (articolo 3, comma 1, legge 112 del 2016)
4. Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1, legge n. 285 del 1997)
5. Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (articolo 1, comma 386, legge 208/2015) –a decorrere dall'anno 2024, su base regionale.

È comunque previsto che il Ministero verifichi la coerenza dell'utilizzo dei fondi rispetto alle norme e agli atti di programmazione. Le eventuali somme non rendicontate relative alla seconda annualità precedente devono essere comunque dichiarate prima della successiva erogazione.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinvia dal 2024 al 2027, la decorrenza dell'applicazione al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale della disciplina di rendicontazione contenuta nell'articolo modificato, al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli Ambiti Territoriali Sociali per l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, reca un rinvio dal 2024 al 2027 dell'applicazione delle norme di rendicontazione previste dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 in relazione al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. In proposito, in ragione del carattere ordinamentale della norma e dell'assenza di effetti finanziari ascritti originariamente alla disposizione modificata, non si formulano osservazioni.*

Articolo 5-bis

(Partecipazione dell'INAIL alla costituzione di soggetti no profit)

Normativa vigente

L'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 autorizza la Fondazione Enea Tech e Biomedical (Fondazione) a operare nei seguenti settori:

- nella ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico;
- nel campo dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza.

Viene inoltre disposto che, quando opera nel secondo settore, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *no profit* partecipato dalla stessa Regione (comma 1). Le norme, inoltre, aggiungono la ricerca in entrambi i settori tra le finalità cui sono destinate le risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (comma 2). In aggiunta, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori sopra menzionati, disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività negli stessi settori, agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati (comma 3). Le norme, infine, dispongono che la Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *no profit* per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3 (comma 4).

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, inserendo il comma 4-bis all'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, consente all'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, di partecipare alla costituzione dei soggetti *no profit* per la acquisizione e gestione di complessi aziendali operanti nel settore della ricerca nel campo biomedico e dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza, la cui vendita è disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria.

La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame in Senato, aggiungendo il comma 4-bis all'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, consente all'INAIL di partecipare alla costituzione di enti *no profit* per acquisire e gestire complessi aziendali operanti nella ricerca biomedica e nei servizi sanitari di alta specializzazione, messi in vendita nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria.*

Si ricorda che l'articolo 11-ter, comma 4, prevede la medesima facoltà per la Regione Lazio, e che a tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

In proposito, in assenza di una relazione tecnica e di una clausola di invarianza finanziaria a corredo della norma in esame, appare necessario

che il Governo fornisca elementi informativi volti ad escludere che la partecipazione dell'INAIL – Istituto rientrante nel perimetro delle pubbliche amministrazioni - alla costituzione dei suddetti enti no profit determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 6

(Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) riconosce alle lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, a decorrere dall'anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023⁶². L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal successivo comma 220, riguardo alla misura del predetto esonero. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Il prospetto riepilogativo ascriveva alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁶² Secondo l'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023, infatti, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|---|---------------------------|-------|-------|------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | |
| Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | | |
| Minori entrate contributive | | | | | | | | | |
| Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli - prestazione | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Maggiori entrate tributarie | | | | | | | | | |
| Risorse da destinare ad interventi di decontribuzione a favore delle lavoratrici madri di due o più figli – effetti fiscali | 62,0 | 88,0 | 76,0 | 62,0 | 88,0 | 76,0 | 62,0 | 88,0 | 76,0 |

Le norme modificano l'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, spostando dal 2025 al 2026 la decorrenza dell'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri (comma 1).

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, come modificato dalla presente disposizione, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici

madri autonome, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme non rilevano ai fini ISEE. L'INPS provvede alle attività derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Ai relativi oneri, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi del successivo articolo 20 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Soppressione anno 2025 esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti, di cui all'art.1, c. 219, della L. 207/2024 – prestazione (comma 1) | 300,0 | | | | | | | | | | | |
| Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (comma 3) | | 13,0 | | | | 13,0 | | | | 13,0 | | |
| Maggiori entrate contributive | | | | | | | | | | | | |
| Soppressione anno 2025 esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti, di cui all'art.1, c. 219, della L. 207/2024 – prestazione (comma 1) | | | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | |
| Minori entrate tributarie | | | | | | | | | | | | |
| Soppressione anno 2025 esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti, di cui all'art.1, c. 219, della L. 207/2024 – effetti fiscali (comma 1) | 62,0 | 13,0 | | | 62,0 | 13,0 | | | 62,0 | 13,0 | | |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riconoscimento somma 40 euro mensili per ogni mensilità di contribuzione effettiva derivante da attività di lavoro per madri lavoratrici (comma 2) | 418,0 | | | | 418,0 | | | | 418,0 | | | |

La **relazione tecnica** ricorda che, per quanto riguarda il comma 1, la disposizione è finalizzata a posticipare al 2026 l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio

2025). Dalla disposizione conseguono, sulla base della relazione tecnica relativa alla norma in esame, per l'anno 2025, maggiori entrate contributive per 300 milioni di euro (minori spese di pari ammontare per il SNF) e minori entrate fiscali per 62 milioni di euro per l'anno 2025 e per 13 milioni di euro per l'anno 2026.

Si rammenta che l'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2025 ha previsto a partire dall'anno 2025 un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Riguardo al comma 2, la disposizione, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, prevede per il 2025, per la medesima platea di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell'anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno. La somma, esente da contribuzione e imposte, non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari della disposizione, tenendo conto delle platee considerate, in media pari a 695 mila lavoratrici dipendenti e circa 175 mila lavoratrici autonome, e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 480 euro, si determina una spesa complessiva di 418 milioni di euro per l'anno 2025. Pertanto, dalla disposizione deriva un maggiore onere valutato in 418 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 3 disciplina la copertura, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame posticipano al 2026 l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, che dispone in favore di lavoratrici madri - diverse dalle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato -, con due o più figli, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, ove le stesse risultino titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Per l'anno 2025, alle suddette lavoratrici, viene invece riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. L'INPS provvede alle attività derivanti dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai relativi oneri, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede in parte con le maggiori entrate contributive derivanti dal posticipo della decontribuzione al 2026, in parte con la riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva e in parte ai sensi del successivo articolo 20.

Al riguardo, considerato che gli oneri quantificati, come emerge dal prospetto riempitivo sono comprensivi degli effetti fiscali indotti derivanti dalla soppressione dell'esonero contributivo per le lavoratrici dipendenti e dalla conseguente rivalutazione della base imponibile del datore di lavoro, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2025 e a 13 milioni di euro per l'anno 2026, appare necessario un chiarimento in merito ai criteri utilizzati per la quantificazione di tali minori entrate.

Per quanto riguarda invece la quantificazione dell'onere derivante dalla corresponsione di 480 euro pro capite, si osserva che la RT fornisce la platea potenziale stimata (870.000 lavoratrici, di cui 695 mila dipendenti e circa 175 mila lavoratrici autonome), senza tuttavia fornire gli elementi informativi sottostanti alla definizione della platea stessa. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente il comma 3 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, che prevede il differimento al 2026 del parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le

lavoratrici dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, e per le lavoratrici autonome madri di due o più figli;

- quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022;

- quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20 del provvedimento in esame.

Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, fermo quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si prede atto che l'importo indicato dalla disposizione in esame corrisponde a quello delle maggiori entrate contributive ascritte al comma 1 dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca, nell'ambito del bilancio triennale 2025-2027, una dotazione iniziale per l'anno 2026 pari a euro 290.335.000. Al riguardo, occorre acquisire una assicurazione da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell'annualità considerata, senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva.

Quanto alla terza modalità di copertura finanziaria, si rinvia alle osservazioni riferite all'articolo 20 del provvedimento.

Articolo 6-bis

(Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 attribuisce, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite

di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁶³, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti dell'apposito monitoraggio. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Il beneficio è riconosciuto entro specifici limiti di spesa, cui sono collegati un monitoraggio dei maggiori oneri e un meccanismo di salvaguardia dei suddetti limiti.

Si ricorda che la Circolare INPS n. 60 del 2025 chiarisce che per “asili nido pubblici” si intendono le strutture educative gestite da amministrazioni pubbliche, destinate ai bambini fino al compimento dei tre anni di età, disciplinata dal legislatore nazionale, regionale e locale che definisce i principi generali e le modalità di gestione, ammissione e funzionamento delle strutture.

Per “asili nido privati autorizzati”⁶⁴ si intendono le strutture in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte della Regione o Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità, previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che la struttura deve essere in possesso del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'Ente locale competente alla verifica degli elementi necessari allo svolgimento del servizio educativo, quali la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi, il rapporto tra numero di bambini ed educatori ecc.), a prescindere quindi dalla mera denominazione della struttura.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all'infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi *baby*, pre-scuola, postscuola, campi estivi, *baby parking*, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido⁶⁵.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato⁶⁶ - prevedono che l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreti nel

⁶³ , Su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

⁶⁴ La Circolare INPS n. 27 del 2020 specificava che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

⁶⁵ La definizione degli istituti esclusi conferma quasi integralmente quella specificata dalla suddetta Circolare INPS n. 27 del 2020, che non citava espressamente i servizi integrativi postscuola.

⁶⁶ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0.2.

senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), numeri 1) e 3), del decreto-legislativo n. 65 del 2017, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (comma 1).

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legislativo n. 65 del 2017 articola i servizi educativi per l'infanzia in:

- a) nidi e micronidi, che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;
- b) sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
- c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:
 1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
 2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
 3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.

Si prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui al suddetto articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare (comma 2).

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano un’interpretazione autentica all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativo all’erogazione di un buono, di importo variabile a seconda dei diversi requisiti richiesti, per la frequenza di asili nido pubblici e privati. In particolare, si prevede che il suddetto comma 355, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreti nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1) e 3), del decreto-legislativo n. 65 del 2017, pubblici e privati, in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Pertanto, risultano esclusi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del decreto-legislativo n. 65 del 2017, i centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile.*

Al riguardo, si osserva che la Circolare INPS n. 60 del 2025 non fa riferimento alle definizioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto-legislativo n. 65 del 2017, richiamate dalle disposizioni in esame. Ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la platea degli istituti esclusi dall’interpretazione autentica recata dalle disposizioni in esame. Se infatti la platea complessiva dovesse risultare ridotta (o viceversa incrementata) a seguito delle modifiche, ciò comporterebbe – dato il loro carattere retroattivo – la possibilità di recuperare l’importo erogato per benefici concessi in base a criteri non più vigenti oppure, al contrario, la possibile erogazione di bonus precedentemente negati, con effetti sui saldi di finanza pubblica.

Non vi sono invece osservazioni da formulare riguardo al comma 2, che consente alle domande per accedere ai benefici di cui al suddetto articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 di produrre effetti anche per gli anni successivi, previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare, atteso il carattere ordinamentale della disposizioni e tenuto conto che il beneficio è corrisposto nell’ambito di specifici limiti di spesa, presidiati da apposito meccanismo di salvaguardia.

Articolo 6-ter

(Incremento del Fondo di garanzia per la prima casa)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 48, della legge n. 147 del 2013, ha istituito il Sistema nazionale di garanzia. La lettera c) del citato comma, prevede

che faccia parte del Sistema nazionale di garanzia anche il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale per acquisti di immobili o ristrutturazione da parte di determinati soggetti; gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2025, il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso CONSAP ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Si ricorda che l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, ha istituito, presso il Ministero dell'economia, un Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, attivabile "a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile".

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁶⁷.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2025, il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.*

Al riguardo, pur considerato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, sarebbe opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito ai dati utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere.

Per quanto riguarda la mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, si rammenta che nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020 il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all'iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l'impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né nel *quando*.

⁶⁷ Di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 6-ter provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo di garanzia prima casa, disposto dal comma 1 del medesimo articolo, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la società Consap S.p.a. ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014.

In proposito si ricorda che il citato comma 4 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato sui debiti delle pubbliche amministrazioni, cui sono state attribuite risorse in misura pari a 150 milioni di euro. Con il decreto Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 la società Consap S.p.a. è stata individuata quale soggetto gestore del Fondo stesso.

Al riguardo, si rappresenta che dal bilancio d'esercizio 2024 della predetta società risulta che, dall'avvio dell'attività sono state liquidate posizioni, a valere sul predetto Fondo, per complessivi 73,9 milioni di euro. Si segnala, inoltre, che dalla Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello stato 2024 risulta una giacenza finale sul medesimo Fondo, sulla base dei dati comunicati dal gestore, pari a circa 82 milioni di euro.

Tanto premesso, preso atto della disponibilità delle risorse poste a copertura, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'adeguatezza delle rimanenti risorse a garantire l'operatività del Fondo.

Si segnala, inoltre, che la disposizione in esame provvede alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006. In proposito, nel ricordare che il Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, si fa presente che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7593 risulta una disponibilità, per l'anno in corso, pari a circa 200 milioni di euro.

Al riguardo, posto che la compensazione degli effetti finanziari è espressamente riferita al solo indebitamento, appare utile una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che alle somme disponibili presso la società Consap S.p.a. siano ascritti identici effetti in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, fermo restando che la riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, determina effetti anche in termini di fabbisogno.

Articolo 6-quater
(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008)

La norma dispone che l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 - che prevede che la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro recata dal medesimo decreto legislativo si applichi nei riguardi delle cooperative sociali⁶⁸ e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile⁶⁹ tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività - si interpreta nel senso che, nei riguardi dei medesimi summenzionati soggetti, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possano in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per quanto concerne la titolarità dei relativi obblighi di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, prescritti dall'articolo 18 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 (comma 1).

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma reca l'interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prescrive che la relativa disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trovi applicazione con riguardo alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (inclusi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del fuoco), alla luce delle specificità delle rispettive attività. In particolare, tale disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento ai medesimi summenzionati soggetti, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possano in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per quanto concerne la titolarità degli obblighi di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, prescritti in tal caso dall'articolo 18 del richiamato decreto legislativo (comma 1).*

Al riguardo, stante la portata retroattiva della norma di interpretazione autentica in esame, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito a eventuali contenziosi in corso al fine di escludere profili di carattere finanziario derivanti dalla norma medesima.

⁶⁸ Di cui alla legge n. 381 del 1991.

⁶⁹ Ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

Normativa vigente

Il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici è stato fissato al livello del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dal 2014, dall'articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

L'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 ha introdotto il meccanismo di ripiano (*payback*) in caso di superamento del tetto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

In particolare, l'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 dispone che, limitatamente al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile, e che le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico entro il 30 aprile 2023.

Con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022 è stato certificato lo sfioramento del tetto di spesa per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro.

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023 ha previsto l'istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 1.085 milioni di euro, il 52 per cento del totale del *payback*, da versare alle Regioni e alle province autonome come ripiano, anche in relazione ai numerosi contenziosi attivati dalle aziende fornitrici. Secondo il medesimo articolo 8, comma 3, le aziende fornitrici che non hanno attivato contenzioso o intendono abbandonare i ricorsi, versano la restante quota, pari al 48 per cento del ripiano a loro carico, entro il 30 novembre 2023. L'importo residuo a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, relativo al quadriennio 2015-2018, è quindi attualmente pari a circa 1.000 milioni di euro.

Le norme stabiliscono che, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, si considerano assolti se, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, viene versato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.

L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017

e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine del predetto accertamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso⁷⁰. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 (comma 1).

Il quinto e il sesto periodo dell'articolo 9-ter, comma 9-bis, prevedono che, nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo di ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Le norme prevedono altresì che, alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, sono riconosciuti gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1, in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1-bis). Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono

⁷⁰ Periodo introdotto con l'emendamento 7.9 (testo 2) nel corso dell'esame al Senato.

stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* (comma 1-*ter*).⁷¹

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1 (comma 2).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (comma 3).

A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al decreto in esame, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022⁷². L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 (comma 4).

Le norme, inoltre, consentono, per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, alle piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del predetto obbligo di richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo già costituito presso il Mediocredito Centrale Spa (Fondo finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) (comma 4-*bis*)⁷³.

In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025 (comma 5).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in materia di governo del settore dei

⁷¹ I commi 1-*bis* e 1-*ter* sono stati introdotti con l'emendamento 7.14 nel corso dell'esame al Senato.

⁷² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022.

⁷³ Comma inserito con l'emendamento 7.20 (testo 2) nel corso dell'esame al Senato.

dispositivi medici, per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse del Fondo per il governo dei dispositivi medici destinate all’AGENAS, previste dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024 (comma 6).

Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell’articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione della quota residua di <i>payback</i> a carico delle imprese fornitrici relativa alla spesa per dispositivi medici degli anni 2015-2018 (comma 1) | | | | | | | | | 480,0 | | | |
| Istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici (comma 3) | 360,0 | | | | | | | | | | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Utilizzo della quota del Fondo per il Governo dei dispositivi medici, di cui all'art. 28, c. 1, del D.Lgs. 137/2022, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute (comma 7) | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | |
| Compensazione, all'interno dei bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, della riduzione della quota di <i>payback</i> a carico delle imprese fornitrici non coperta dal fondo di cui al c. 3 (comma 7) | | | | | 120,0 | | | | 120,0 | | | |
| Minori entrate extratributarie | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione della quota residua di <i>payback</i> a carico delle imprese fornitrici relativa alla spesa per dispositivi medici degli anni 2015-2018 (comma 1) | | | | | 480,0 | | | | | | | |

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, evidenzia che la disposizione è diretta a consentire la chiusura delle procedure per il riconoscimento alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano della quota di *payback* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. In proposito, la RT fa presente che, ai sensi della vigente normativa, l'importo complessivo che le Aziende fornitrici di dispositivi medici erano chiamate a erogare alle regioni e province autonome a titolo di *payback*, come determinato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, risultava pari a circa 2.085 milioni di euro. Anche in relazione al rilevante contenzioso attivato dalle Aziende fornitrici di dispositivi medici, per effetto del quale alle regioni e alle province autonome non sono state erogate le risorse loro spettanti, l'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo statale, con una dotazione pari a 1.085 milioni di euro, il 52 per cento del totale del *payback*. Le risorse del Fondo sono state versate alle regioni e alle province autonome nel corso dell'anno 2023. Il citato articolo 8 ha conseguentemente disposto la riduzione dell'onere a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, nell'importo residuo di circa 1.000 milioni di euro, che tuttavia allo stato non è stato erogato, anche in relazione al protrarsi del suddetto contenzioso. Ora con la disposizione in argomento, rispetto ai richiamati circa 1.000 milioni di euro si prevede:

a) che le aziende siano chiamate a versare una quota ulteriormente ridotta, pari al 25 per cento dell'importo originario, in valore assoluto pari a circa 520 milioni di euro;

b) un ulteriore intervento statale per 360 milioni di euro, tramite l'istituzione di un Fondo, le cui risorse sono da erogare alle regioni e alle province autonome.

In tali termini, le regioni e le province autonome sono chiamate a farsi carico dei residui 120 milioni di euro, pari a circa il 5,8 per cento dell'importo complessivo, all'interno degli equilibri dei propri bilanci sanitari.

La disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto del sottosettore delle amministrazioni locali, e in particolare sulla spesa degli enti sanitari locali, in quanto le relative iscrizioni contabili del *payback* sono già state registrate nei conti nazionali, a diminuzione della spesa sanitaria, principalmente nell'anno 2022, in relazione alle iscrizioni operate dalle regioni e dalle province autonome sul Conto economico 2022, come verificate puntualmente dai competenti Tavoli tecnici di monitoraggio a partire dal mese di luglio del 2023 sui conti di Consuntivo 2022. Tuttavia, l'ulteriore riduzione del contributo a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, pari a 480 milioni, determina minori entrate in termini fabbisogno e, configurandosi come un trasferimento a favore delle stesse aziende, maggiore spesa in termini di indebitamento della PA. Come sopra indicato, una quota dell'effetto complessivo in termini di fabbisogno e indebitamento è sterilizzata da un contributo agli equilibri di finanza

pubblica, per 120 milioni, a carico dei bilanci sanitari regionali. Il peggioramento netto in termini di fabbisogno e indebitamento è dunque pari a 360 milioni, corrispondenti allo stanziamento del Fondo istituito dal comma 3, che di fatto pone a carico del sottosettore delle amministrazioni centrali il 75 per cento dell'effetto complessivo della norma.

La relazione tecnica illustra poi nel dettaglio il contenuto del testo iniziale dell'articolo:

- la disposizione al comma 1 disciplina il pagamento, in favore delle regioni e delle province autonome, dell'importo ridotto da parte delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, in misura pari al 25 per cento della quota indicata nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. La disposizione, inoltre, in caso di mancata erogazione della quota ridotta, conferma l'obbligo per le regioni e province autonome di compensare il credito maturato con le aziende inadempienti, con i debiti derivanti dall'acquisto di nuovi dispositivi.
- Il comma 2 prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale versamento degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ovvero il recupero delle somme tramite l'applicazione della prevista compensazione tra debiti e crediti.
- il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il citato Fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025.
- il comma 4 disciplina il riparto del Fondo e le modalità di erogazione dello stesso rinviando all'Allegato 3 del decreto in esame. La disposizione di cui al comma 4, precisa la RT, è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
- Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome operino le sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025, a seguito di quanto previsto dai commi precedenti, tenendo conto anche delle iscrizioni contabili prudenziali eventualmente effettuate nei bilanci sanitari pregressi anche in ragione del contenzioso in essere.
- Il comma 6 prevede un rafforzamento della *governance* del settore dei dispositivi medici, richiamando la normativa già introdotta dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e disponendo che per le attività richiamate dalle predette norme il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando anche le risorse già previste per finalità analoghe dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.

- Infine, con il comma 7 si dispone la copertura dell'onere, derivante dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, di 360 milioni di euro per l'anno 2025. In particolare, per 350 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 20 e per i restanti 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota del Fondo per il Governo dei dispositivi medici di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute. L'utilizzo dei suddetti 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2025, afferma la RT, non compromette le attività per il governo dei dispositivi medici, ai quali le risorse erano destinate, tenuto conto del ritardo dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal richiamato decreto ministeriale del 29 dicembre 2023.

Si ricorda infine che i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 4-*bis* dell'articolo in esame, introdotti nel corso dell'esame al Senato, non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono una riduzione dell'importo che le aziende fornitrici di dispositivi medici devono versare per il ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativo al periodo 2015-2018. In particolare, la quota a carico di tali aziende si riduce dal 48 per cento - come stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023⁷⁴ - al 25 per cento dell'importo complessivamente dovuto. Si tratta di una diminuzione della somma dovuta da circa 1.000 milioni di euro a circa 520 milioni di euro. I restanti 480 milioni di euro sono ripartiti tra le Regioni e le province autonome, che operano le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025 (120 milioni di euro), e le amministrazioni centrali tramite l'istituzione di un Fondo (360 milioni di euro).

Le norme prevedono altresì che alle aziende che hanno versato il 48 per cento degli importi richiesti per il ripiano della spesa dei dispositivi medici è riconosciuta, in detrazione, la quota eccedente il 25 per cento, da scontare su eventuali somme dovute per anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene inoltre consentito alle piccole e medie imprese tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici di accedere, previa valutazione del merito creditizio, a finanziamenti garantiti dal Fondo presso il Mediocredito Centrale, nel rispetto delle condizioni e delle risorse previste dalla normativa vigente.

⁷⁴ L'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 istituisce contestualmente un Fondo a compensazione del restante 52 per cento non più dovuto dalle aziende alle Regioni e province Autonome.

In proposito, si rileva che, come risulta dalla relazione tecnica, una quota dell'effetto complessivo in termini di fabbisogno e indebitamento della norma in esame è sterilizzata “da un contributo agli equilibri di finanza pubblica, per 120 milioni, a carico dei bilanci sanitari regionali”⁷⁵ senza tuttavia che la norma in esame preveda espressamente tale contributo a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, posto che la norma medesima si limita a stabilire che, in relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, i predetti enti operano “le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025”. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo, da un lato, fornisca un chiarimento in merito a tale aspetto che sembrerebbe imporre a carico delle regioni e province autonome, come risulta dal prospetto riepilogativo degli oneri, una riduzione della spesa corrente, pari a 120 milioni nell'anno 2025, come contributo agli equilibri di finanza, senza per altro prevedere alcun criterio di ripartizione dell'onere tra gli enti interessati, e, dall'altro, assicuri che i bilanci dei predetti enti siano in grado di sostenere l'onere posto a loro carico.

Si evidenzia inoltre che il riconoscimento del credito eccedente il 25 per cento, da utilizzare in compensazione, potrebbe determinare minori entrate per le Regioni e le Province autonome per effetto del trascinamento agli esercizi futuri della quota eccedente il 25 per cento già versata, per un ammontare complessivo che comunque non supererebbe i 480 milioni di euro. In merito a un eventuale modifica nel profilo temporale delle minori entrate da scontare sui tendenziali di finanza pubblica appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alla previsione di finanziamenti per le PMI dal Fondo presso il Mediocredito Centrale, si ricorda che la stessa possibilità è già prevista dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2023 per le piccole e medie imprese, che avevano aderito alla procedura di ripiano, nella misura del 48 per cento del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, disposta al comma 3 dal medesimo articolo 8. In proposito, considerato che il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, opera entro il limite massimo di impegni fissato annualmente dalla legge di bilancio e che, alla disposizione di cui dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2023, non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 7 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli

⁷⁵ La relazione tecnica precisa altresì che “in tali termini, le regioni e le province autonome sono chiamate a farsi carico dei residui 120 milioni di euro, pari a circa il 5,8 per cento dell'importo complessivo, all'interno degli equilibri dei propri bilanci sanitari”.

effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3 del medesimo articolo 7, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda con le seguenti modalità:

- quanto a 350 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 20;

- quanto ai restanti 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo della quota del Fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, si rinvia alle osservazioni riferite all'articolo 20 del provvedimento.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per il governo dei dispositivi medici, istituito dal predetto articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, è alimentato da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici. Il predetto Fondo è altresì alimentato con le medesime modalità, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2022, anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Il Fondo è iscritto sul capitolo 3147 dello stato di previsione del Ministero della salute e, secondo quanto risulta dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2025, attualmente all'esame della Camera, in ragione delle variazioni apportate in dipendenza da atti amministrativi, reca una dotazione per l'esercizio in corso pari a circa 38,3 milioni di euro.

Tanto premesso, si fa presente che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato un importo corrispondente alla quota del Fondo utilizzata con finalità di copertura finanziaria dalla disposizione in esame. Si prende atto, infine, che la relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge rappresenta che l'utilizzo dei predetti 10 milioni di euro, limitatamente all'anno in corso, non è suscettibile di compromettere le attività per il governo dei dispositivi medici ai quali le risorse erano destinate, tenuto conto del ritardo dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, che disciplina i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici.

Articolo 8

(Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

Le norme differiscono dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta "Sugar Tax"), recate dall'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge n. 160 del 2019.

Si rammenta che l'articolo 1, commi 661-667 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha istituito la cosiddetta *sugar tax* sul consumo delle bevande analcoliche. La relazione tecnica allegata alla legge n. 160 del 2019 stimava che l'introduzione dell'imposta avrebbe determinato maggiori entrate a titolo di imposta di consumo per l'anno 2020 pari a 58,5 milioni di euro (ipotizzando l'entrata in vigore dell'imposta dal 1° ottobre 2020) e a regime a decorrere dal 2021 pari a 350,8 milioni di euro annui. A fronte di queste maggiori entrate erano scontate minori entrate a titolo di imposte dirette e Irap.

Le citate disposizioni sono state oggetto di numerosi interventi normativi che hanno differito l'entrata in vigore della *sugar tax*. Tra gli ultimi differimenti si rammenta l'articolo 1, comma 44, lettera *b*), della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha differito l'entrata dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, determinando minori entrate per l'imposta di consumo pari a 183 milioni di euro per l'anno 2024. Inoltre, la RT ha quantificato minori entrate per 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 sempre a titolo di imposta di consumo (oltre agli effetti indotti su IRPEF, IRES e IRAP). Con l'articolo 9-bis, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 39 del 2024 la data di efficacia delle disposizioni in commento è stata ulteriormente differita dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025. La relazione tecnica di passaggio⁷⁶ ha quantificato minori entrate per l'imposta di consumo pari a 139 milioni di euro per l'anno 2024 e 199 milioni di euro per l'anno 2025. Sono stati inoltre stimati gli effetti fiscali indotti su IRPEF, IRES e IRAP in termini di maggiori entrate per gli anni 2025 e 2026 e minori entrate per l'anno 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Minori entrate tributaria | | | | | | | | | | | | |

⁷⁶ Allegata al resoconto della Commissione V (Bilancio) della seduta del 21 maggio 2024.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – imposta di consumo | 142,0 | 29,0 | 1,0 | 1,0 | 142,0 | 29,0 | 1,0 | 1,0 | 142,0 | 29,0 | 1,0 | 1,0 |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRES | | | 4,5 | | | | 4,5 | | | | 4,5 | |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRPEF | | | 4,5 | | | | 4,5 | | | | 4,5 | |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRAP | | | | | | | 2,7 | | | | 2,7 | |
| Maggiori entrate tributaria | | | | | | | | | | | | |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRES | | 19,9 | | | | 19,9 | | | | 19,9 | | |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRPEF | | 19,9 | | | | 19,9 | | | | 19,9 | | |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRAP | | | | | | 10,5 | | | | 10,5 | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRAP | | 10,5 | | | | | | | | | | |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Differimento al 1° gennaio 2026 <i>sugar tax</i> – IRAP | | | 2,7 | | | | | | | | | |

La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari differenziali (rispetto alla legislazione vigente) della disposizione in esame:

(milioni di euro)

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| <i>Imposta di consumo</i> | -142,0 | -29,0 | -1,0 | -1,0 |
| <i>IRES</i> | 0,0 | 19,9 | -4,5 | 0,0 |
| <i>IRPEF</i> | 0,0 | 19,9 | -4,5 | 0,0 |
| <i>IRAP</i> | 0,0 | 10,5 | -2,7 | 0,0 |
| Totale | -142,0 | 21,3 | -12,7 | -1,0 |

La RT afferma che la stima è ottenuta utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria (articolo 1, commi 661-676 della legge n. 160 del 2019) ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, tenuto conto dei dati aggiornati relativi ai consumi di bevande edulcorate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta "Sugar Tax").

La relazione tecnica stima gli effetti finanziari del differimento in esame utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria (articolo 1, commi da 661 a 676 della legge n. 160 del 2019) ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, tenuto conto dei dati aggiornati relativi ai consumi di bevande edulcorate.

La RT stima minori entrate a titolo di imposta di consumo di circa 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 29 milioni di euro per l'anno 2026. Sono inoltre quantificati gli effetti fiscali indotti su IRES, IRPEF e IRAP in termini di maggiori entrate per l'anno 2026 e minori entrate per l'anno 2027.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa la quantificazione degli effetti finanziari relativi agli effetti fiscali indotti in termini di IRES, IRPEF e IRAP solo per l'anno 2027 e non anche per i due anni successivi come invece avvenuto in occasione dei precedenti differimenti.

Inoltre, con riguardo alla riduzione delle entrate da imposta di consumo scontata per gli anni 2027 e 2028 pari ad 1 milione di euro annuo andrebbero fornite informazioni di dettaglio circa la riduzione del gettito in questione, dal momento che a decorrere dal 2027 dovrebbe trovare applicazione la norma originaria che ha istituito la sugar tax.

Pertanto, con riferimento alla norma in esame, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi circa l'entità del gettito atteso alla luce dei nuovi dati di consumo, anche in considerazione del fatto che la revisione del gettito potrebbe essere dovuta all'utilizzo dei dati aggiornati relativi ai consumi di bevande edulcorate.

Articolo 9

(Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)

Normativa vigente. Si rammenta che gli articoli 36-40 del decreto-legge n. 41 del 1995 disciplinano il “regime del margine”⁷⁷ che consiste in una particolare modalità di determinazione della base imponibile IVA, in base alla quale viene assoggettato ad imposta il solo utile lordo realizzato dal rivenditore ossia il margine (differenza) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto maggiorato delle spese di riparazione⁷⁸.

Tale regime è obbligatorio (articolo 36, comma 1) per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

La tabella allegata al citato decreto riporta l'elenco degli oggetti in argomento sui quali si applica il regime del margine:

- oggetti d'arte (lettera *a*));
- oggetti da collezione (lettera *b*));
- oggetti di antiquariato (lettera *c*)).

Il regime del margine è opzionale (articolo 36, comma 2) per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

In base alla **normativa previgente**, le aliquote IVA che devono essere applicate al margine netto sono quelle ordinarie al 22 per cento, salvo che in due casi, per cui è prevista un'aliquota speciale del 10 per cento (numero 127-*septiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al d. P. R. n. 633 del 1972)⁷⁹:

- importazione d'oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;
- cessioni di oggetti d'arte effettuati dagli autori.

Le norme riducono l'aliquota IVA al 5 per cento da applicare alla compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a condizione che non si applichi il regime del margine.

⁷⁷ La ratio del particolare regime è quello di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione connessi al commercio da parte di soggetti passivi di imposta di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o da collezione acquistati presso privati o presso soggetti che non hanno potuto detrarre la relativa imposta sui quali pertanto questa è stata già assolta in via definitiva (Circ. Agenzia delle entrate 22 giugno n. 177 del 1995).

⁷⁸ L'imponibile ai fini IVA nel regime del margine può essere determinato a seconda della fattispecie con tre metodi: analitico, forfetario o globale. L'applicazione del metodo analitico non consente la compensazione tra margini positivi e negativi. Diversamente tale possibilità è prevista nel caso di applicazione del metodo globale. In caso di applicazione del metodo forfetario non può emergere un margine negativo.

⁷⁹ L'applicazione dell'aliquota agevolata al 10 o

A tal fine alla tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 nella parte II-*bis* (aliquota IVA al 5 per cento) viene inserito il numero 1-*novies* avente ad oggetto la compravendita degli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) della tabella allegata al decreto-legge n. 41 del 1995. Sono contestualmente abrogate le norme che prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento alle importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato, nonché per gli oggetti d'arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (numero 127-*septiesdecies* alla citata Tabella A parte III e articolo 39 del decreto-legge n. 41 del 1992) [comma 2 e comma 1, lettera *b*)].

Inoltre, le norme intervenendo sul comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1992, introducono una condizione all'applicabilità del citato regime del margine, in base alla quale i soggetti che esercitano il commercio di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione possono applicare il predetto regime a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta ai medesimi beni ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.

In sostanza con l'articolo in esame, viene introdotto per le cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione un meccanismo di alternatività tra regime del margine (ad aliquota ordinaria al 22 per cento) ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento).

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge in esame, al quale si rinvia.

La relazione illustrativa precisa che la norma risulta in linea con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542 per quanto riguarda le aliquote IVA ridotte che ha abrogato l'articolo 103 della direttiva IVA e ha previsto che gli Stati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei limiti previsti dalla direttiva medesima, possono applicare aliquote IVA ridotte alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato [articolo 3, par. 1 della direttiva (UE) 2022/542; punto 26) dell'Allegato III]; le aliquote ridotte non si applicano alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato cui si applica il regime speciale per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui al titolo XII, capo 4 (articolo 98-*bis* della citata direttiva IVA).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Minori entrate tributarie | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione IVA al 5% sull'intero imponibile per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione | 4,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 4,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 4,9 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

La relazione tecnica stima una perdita di gettito IVA di circa 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 (considerata l'entrata in vigore della disposizione) e di 8,4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2026.

La RT rammenta che la disposizione riduce l'aliquota dal 22 per cento al 5 per cento:

- sulle cessioni che rientrano nel regime del margine applicabile su opzione, (di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41), di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato importati ovvero acquistati direttamente dagli autori, dai loro eredi o legatari. La RT precisa che le cessioni aventi ad oggetti i beni sopra richiamati operano nel regime del margine e pertanto, in base alla legislazione previgente, con l'applicazione dell'aliquota del 22 per cento).
- per tutte le altre cessioni degli stessi beni che non rientrano nel regime del margine obbligatorio (di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995).

La RT stima la perdita di gettito IVA derivante dall'applicazione del 5 per cento sull'intero imponibile delle cessioni anziché dell'aliquota ordinaria al 22 per cento sul margine.

La RT, ai fini della stima, considera i seguenti dati reperiti presso gli operatori di settore (gallerie d'arte e antiquari):

- fatturato complessivo relativo al 2023 di circa 600 milioni di euro per le gallerie d'arte e di circa 335 milioni per gli antiquari;
- le cessioni dei beni interessati sono prevalentemente rappresentate da esportazioni (non imponibili ai fini IVA), rispettivamente pari a circa il 70 per cento per le gallerie d'arte e pari al 67 per cento per gli antiquari. Pertanto, la quota di fatturato soggetta ad IVA rappresenta circa il 30 per cento per le gallerie d'arte e circa 1/3 per gli antiquari;
- quota di fatturato che rientra nel regime del margine su opzione pari al 40 per cento per le gallerie d'arte e il 10 per cento per gli antiquari;

- il marginale medio riscontrato è circa il 30 per cento del valore delle cessioni per entrambe le categorie di soggetti;
- che le cessioni che non rientrano nel regime del margine obbligatorio rappresentano per le gallerie d'arte e per gli antiquari rispettivamente circa il 20 e il 5 per cento della quota di fatturato soggetta ad IVA.

Sulla base dei dati sopra riportati, la RT stima i seguenti effetti di perdita di gettito:

- di circa 1,4 milioni di euro su base annua con riferimento alle cessioni che rientrano nel regime del margine su opzione, applicando la differenza tra la legislazione proposta (aliquota IVA al 5 per cento sull'intero imponibile) e quella vigente (aliquota IVA al 22 per cento sul margine);
- di circa 7,0 milioni di euro su base annua sulle altre cessioni, non rientranti nel regime del margine obbligatorio, per le quali si ha la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono per le cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione un meccanismo di alternatività tra regime del margine (ad aliquota ordinaria al 22 per cento agevolata al 10 per cento, applicata al solo utile lordo) ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento).

Si rammenta che in base alla legislazione previgente, alle cessioni di oggetti d'arte si applica l'aliquota IVA ordinaria al 22 per cento, salvo che per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché per gli oggetti d'arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari per le quali è prevista l'aliquota agevolata al 10 per cento.

Le norme, pertanto, riducono l'aliquota IVA (dal 22 per cento o dal 10 per cento a seconda dei casi) al 5 per cento da applicare alla compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a condizione che non si applichi il regime del margine. Inoltre, la possibilità di optare per il regime del margine (per i soggetti che esercitano il commercio di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati o rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari) è consentita solo a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta ai medesimi beni ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.

La RT stima la perdita di gettito IVA di circa 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 (considerata l'entrata in vigore della disposizione) e di 8,4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2026, derivante dall'applicazione del 5 per cento sull'intero imponibile delle cessioni anziché dell'aliquota ordinaria al 22 per cento sul margine.

In particolare, la RT, sulla base dei dati reperiti presso gli operatori di settore quali gallerie d'arte e antiquari e applicando determinate ipotesi di comportamento degli operatori, stima le seguenti minori entrate IVA:

- circa 1,4 milioni di euro su base annua con riferimento alle cessioni che rientrano nel regime del margine su opzione, applicando la differenza tra la legislazione proposta (aliquota IVA al 5 per cento sull'intero imponibile) e quella vigente (aliquota IVA al 22 per cento sul margine);
- circa 7,0 milioni di euro su base annua sulle altre cessioni, non rientranti nel regime del margine obbligatorio, per le quali si ha la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento.

In primo luogo, si evidenzia che sulla base dei dati e delle ipotesi adottate dalla RT la quantificazione delle minori entrate IVA risulta verificabile. Tuttavia, andrebbe acquisito un chiarimento circa l'utilizzo della sola aliquota al 22 per cento ai fini della stima con particolare riferimento alle cessioni che rientrano nel regime del margine su opzione, dal momento che, in base alla legislazione previgente, a tali cessioni dovrebbe applicarsi l'aliquota agevolata al 10 per cento (come previsto dal numero 127-septiesdecies della Tabella A parte III e articolo 39 del decreto-legge n. 41 del 1992, ora abrogati dall'articolo in esame). Pertanto, la scelta di utilizzare l'aliquota al 22 per cento in luogo dell'aliquota al 10 per cento per questa particolare categoria di cessioni ai fini della stima della perdita di gettito IVA sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

In proposito si rammenta che la relazione illustrativa descrivendo la normativa nazionale vigente afferma che la stessa prevede "l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato, nonché per gli oggetti d'arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (numero 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al d. P. R. n. 633 del 1972). Al di fuori di queste ipotesi agevolate, le cessioni di oggetti d'arte scontano l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.". La relazione tecnica quantifica le minori entrate prendendo in considerazione esclusivamente l'aliquota al 22 per cento, presumibilmente nell'ipotesi (peraltro non esplicitata) che la quota di cessioni per le quali sia applicabile l'aliquota agevolata al 10 per cento sia trascurabile.

Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

Normativa vigente. L'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 ha introdotto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024 (termine successivamente differito al 12 dicembre 2024), al

concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024 relativamente al biennio 2024-2025 (CPB 2024-2025).

In particolare, il comma 8 del citato articolo 2-*quater* disciplina le modalità e le scadenze del versamento dell'imposta sostitutiva, che può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

All'articolo 2-*quater* citato sono stati ascritti oneri valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, cui si provvede quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate (per imposta sostitutiva) derivanti dall'articolo medesimo, per la restante parte mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato⁸⁰ - integrando il comma 8 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, dispongono in materia di versamento dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale 2024-2025 possono versare, a titolo di ravvedimento, per le annualità ancora accertabili. In particolare, è considerato tempestivo il pagamento in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti amministrativi di cui al comma 9 del medesimo articolo 2-*quater*.

Si rammenta che il comma 9 dell'articolo 2-*quater* del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte al Senato, dispongono che, in relazione al versamento dell'imposta sostitutiva da parte dei soggetti aderenti al concordato preventivo biennale 2024-2025, il pagamento in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti è considerato tempestivo se è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purché lo stesso sia comunque eseguito anteriormente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento.*

⁸⁰ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.0.2 (testo 2).

Si rileva che con l'applicazione della norma in esame si consente al contribuente di perfezionare il ravvedimento qualora il pagamento sia stato effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025 (perciò entro il 7 aprile 2025, cadendo il 5 aprile in giorno festivo), senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10, comma 1

(Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR)

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina in materia di cripto-attività, apportando specifiche modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024⁸¹, che ha adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MICAR). In particolare:

- a) al comma 1, viene modificato al 30 dicembre 2025 (in luogo del previgente 30 giugno 2025) il termine entro cui i soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale (registro operatori valute virtuali) del registro delle attività di cambiavalute⁸² possono presentare istanza di autorizzazione⁸³.

Viene modificato altresì al 30 giugno 2026 (in luogo del previgente 30 dicembre 2025) il termine fino a cui, presentata detta istanza, tali soggetti possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione. Rimane fermo, in alternativa, il termine rappresentato dal rilascio o dal diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 (Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto

⁸¹ Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

⁸² Di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

⁸³ Ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114.

dell'autorizzazione) del regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR)⁸⁴, se questa data è anteriore;

- b) viene introdotto un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale i soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza di autorizzazione⁸⁵, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione⁸⁶ e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE⁸⁷, laddove vengono definite come “gruppo”, ai fini della direttiva, l'impresa madre e tutte le sue figlie;
- c) al comma 2, viene disposto che, ai fini dell'applicazione del nuovo comma 1-*bis*, e non più del solo comma 1, i soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne diano contestuale comunicazione all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)⁸⁸ ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale (registro operatori valute virtuali) del registro delle attività di cambiavalute;
- d) al comma 4, viene posticipato al 30 dicembre 2025 (in luogo del previgente 30 giugno 2025) il termine entro il quale i soggetti iscritti nella sezione speciale (registro operatori valute virtuali) del registro delle attività di cambiavalute⁸⁹ che non abbiano presentato istanza di autorizzazione⁹⁰ cessano di operare in Italia e l'OAM ne dispone la cancellazione d'ufficio;
- e) al comma 5, viene posticipato al 30 settembre 2025 (in luogo del previgente 31 maggio 2025) il termine massimo entro cui i soggetti iscritti nella sezione speciale (registro operatori valute virtuali) del

⁸⁴ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

⁸⁵ Istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114.

⁸⁶ Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114.

⁸⁷ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. Il riferimento alla direttiva in esame è stato modificato, nel corso dell'esame al Senato, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.2.

⁸⁸ Previsto dall'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario).

⁸⁹ Di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010.

⁹⁰ Ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 (v. *supra*).

registro delle attività di cambiavalute⁹¹ pubblicano sul proprio sito *web* e trasmettono ai clienti adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti;

- f) al comma 6, vien introdotta una modifica che prevede che l'obbligo di trasmissione telematica dei dati sulle negoziazioni effettuate⁹² cessi di applicarsi ai soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle informazioni relative al terzo trimestre dell'anno 2025, anziché con l'invio di quelle relative al primo trimestre del medesimo anno 2025;
- g) al comma 7, viene posticipato al 1° ottobre 2025 (in luogo del previgente 1° aprile 2025) il termine a decorrere dal quale⁹³ sono considerate le operazioni effettuate in relazione alle quali i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le informazioni siano conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2007⁹⁴, nonché alle forze di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialità.

La relazione illustrativa, riferita al testo originario del provvedimento, chiarisce che le ragioni delle modifiche di cui sopra sono dovute al sopraggiungere di alcune criticità emerse in prossimità della prima scadenza dell'attuale regime transitorio (30 giugno 2025). In particolare, la Commissione europea ha sollevato la questione relativa all'interconnessione dei servizi per le cripto-attività MiCAR che hanno a oggetto *e-money tokens* (EMT) con i servizi di pagamento PSD2, in considerazione della duplice natura degli EMT di cripto-attività e di fondi. La Commissione ha chiesto all'EBA di predisporre, in cooperazione con l'ESMA, una *opinion* sul rapporto tra i due plessi normativi, che potrebbe comportare per gli operatori la necessità di essere autorizzati anche come prestatori di servizi di pagamento (PSP) o in alternativa operare in *partnership* con un PSP già autorizzato. Tale *opinion* non è ancora stata pubblicata e, pertanto, gli operatori potrebbero essere costretti, a poche settimane dalla prima scadenza del transitorio, a rivedere le istanze in corso

⁹¹ Di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010.

⁹² Previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010, ai sensi del quale i soggetti iscritti nel registro delle attività di cambiavalute sono tenuti a trasmettere all'OAM per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

⁹³ E fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale (registro operatori valute virtuali) del registro delle attività di cambiavalute, di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010.

⁹⁴ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. I soggetti ai quali la norma fa riferimento sono:

- a) il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal decreto stesso attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

di preparazione per adeguarle a un *framework* normativo più complesso e con requisiti più severi di quelli originariamente attesi. Una volta adottata l'*opinion*, le Autorità nazionali saranno chiamate a valutarne le implicazioni anche in relazione agli aspetti specifici del diritto nazionale e a organizzarsi, in tempi brevi, per fornire al mercato indicazioni operative per la presentazione delle istanze. In tale contesto di incertezza, le modifiche ai commi 1 e 4 consentirebbero ai VASP un adeguato lasso temporale per conformarsi agli eventuali obblighi aggiuntivi della PSD2. Inoltre, renderebbero il regime nazionale maggiormente allineato a quello previsto da numerosi altri Stati membri, scongiurando situazioni che potrebbero portare all'interruzione dell'operatività nei confronti della clientela, in ragione della riferita asimmetria. L'introduzione del nuovo comma 1-*bis* e la modifica al comma 2 si rendono necessarie per evitare che alcuni operatori in cripto-attività appartenenti a gruppi internazionali attualmente articolati su molteplici entità stabilite nelle giurisdizioni di riferimento presentino una pluralità di istanze in diversi Stati membri, con conseguenti aggravii in termini amministrativi e possibili conflitti decisorii tra le diverse Autorità nazionali. Le modifiche ai commi 5, 6 e 7 sono conseguenza diretta dei punti precedenti.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme in esame e sottolinea che hanno effetti sull'operatività del Registro dell'OAM – Organismo Agenti e Mediatori: la prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale è infatti attualmente riservata a soggetti previamente registrati presso una sezione speciale di tale registro (i cd. «*Virtual Asset Service Providers*» o VASP) ai sensi dell'articolo 17-*bis*, commi 8-*bis* e 8-*ter*, del decreto legislativo n. 141 del 2010, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022. Nella relazione si evidenzia come l'operatività del suddetto registro sia stata assicurata dall'OAM mediante sistemi di autofinanziamento e/o di contribuzione da parte dei soggetti iscritti. Ne discende che le modifiche al regime transitorio non comportano né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né variazioni in termini di maggiori entrate per l'erario.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono in più punti del regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024, adottato per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114, relativamente alla prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale. In particolare è disposta la proroga di alcuni termini [(comma 1, lettere a), d), e), f) e g)], è introdotta una clausola di coordinamento intra-gruppo per evitare duplicazioni nella*

presentazione di istanze di autorizzazione [(lettera b)] ed è ridefinita la disciplina degli obblighi comunicativi all'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) [lettera c)]. La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né variazioni in termini di maggiori entrate per l'erario. In particolare, la relazione sottolinea che esse hanno effetti sull'operatività del Registro dell'OAM, che è assicurata mediante sistemi di autofinanziamento e/o di contribuzione da parte dei soggetti iscritti.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.

Articolo 10, comma 1-bis **(Disposizioni in materia di rendicontazione societaria di** **sostenibilità)**

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato⁹⁵, intervengono sulla disciplina in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024, recante attuazione di talune direttive UE sul tema⁹⁶. In particolare, sono modificati i seguenti articoli:

- a) all'articolo 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), viene abrogato il comma 10, ai sensi del quale, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in deroga al comma 1, le piccole e medie imprese quotate possono omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma 1;

Il citato comma 1 dell'articolo 3 dispone che le imprese di cui all'articolo 2 (subordinatamente a determinate condizioni: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice) che siano imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate, includano in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

- b) all'articolo 12 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), comma 1, viene introdotta una nuova lettera, *b-bis*, recante disposizioni modificative dell'articolo 123-*bis* (Relazione sul governo

⁹⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.3 (testo 2).

⁹⁶ Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

societario e gli assetti proprietari), comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998⁹⁷. In particolare, viene sostituito il testo originario del comma 4, ai sensi del quale la società di revisione esprime il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio⁹⁸ e su talune informazioni contenute nella sezione “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” della relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati⁹⁹, e verifica altresì che siano state fornite ulteriori informazioni che devono essere riportate in tale sezione¹⁰⁰. Il nuovo testo prevede che il revisore o la società di revisione – non più soltanto la società di revisione – esprima il giudizio e rilasci la dichiarazione non solo in merito alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio¹⁰¹, ma anche in ordine alla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, nonché, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione¹⁰². Il testo rimane invariato, invece, per quanto attiene al giudizio e alla verifica relativi a talune informazioni contenute nella sezione “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” della relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati¹⁰³;

c) all’articolo 17 (Entrata in vigore), comma 1:

1) alla lettera *b*), viene differito dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2027 il termine a decorrere dal quale devono avere inizio taluni esercizi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto;

In particolare si tratta di imprese di grandi dimensioni diverse dalle seguenti [v. articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1)]:

⁹⁷ Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

⁹⁸ Di cui all’articolo 14, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo n. 39 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

⁹⁹ Di cui all’articolo 1, comma 1, lettere *c*), *d*), *f*), *l*) e *m*), e al comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 58 del 1998.

¹⁰⁰ Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere *a*), *c*), *d*) e *d-bis*), del decreto legislativo n. 58 del 1998.

¹⁰¹ Di cui all’articolo 14, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo n. 39 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

¹⁰² V. articolo 14, comma 2, lettere *e*), *e-bis*) ed *e-ter*), del decreto legislativo n. 39 del 2010.

¹⁰³ V., relativamente alle informazioni soggette al giudizio, l’articolo 123-*bis*, comma 1, lettere *c*), *d*), *f*), *l*) e *m*), e il comma 2, lettera *b*), e, relativamente alle informazioni la cui fornitura è soggetta a verifica, l’articolo 123-*bis*, comma 2, lettere *a*), *c*), *d*) e *d-bis*), del decreto legislativo n. 58 del 1998.

- imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- e di società madri diverse dalle seguenti [v. articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2)]:
- enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
- 2) alla lettera *c*), viene differito dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2028 il termine a decorrere dal quale devono avere inizio taluni esercizi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto. Con riferimento ad una tipologia di esercizi (le piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese – v. sotto), viene soppressa la previsione che tiene fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 [v. lettera *a*)];

In particolare, tenendo conto della modifica apportata, si tratta di:

- piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese;
 - enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
 - imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE, e imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
- d*) all'articolo 18 (Disposizioni transitorie), comma 11, il termine finale dei 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, previsto per la conduzione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, di uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della richiamata direttiva 2013/34/UE¹⁰⁴, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464¹⁰⁵, è modificato nel termine finale del 31 ottobre 2028;

L'articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464, prevede in particolare che gli Stati membri possano

¹⁰⁴ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

¹⁰⁵ Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

consentire che l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata da un prestatore di servizi indipendente stabilito nel loro territorio, a condizione che tale prestatore sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE (relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22), di tale direttiva.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all'Atto del Governo n. 160 (XIX legislatura), relativo allo schema di decreto legislativo da cui è derivato il decreto legislativo n. 125 del 2024 oggetto delle presenti modifiche, evidenziava che le modifiche e le innovazioni introdotte dal provvedimento sono riferite, prevalentemente, a soggetti privati e, dunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto ai compiti previsti per le amministrazioni pubbliche interessate (CONSOB e MEF), precisava che i medesimi sono esercitati nell'ambito delle rispettive attuali attività istituzionali, pertanto, senza oneri a carico della finanza pubblica e a valere sui contributi versati dagli iscritti al registro dei revisori ai sensi di quanto espressamente indicato nell'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo n. 29 del 2010. In particolare, le attività riconducibili alla attestazione di sostenibilità costituiscono, secondo la relazione, esplicitazioni di attività già svolte dalle amministrazioni in parola, rientrando:

- a) per quanto riguarda la CONSOB, nell'ambito della vigilanza sulle attestazioni delle dichiarazioni non finanziarie (DNF) esercitata ai sensi del decreto legislativo n. 254 del 2016. Tale attività di vigilanza si è finora concretizzata nel quadro dei controlli della qualità che, aventi ad oggetto gli incarichi di revisione legale, hanno incluso altresì la verifica della conformità delle dichiarazioni non finanziarie laddove il cliente del soggetto controllato vi fosse interessato. La vigilanza sulle dichiarazioni non finanziarie, poi, si è svolta nel quadro dell'attività sanzionatoria, ispettiva o di audizione;
- b) con riferimento al MEF, nell'ambito dei controlli di qualità e di vigilanza sul registro della revisione legale.

La relazione evidenziava che ad essa non era, pertanto, allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non era indicato l'effetto prodotto dalle disposizioni su precedenti autorizzazioni di spesa.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, apportando specifiche modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024,*

recante attuazione di talune direttive UE in materia. In particolare, le modifiche concernono gli obblighi di rendicontazione a carico delle piccole e medie imprese quotate [lettera a)], i compiti del revisore o della società di revisione in relazione alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione [lettera b)], i termini temporali per l'applicazione delle disposizioni del decreto, in base alla tipologia di soggetto obbligato [lettera c)]; il termine previsto per la conduzione di uno studio affidato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob [lettera d)].

Si segnala che il decreto legislativo n. 125 del 2024, oggetto delle modifiche di cui alle norme in esame, reca, all'articolo 19, una generale clausola di invarianza finanziaria.

Ciò stante, riguardo alla lettera a) e alla lettera c), numero 2), si rileva che l'abrogazione della deroga agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità precedentemente prevista per talune piccole e medie imprese quotate, appare suscettibile di applicarsi anche a piccole e medie imprese quotate costituite in forma di società per azioni a partecipazione pubblica, con conseguente potenziale incremento, per tali società, degli oneri di compliance. Parimenti, per quanto attiene alla lettera b), l'estensione dell'ambito di giudizio nell'attività di revisione, potrebbe determinare, sia pure indirettamente, un incremento degli oneri a carico delle società a partecipazione pubblica soggette agli obblighi di rendicontazione. Riguardo a tali aspetti, sarebbe opportuno acquisire elementi di informazione e valutazione. Per quanto riguarda, infine, la lettera d), sarebbe opportuno acquisire un chiarimento volto ad escludere che dalla proroga del termine per la conduzione dello studio affidato al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10, comma 1-ter

(Modifiche al decreto-legge n. 237 del 2016 in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹⁰⁶, apportano specifiche modifiche all'articolo 25 (Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale) del decreto-legge n. 237 del 2016 (Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio). In particolare vengono modificati i seguenti commi:

- a) il comma 2, che nel testo vigente prevede che la Banca d'Italia possa determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle

¹⁰⁶ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.3 (testo 2).

contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 (Contributi *ex ante*) e 71 (Contributi straordinari *ex post*) del regolamento (UE) n. 806/2014¹⁰⁷, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni. La Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.

- La novella introduce la previsione secondo cui l'importo delle contribuzioni addizionali può essere determinato dalla Banca d'Italia in una o più soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività di cui al comma 1. Sopprime inoltre il limite temporale di due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali attualmente previsto per la determinazione del relativo importo.

Il citato comma 1 dell'articolo 25 prevede che le contribuzioni addizionali versate al Fondo di risoluzione nazionale (nel caso in cui i contributi ordinari e straordinari non siano sufficienti)¹⁰⁸ siano versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di avvio delle risoluzioni di crisi bancarie e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.

b) il comma 3, che nel testo vigente prevede che per ogni anno del periodo di cui al comma 2 (v. sopra), l'importo delle contribuzioni addizionali sia dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno. I criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.

- La novella sostituisce il testo del comma con un nuovo testo nel quale si prevede che, per ogni richiamo da parte del fondo di risoluzione nazionale (anziché per ogni anno del periodo di cui al comma 2), l'importo delle contribuzioni addizionali sia dovuto

¹⁰⁷ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

¹⁰⁸ V. l'articolo 1, comma 848, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2 (anziché per ogni anno). I criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina in materia di contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale, apportando a tal fine specifiche modifiche all'articolo 25 del decreto-legge n. 237 del 2016. In particolare, viene previsto che l'importo delle contribuzioni possa essere determinato in una o più soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei provvedimenti di avvio delle risoluzioni di crisi bancarie e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia. Viene altresì soppresso il limite temporale di due anni successivi all'anno di riferimento delle contribuzioni addizionali attualmente previsto per la determinazione del relativo importo. Viene infine sostituito il criterio annuale, in base al quale i soggetti obbligati e i criteri di ripartizione delle contribuzioni erano determinati per ciascun anno, con un criterio per singolo richiamo, ancorato all'ultimo richiamo effettuato dal Comitato di risoluzione unico alla data della determinazione.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Articolo 10, commi 1-quater e 1-quinquies (Segreteria antiusura e abrogazioni)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹⁰⁹, modificano il comma 8 dell'articolo 15 (recante disposizioni relative al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) della legge n. 108 del 1996¹¹⁰. Il comma 8 prevede,

¹⁰⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 10.3 (testo 2).

¹¹⁰ Disposizioni in materia di usura.

tra l'altro, che le riunioni della commissione per la gestione del Fondo¹¹¹ e l'assegnazione dei relativi contributi siano valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. La novella sostituisce tale disposizione con una disposizione ai sensi della quale, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è istituita a decorrere dal 2026, presso il Dipartimento del tesoro, la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del citato Fondo, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro-capite annuo lordo dipendente di euro 2.000 (comma 1-*quater*).

Le norme, inoltre, modificano l'articolo 1, comma 865, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025), per disporre l'abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del citato articolo 15 della medesima legge n. 108, conformemente ad altre abrogazioni già disposte dal medesimo comma 865¹¹². L'abrogazione opera a decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10-*bis* del citato articolo 15, attuativo delle disposizioni di cui al medesimo articolo (comma 1-*quinquies*).

Il citato comma 3 dell'articolo 15 prevede la determinazione con decreto ministeriale dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 del medesimo articolo e dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

Il comma 5, invece, prevede la determinazione con decreto ministeriale dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

¹¹¹ Di cui al comma 1.

¹¹² Il comma 865 ha già disposto, infatti, l'abrogazione:

- del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi [lettera d)];
- del decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime [lettera e)].

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, prevedono, da un lato, l'istituzione della Segreteria antiusura a supporto dell'attività della commissione incaricata della gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, e, dall'altro, dispongono l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura), in tema di determinazione dei requisiti patrimoniali e di onorabilità e di professionalità relativi a taluni soggetti privati, conformemente ad altre abrogazioni già disposte dal comma 865 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025). Relativamente alla Segreteria, si prevede che con decreto ministeriale siano determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del citato Fondo, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro-capite annuo lordo dipendente di euro 2.000.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni né sulla citata segreteria, dal momento che gli emolumenti saranno posti a carico delle risorse del Fondo, entro i limiti previsti, né sulle abrogazioni disposte, stante il carattere ordinamentale delle stesse.

Articolo 11, comma 1 **(Comitato di sicurezza finanziaria)**

Normativa vigente. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1). Il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro¹¹³ (comma 2). Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio (comma 3)

Il Comitato ha, tra l'altro, il compito di adottare ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze (comma 6). Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga

¹¹³ Ai sensi del comma 3 i membri sono nominati dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e ne fanno parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo (comma 7).

Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio (comma 11).

Le norme – modificate durante l'esame al Senato¹¹⁴ - modificano alcune disposizioni relative al Comitato di sicurezza finanziaria di cui al decreto legislativo n. 109 del 2007¹¹⁵.

In particolare:

- viene modificato l'articolo 3, comma 11, specificando che ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorità che lo compongono, il Comitato di sicurezza finanziaria è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attività considerate di pubblica utilità e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti [lettera a)];
- modificano l'articolo 4-*bis*, relativo alle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Le novelle, oltre a specificare che il Comitato dia tempestiva risposta sugli esiti della richiesta allo Stato estero che ha presentato all'Italia istanza di congelamento, prevedono, inserendo il comma 2-*bis*, che quando la richiesta di congelamento è indirizzata dalle Autorità italiane allo Stato estero il Comitato fornisca a quest'ultimo ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione [lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** precisa che le disposizioni modificano il decreto legislativo n. 109 del 2007, al fine di allineare la normativa nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle

¹¹⁴ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 11.1.

¹¹⁵ Recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

armi di distruzione di massa, adottati dal FATF/GAFI¹¹⁶, nel febbraio 2012, e successivamente aggiornati nel 2024. Trattandosi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2007, introdotte al comma 1, lettera *a*), sono volte a uniformare l'ordinamento al requisito della raccomandazione 8 del FATF/GAFI che richiede ai Paesi di intraprendere, ove opportuno, programmi per sensibilizzare e approfondire la consapevolezza degli enti *non profit* sulle potenziali vulnerabilità degli stessi all'abuso per finalità di finanziamento del terrorismo. A tale fine l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 109 del 2007 viene integrato prevedendo che il Comitato di sicurezza finanziaria sia il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti *no profit* e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 109 del 2007, prevedendo, in attuazione della raccomandazione 6 del FATF/GAFI, la procedura da seguire da parte delle autorità italiane quando si indirizza una richiesta di congelamento a uno stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel dettaglio, la raccomandazione 6 prevede che, nel richiedere a un altro Paese di dare effetto alle azioni avviate nell'ambito dei meccanismi di congelamento implementati ai sensi della risoluzione 1373/2001 del Consiglio, il Paese che avvia la procedura di congelamento dovrebbe fornire quanti più dettagli possibili sulla designazione proposta e, in particolare, informazioni identificative sufficienti a consentire l'identificazione accurata e certa di persone ed entità e informazioni specifiche a supporto della determinazione che la persona o l'entità soddisfa i criteri pertinenti per la designazione.

Il Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, già svolge di fatto i compiti in esame con le

¹¹⁶ Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il GAFI elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio. Del Gruppo fanno parte 35 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali che corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali FMI, Banca Mondiale, ECB, Nazioni Unite, Europol, Egmont). *Fonte: Sito del Ministero dell'economia e delle finanze.*

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 109 del 2007 relativamente ai compiti del Comitato di sicurezza finanziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, con particolare riferimento alle attività di sensibilizzazione nei confronti del terzo settore e alle procedure inerenti alle richieste di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché la RT precisa che il suddetto Comitato, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, già svolge di fatto i compiti in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11, comma 2
(Modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo)

Le norme modificano alcune disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le novelle, in primo luogo, modificano l'articolo 1 relativo alle definizioni. Vengono pertanto inserite nel provvedimento le definizioni di "finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa" [lettera a), numero 1], "sanzioni finanziarie mirate¹¹⁷" [lettera a), numero 4] e "sportelli automatici per le cripto-attività¹¹⁸" [lettera a), numero 5]. Vengono altresì modificate le definizioni di "paesi terzi ad alto rischio" e di "punto di contatto centrale" [lettera a), numeri 2 e 3], al fine di coordinare dette definizioni con le ulteriori modifiche e integrazioni apportate al decreto legislativo n. 231 del 2007.

¹¹⁷ Vengono definite sanzioni finanziarie mirate al congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio e in base alla normativa nazionale.

¹¹⁸ Vengono definiti sportelli automatici per le cripto-attività sportelli automatici terminali elettronici fisici od *online* che consentono a un prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere, in particolare, l'attività di servizi di trasferimento di cripto-attività.

Inoltre, sono modificate alcune disposizioni al fine di introdurre nel provvedimento il contrasto al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

A tal riguardo, la relazione illustrativa afferma, in merito alla Raccomandazione 1 del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), che la stessa prevede che gli Stati debbano identificare e valutare il rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, precisando che il rischio in esame si riferisce alla potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Conseguentemente sono novellati l'articolo 2, comma 1 (Finalità e principi), l'articolo 4, commi 1, 2 e 4 (relativo al Ministro dell'economia e delle finanze e ai compiti ad esso assegnati), l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (relativo al Ministro dell'economia e delle finanze e alla collaborazione con il Comitato di sicurezza finanziaria), l'articolo 7, commi 1 e 2 (relativo alle Autorità di vigilanza del settore¹¹⁹), l'articolo 11, comma 2 (relativo agli Organismi di autoregolamentazione) e l'articolo 13, comma 1 (relativo alla cooperazione internazionale).

In particolare, con riferimento al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa:

- il Ministro dell'economia e delle finanze: è responsabile delle politiche di prevenzione; promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *a*)¹²⁰ e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato; cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione; effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati. Il Ministero, sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, può altresì individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea [lettera *c*) e lettera *d*), numeri da 1) a 3)];
- il Comitato di sicurezza finanziaria: elabora le strategie di prevenzione e l'analisi nazionale dei rischi; formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze; presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione [lettera *d*), numeri da 4) a 6)];

¹¹⁹ L'articolo 1, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 231 del 2007 definisce Autorità di vigilanza di settore la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

¹²⁰ Trattasi delle Autorità di vigilanza di settore, dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, della Direzione investigativa antimafia e della Guardia di finanza.

- le Autorità di vigilanza di settore definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio, effettuando ispezioni e controlli con il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, nonché di richiedere l'invio di segnalazioni periodiche [lettera e)];
- gli organismi di autoregolamentazione¹²¹ sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio [lettera f)];
- viene estesa la cooperazione internazionale anche ai Paesi non membri dell'Unione europea [lettera g)].

Viene inoltre inserito l'articolo 16-ter, relativo all'analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa [lettera h)].

La novella prevede, tra l'altro, che:

- il Comitato di sicurezza finanziaria identifichi, analizzi e valuti il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse a detto finanziamento L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- i risultati dell'analisi siano resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato;
- i soggetti obbligati adottino i presidi e attuino i controlli e le procedure necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.

Viene modificato l'articolo 27, comma 5-bis, in materia di condizioni per ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in capo a un intermediario bancario o finanziario che è parte di un gruppo. In particolare, la novella include la condizione che le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedano idonei presidi per mitigare i rischi

¹²¹ L'articolo 1, comma 2, lettera aa), del decreto legislativo n. 231 del 2007 definisce "organismo di autoregolamentazione" l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

geografici associati ai Paesi che presentano un grado di rischio più alto [lettera i)].

Infine, è inserito l'articolo 45-*bis*, che disciplina l'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività [lettera l)].

La novella prevede, tra l'altro, che i prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti in Italia senza succursale designino un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al decreto in oggetto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi del successivo articolo 62, comma 1 (sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 5.000.000 euro ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame introducono modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, in attuazione delle raccomandazioni 1 e 12 del FATF/GAFI. In particolare, la raccomandazione 1 del GAFI prevede che gli Stati debbano identificare e valutare il rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Si precisa, che il rischio in esame si riferisce alla potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Ciò premesso, le modifiche in esame, in linea con la suddetta raccomandazione del GAFI, sono volte ad attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria il compito di analizzare e valutare il rischio di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che riguardano l'Italia e correlativamente ad adeguare le procedure di analisi e mitigazione dei rischi, già in capo ai soggetti obbligati per quanto riguarda i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al rischio di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera a), numero 2), e lettera c), numero 4), prevede modifiche volte specificatamente a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di integrare il novero dei paesi terzi ad alto rischio. Al Ministero dell'economia e delle finanze viene, infatti, attribuito il potere di identificare con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, Paesi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli già individuati dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda il comma 2, lettera *a*), numeri 1), 2), e 4), le definizioni sono allineate alle raccomandazioni del FATF/GAFI.

Le modifiche di cui al comma 2, lettere *a*), numeri 3) e 5), *l*), *m*) e *n*), prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) con sede in altro stato membro e che operano stabilmente in Italia senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, di designare un punto di contatto centrale in Italia. La vigilanza in materia è affidata alla Banca d'Italia competente anche per l'applicazione delle relative sanzioni, in caso di violazione. Sul punto si evidenzia che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, la Banca d'Italia provvede all'attuazione dei compiti previsti dal presente emendamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera *d*), modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007 al fine di ampliare le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del comitato di sicurezza finanziaria già concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *g*), sopprime il riferimento allo *status* di membri del comitato nella prospettiva secondo cui tutti gli Stati dovrebbero garantire che le proprie autorità competenti possano fornire rapidamente la più ampia cooperazione internazionale in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto e finanziamento del terrorismo.

Il comma 2, lettera *h*), inserisce il nuovo articolo 16-*ter* nel decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale formalizza l'attribuzione in capo al comitato di sicurezza finanziaria di competenze già di fatto esercitate in materia di analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *i*), modifica l'articolo 27, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2007 integrando il novero delle condizioni in presenza delle quali può essere ammessa l'adeguata verifica tramite terzi infra-gruppo. Le amministrazioni interessate dall'attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *g*), *h*) e *i*), specificatamente il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il medesimo Ministero, e la Guardia di finanza svolgono le competenze e attività in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, le novelle sono volte a consentire ai soggetti interessati di identificare e valutare il rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. A tal fine sono ampliate dal punto di vista oggettivo le competenze in capo ai seguenti soggetti pubblici: Ministro dell'economia e delle finanze, Comitato di sicurezza finanziaria, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza. La RT afferma che dette amministrazioni svolgono le competenze e le attività loro assegnate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti ad assicurare che tali attività possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con riguardo alle competenze di Banca d'Italia, Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che l'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2007 definisce Autorità di vigilanza di settore, non si formulano osservazioni dal momento che detti soggetti non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Infatti, la RT ricorda al riguardo che la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Infine, non si formulano osservazioni neppure con riferimento agli adempimenti richiesti agli intermediari bancari o finanziari che fanno parte di un gruppo e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, in quanto soggetti privati e quindi esterni al citato perimetro delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia tempi di accredito dei pagamenti elettronici)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 66, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) stabilisce che nelle ipotesi di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario debba avvenire entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento. La relazione tecnica di passaggio, nell'evidenziare la finalità della disposizione, ossia quella di rendere disponibile la provvista nei confronti dei beneficiari dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo, non ascriveva alla stessa effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

La norma, novellando l'articolo 1, comma 66, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), individua nelle carte di debito, di credito e prepagate gli specifici strumenti di pagamento elettronici per i quali la norma oggetto di modifica regola i relativi tempi di accredito da parte dei prestatori dei servizi di pagamento, entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo.

Si rammenta che la versione previgente della disposizione in argomento richiamava genericamente l'utilizzo degli strumenti elettronici diversi dai bonifici come ipotesi nella quale dovesse essere assicurata tempestività nell'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, rilevando che la disposizione apporta modifiche all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in materia di obblighi di tempestività a carico dei prestatori di servizi di pagamento, assicura che la stessa non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 1, comma 66, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), individuando nelle carte di debito, di credito e prepagate gli specifici strumenti di pagamento elettronici per i quali la norma oggetto di modifica regola i relativi tempi di accredito da parte dei prestatori dei servizi di pagamento, entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo.*

Al riguardo, tenuto conto degli argomenti della relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Articolo 13, comma 1

(Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti)

Normativa previgente. L'articolo 7 della legge n. 197, del 1983, prevede che il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti sia composto: dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede [primo comma, lettera *a*)]; dal direttore generale di Cassa depositi e prestiti [primo comma, lettera *b*)]; dal ragioniere dello Stato [primo comma, lettera *c*)], dal direttore generale del Tesoro [primo comma, lettera *d*)]; da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del tesoro [primo comma, lettera *e*)]; da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI [primo comma, lettera *f*)]. I compensi spettanti ai componenti del

Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro (quarto comma). Si evidenzia che in virtù della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, per effetto dell'articolo 5, del decreto-legge 269, del 2003, la composizione del Consiglio di amministrazione è ora definita dall'articolo 15 dello Statuto che, al comma 1, prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto da 11 membri nominati dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio di amministrazione, per la gestione delle risorse provenienti dal risparmio postale (gestione separata), è integrato, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 15 dello Statuto, dai membri indicati alle lettere *c)*, *d)* e *f)* del primo comma dell'articolo 7 della legge n. 197, del 1983. In base all'articolo 26, dello Statuto ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso determinato su base annua e il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea degli azionisti può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La norma aggiorna la composizione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, così come definita dalla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 7 della legge n. 197 del 1983, aggiungendo il Direttore generale dell'economia del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto e a illustrare le finalità della norma.

In particolare la relazione tecnica riferisce che la disposizione interviene su una norma (l'articolo 7, comma 1, della legge n. 197 del 1983) che individuava i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti (CDP) sino alla sua trasformazione in società per azioni, avvenuta nel 2003 con il decreto-legge n. 269 del 2003. Con l'entrata in vigore del citato decreto-legge e la nuova configurazione del CDA rimessa alle disposizioni statutarie della società, l'articolo 7 comma 1 della legge 197 del 1983 ha assunto una diversa funzione. Questa infatti individua, alle lettere *c)*, *d)* e *f)* i cinque componenti di diritto del consiglio che intervengono per l'amministrazione della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 8 del decreto-legge. In particolare, alla lettera *d)* si prevede la partecipazione al Consiglio di amministrazione del Direttore generale del tesoro. La modifica in esame integra la composizione del Consiglio di amministrazione, nella sua configurazione allargata per l'amministrazione della gestione separata, alla figura del direttore generale dell'economia. In particolare, in considerazione della recente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e della istituzione del Dipartimento dell'economia (avvenuta con DPCM n. 125 del 26 luglio 2023), al quale sono state assegnate competenze già affidate al Dipartimento del tesoro, la proposta emendativa prevede l'integrazione del cda, tra i componenti di diritto per la gestione separata, anche alla figura del direttore generale dell'economia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame novella la lettera d) del primo comma dell'articolo 7 della legge n. 197 del 1983, al fine di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione, nella sua configurazione allargata per l'amministrazione della gestione separata, con la figura del direttore generale dell'economia. (MEF). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerate che la società in riferimento non è ricompresa tra i soggetti pubblici che rilevano ai fini della contabilità nazionale.

Articolo 13, comma 1-bis

(Disposizioni in materia di rapporto di correlazione tra pubbliche amministrazioni e società da esse partecipate nonché in materia di cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco nelle società)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹²², prevedono che non sussistano rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate) del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Viene altresì previsto che, nell'ambito della disposizione di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo n. 58 del 1998¹²³, in tema di ineleggibilità e decadenza dei sindaci nelle società, per società si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (delibera CONSOB n. 17221 del 2010, e successive modificazioni), per "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" si intendono i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali. L'appendice alla delibera richiama quindi le definizioni contenute nei principi contabili internazionali. In particolare, è definita come "parte correlata" una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio, mentre per "operazione con una parte correlata" si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Nella citata appendice sono forniti ulteriori dettagli al riguardo.

L'articolo 2391-bis del codice civile prevede, in particolare, che gli organi delle società con azioni quotate in mercati regolamentati adottino regole che assicurano

¹²² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 13.1 (testo 2).

¹²³ Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendano noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 2399 del codice civile disciplina i soggetti che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, recano la disciplina in materia di rapporto di correlazione tra pubbliche amministrazioni e società da queste ultime partecipate e in tema di cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco nelle società, fornendo precisazioni in merito all'applicazione e interpretazione di talune norme vigenti in materia.*

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.

Articolo 13, comma 1-ter

(Norme regolamentari per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹²⁴, prevede che l'articolo 88 del regio decreto n. 2440 del 1923 si interpreti nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato mediante decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988¹²⁵.

L'articolo 88 del regio decreto n. 2440 del 1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) demanda tale facoltà di modifica al "Governo del Re", senza individuare una fonte normativa specifica.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca l'interpretazione autentica di una disposizione del regio decreto n. 2440 del 1923 in forza della quale le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato sono modificate dal*

¹²⁴ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 13.1 (testo 2).

¹²⁵ Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, mediante decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

Articolo 14, commi da 1 a 4
(Contributo a favore del comparto turistico-ricettivo)

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, autorizza¹²⁶ la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo¹²⁷, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione dei medesimi alloggi (comma 1).

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali¹²⁸ ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20 del provvedimento in esame (comma 3).

Si prevede, inoltre, che con decreto ministeriale siano individuati: le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari, le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori, i criteri per l'assegnazione delle risorse e di revoca.

Nello specifico si prevede che, in ogni caso, gli alloggi che ricevono il contributo siano destinati ai lavoratori per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque con una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato (comma 4).

¹²⁶ Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

¹²⁷ Ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

¹²⁸ La possibilità che le risorse in parola siano destinate anche ai gestori di strutture termali è stata introdotta con un emendamento durante l'esame al Senato.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (comma 1) | 22,0 | 16,0 | 16,0 | | 22,0 | 16,0 | 16,0 | | 22,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (comma 1) | 22,0 | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | 22,0 | 22,0 | | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e specifica che l'erogazione dei contributi avverrà nel pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, relativamente ai contributi per il sostegno dei costi di locazione, l'erogazione avverrà, nel rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. Relativamente ai contributi per il sostegno per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi, l'erogazione avverrà nel rispetto del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alle condizioni e limiti in esso applicabili. In particolare, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 richiamate sono gli articoli 14, 15 e 16, con riguardo agli aiuti a finalità regionale, gli articoli 17 e 18, con riguardo agli aiuti alle PMI, e gli articoli 36, 38-*bis* e 41, con riguardo agli aiuti per la tutela ambientale.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza una spesa pari a 44.000.000 di euro per l'anno 2025 e 38.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore del comparto turistico-ricettivo.*

In particolare, 22.000.000 di euro per l'anno 2025 e 16.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sono destinati a contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo¹²⁹, mentre 22.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono destinati all'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione dei medesimi alloggi.

Con decreto ministeriale sono individuati le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari, le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori e i criteri per l'assegnazione delle risorse e di revoca.

Al riguardo, pur considerando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, appare comunque opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi considerati ai fini della quantificazione dell'onere, posto che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non reca informazioni in proposito.

Articolo 14, comma 5

(Proroga del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto)

Normativa previgente. L'articolo 7-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale (comma 1).

A decorrere dalla medesima data, è incrementato, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto, il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari (comma 2).

I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l'attività di monitoraggio.

In particolare, il comma 3 prevede che gli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 giugno 2025, presentino gli atti di aggiornamento catastali mentre il comma 6, per

¹²⁹ Ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

gli atti di cui sopra, disciplina, limitatamente all'anno di imposizione 2025, un regime derogatorio per le rendite catastali.

Infine, il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica della norma richiamata riferisce che alla stessa non vengono ascritti oneri poiché il minor gettito derivante dal comma 1 stimato in circa 5,9 milioni di euro è compensato, con il comma 2, attraverso il corrispondente aumento del valore medio (e per conseguenza della rendita catastale) ordinariamente attribuibile ad altre componenti immobiliari per un maggior gettito pari a circa 6,3 milioni di euro.

La norma, intervenendo sull'articolo 7-*quinquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 113 del 2024, in materia irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, prevede la proroga, dal 15 giugno al 15 dicembre 2025, del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e specifica che la misura, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il termine del 15 giugno 2025, indicato in norma nella sua attuale formulazione, non è legato al versamento della prima rata di acconto dell'IMU, che è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Peraltro, il versamento della seconda rata è effettuato entro il 16 dicembre 2025 - e quindi successivamente alla data prorogata - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sull'articolo 7-*quinquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevede la proroga, dal 15 giugno al 15 dicembre 2025, del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che, come riportato dalla relazione tecnica, il nuovo termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale non è legato al versamento della prima rata di acconto dell'IMU, che è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta nell'anno precedente, e risulta invece anteriore rispetto al termine di versamento della seconda rata della medesima imposta con cui avviene il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Articolo 14, commi 6, 6-bis e 7
(Differimento del termine per la realizzazione degli interventi finanziabili con il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2021)

Normativa previgente. L'articolo 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede la concessione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500 mila euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025 (comma 1).

Il citato contributo è concesso nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 3).

La norma differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, il termine per la realizzazione degli interventi finanziabili con contributi a carico Fondo Rotativo Imprese (FRI) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, chiarendo, altresì, che il nuovo termine si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del citato articolo e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per effetto di un emendamento, introdotto durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, si prevede, inoltre, la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi.

Si ricorda che al richiamato articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, che da ultimo aveva prorogato, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il medesimo termine, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e specifica che il Fondo Rotativo è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50 per cento per gli investimenti *green*, i cui soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico,

ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

Al 30 maggio 2025 risultano già presentate 477 istanze in risposta al primo bando di cui 218 ammesse, per 205 decreti emanati e 13 *iter* in corso in attesa della delibera bancaria. Relativamente al secondo bando sono state presentate 350 istanze di cui 159 ammesse, per 69 decreti già emanati e 90 con *iter* in corso per la acquisizione della delibera bancaria.

Ciò premesso, viene evidenziato che l'intervento normativo in esame ha carattere ordinamentale e organizzativo, finalizzato a garantire una più efficace attuazione degli interventi già programmati e, pertanto, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga del termine di realizzazione degli interventi, infatti, non incide sull'ammontare complessivo delle risorse già stanziato, né modifica i criteri di accesso, le modalità di erogazione dei contributi o introduce nuovi beneficiari.

Viene inoltre riportato che la norma è:

- coerente con i vincoli di finanza pubblica e con gli obiettivi del PNRR poiché la proroga del termine consente di evitare la perdita di risorse già assegnate e migliora la capacità di spesa delle amministrazioni e dei soggetti beneficiari;
- compatibile con la normativa dell'Unione Europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Invero, l'estensione del termine per la realizzazione degli interventi non altera la natura, gli obiettivi o i criteri di ammissibilità delle misure previste dal PNRR, ma si limita a garantire una più efficace attuazione degli investimenti già programmati.

L'emendamento, introdotto durante l'esame al Senato, non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame differisce, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, il termine per la realizzazione degli interventi finanziabili dal Fondo Rotativo Imprese (FRI), chiarendo, altresì, che il nuovo termine si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del citato articolo e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.*

Al riguardo, preso atto delle informazioni contenute nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Per effetto di un emendamento introdotto durante l'esame al Senato, che modifica l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, si prevede, inoltre, la proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, del

termine per la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e comunque non superiore a 24 mesi.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che al medesimo articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, che prorogava tale termine, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 14-bis **(Disposizioni urgenti in materia di cultura)**

Normativa vigente. Si ricorda che l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2024, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato a sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale.

Le summenzionate risorse sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge n. 534 del 1996, e dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 184, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto interministeriale sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo. Il comma 4, del citato articolo 184, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede il summenzionato decreto ministeriale possa destinare una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1 al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per il sostegno all'editoria di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2024.

Al fine di finanziare interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale¹³⁰, viene, altresì, rifinanziato, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, il fondo per la cultura di cui all'articolo 184, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante

¹³⁰ Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla “Carta della cultura Giovani” e alla “Carta del merito” di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge n. 234 del 2021.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge n. 234 del 2021, autorizza, per la concessione delle citate carte, una spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, incrementa, per l'anno 2025, rispettivamente, di 30 milioni di euro il fondo per il sostegno all'editoria, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2024, e di 10 milioni di euro il fondo per la cultura, di cui all'articolo 184, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.*

Al riguardo, sebbene gli oneri siano limitati all'entità degli stanziamenti previsti, atteso che la disposizione non è corredata di relazione tecnica, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito ai dati posti alla base della quantificazione degli oneri medesimi.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 14-*bis* provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2, pari nel complesso a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge n. 234 del 2021.*

In proposito, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha autorizzato la spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la concessione della Carta elettronica a favore dei diciottenni residenti nel territorio nazionale per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali e l'acquisto di strumenti musicali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera¹³¹.

¹³¹ Più in particolare, le citate risorse sono destinate, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 357 dell'articolo 1 della medesima legge n. 234 del 2021, alla concessione - rispettivamente - di una “Carta della cultura Giovani”, riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età o di una “Carta del

In proposito, si segnala che le citate risorse sono iscritte sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che reca uno stanziamento iniziale, per l'anno in corso, pari a circa 180 milioni di euro. Come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza dell'approvazione della proposta emendativa l'importo utilizzato con finalità di copertura finanziaria risulta accantonato, residuando pertanto disponibilità per l'esercizio in corso pari a euro 19.804.

Si segnala, altresì, che, come emerge dalla tabella allegata al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei deputati (C. 2572), relativa allo stato di previsione del Ministero della cultura, sul citato capitolo 1430 sono state registrate, alla data del 31 dicembre 2024, economie di spesa per circa 56,2 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento definitivo di circa 186 milioni di euro.

In tale quadro, pur prendendo atto, alla luce dei dati riportati, della disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura, appare nondimeno necessario acquisire dal Governo una conferma che il predetto utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risultano preordinate, considerato che dalla riduzione in esame deriverebbe il sostanziale azzeramento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa per l'anno 2025.

Articolo 15, commi da 1 a 3 **(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)**

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 559, della legge n. 207 del 2024, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, autorizza le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali a ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma relativo al periodo di programmazione 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹³².

L'articolo 1, comma 560, della legge n. 207 del 2024, stabilisce, altresì, che le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome nonché le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento di cui sopra, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi

merito”, riconosciuta ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”.

¹³² Di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

programmi di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.

Si ricorda che alle citate disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, intervenendo sull'articolo 1, commi 559 e 560, della legge n. 207 del 2024, finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) residue allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025, estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i Programmi nazionali di sviluppo rurale (comma 1).

La norma incrementa, altresì, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura¹³³ di 47 milioni di euro per l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 (comma 2).

Si ricorda che le risorse del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge n. 197 del 2022, possono essere erogate per la concessione di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il *venture capital*.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Infine, viene incrementata, di 5 milioni di euro per l'anno 2025, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola¹³⁴, finalizzato a sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).

¹³³ Istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge n. 197 del 2022.

¹³⁴ Di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|------------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Incremento del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'art. 26, c. 1, del D.L. 4/2022 (comma 3) | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | |
| Maggiori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Incremento del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 428, della L. 197/2022 (comma 2) | 47,0 | | | | 47,0 | | | | 47,0 | | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione Tabella A – MASAF (comma 3) | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | |
| Minori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023 (comma 2) | 47,0 | | | | 47,0 | | | | 47,0 | | | |

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1. Evidenzia che l'articolo 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 consente alle Regioni titolari della gestione di programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2022 di rimodulare i rispettivi programmi elevando fino al massimo consentito dalle pertinenti normative unionali le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. La presente disposizione, con le modifiche apportate all'articolo 1, commi 559 e 560, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue allocate sul PNSR 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025. Con tale obiettivo, si consente all'Autorità di gestione nazionale del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022 (PNSR) e Rete Rurale Nazionale, di incrementare il tasso di partecipazione dell'Unione europea (fino ai massimi previsti dalla normativa UE) riducendo, di

conseguenza, l'ammontare del cofinanziamento statale allocato sul medesimo programma. Affinché la Commissione europea possa autorizzare la riduzione del cofinanziamento nazionale anche dal PNSR 2014-2022 è opportuno che le risorse già a carico del Fondo di rotazione, detratte dal cofinanziamento, vengano contestualmente riallocate allo stesso programma come aiuti nazionali aggiuntivi. La disposizione assume carattere di necessità e urgenza in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2025 rappresenta il termine ultimo entro il quale devono essere impegnate e spese le risorse residue relative alla programmazione FEASR 2014-2022. Il mancato utilizzo entro tale data comporterebbe la perdita definitiva di tali risorse, con conseguente danno economico e operativo per il sistema di sviluppo rurale nazionale. Pertanto, è indispensabile adottare tempestivamente tali misure che consentano di massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue, garantendo così la piena realizzazione degli interventi previsti e l'ottimizzazione delle risorse comunitarie disponibili, evitando sprechi e inefficienze.

Secondo al relazione tecnica, quindi, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi dei commi 2 e 3, la medesima relazione assicura la presenza delle necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i Programmi nazionali di sviluppo rurale.

La norma incrementa, inoltre, per l'anno 2025, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro e la dotazione Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola¹³⁵ di 5 milioni di euro.

In proposito, per quanto concerne gli incrementi dei summenzionati Fondi, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto.

Infine, preso atto delle informazioni contenute nella relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare anche con riferimento all'estensione al MASAF della facoltà di rimodulare i Programmi nazionali di sviluppo rurale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.

¹³⁵ Di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022.

In proposito, si rileva che il citato Fondo per la gestione delle emergenze, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, reca, per l'anno 2025, una dotazione iniziale pari a 77 milioni di euro e che, per effetto della riduzione disposta dalla disposizione in esame, vengono di fatto esaurite le disponibilità per l'anno in corso.

Nel prendere atto che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento rappresenta che il Fondo utilizzato reca le necessarie disponibilità, appare tuttavia necessario che il Governo fornisca rassicurazioni sul fatto che la riduzione prevista non pregiudichi interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, si fa presente che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 15, comma 3-bis
(Modifiche alle finalità del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

Normativa vigente. L'articolo 37 della legge n. 206 del 2023, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, nonché per la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e l'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche (II.GG), e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (comma 1).

Le citate risorse sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia (comma 4).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 37 della legge n. 206 del 2023, prevede che il Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo, ivi istituito, non sia più finalizzato anche alla protezione dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia e conseguentemente prevede che le risorse dello stesso non siano più destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 37 della legge n. 206 del 2023, prevede che il Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo non sia più finalizzato anche alla protezione dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia e conseguentemente prevede che le risorse dello stesso non siano più destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

Al riguardo non si formulano osservazioni, atteso che la disposizione si limita a ridimensionare le finalità del Fondo di cui trattasi.

Articolo 15, comma 3-ter
(Modifiche per l'accesso al contributo a fondo perduto finalizzato al contrasto della diffusione della febbre catarrale degli ovini)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 555, della legge n. 207 del 2024, al fine di contrastare la diffusione della febbre catarrale degli ovini, concede, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di capi infetti.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 1, comma 555, della legge n. 207 del 2024, in materia di contrasto alla diffusione della febbre catarrale degli ovini, specifica che il contributo a fondo perduto ivi previsto è destinato alle sole imprese zootecniche riconosciute come focolaio dell'infezione e che abbiano subito danni in conseguenza della morte e dell'impossibilità di utilizzo produttivo di capi infetti.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 1, comma 555, della legge n. 207 del 2024, in materia di contrasto alla diffusione della febbre catarrale degli ovini, reca modifiche alle disposizioni che disciplinano la destinazione delle risorse del fondo.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato la norma si limita a circoscrivere la platea dei potenziali beneficiari del Fondo.

Articolo 15, comma 3-quater
(Candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza l'ANCI a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilità, relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità, al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, per l'anno 2025¹³⁶, si provvede:

- a) quanto a 500.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹³⁷;
- b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo residui passivi perenti eliminati di parte corrente¹³⁸, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

Si rileva che durante l'esame al Senato, la 5^a Commissione permanente, (Programmazione economica, bilancio) nel parere non ostativo sul testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente, ha posto una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare - al comma 3-*quinquies* (poi divenuto 3-*quater*) dell'articolo 15 - che l'esercizio finanziario 2025 in relazione al quale si provvede alla compensazione degli effetti finanziari è l'anno 2025.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, autorizza l'ANCI a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilità, relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità, al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO.*

Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere espressamente che l'anno nel quale è possibile destinare la quota delle residue disponibilità, relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità, sia l'anno 2025, conformemente a quanto indicato nella relativa clausola di compensazione degli effetti finanziari, quale risultante dalle modifiche introdotte dal Senato a seguito del recepimento della condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5^a Commissione (Bilancio) del Senato, nel parere non ostativo espresso sul testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

¹³⁶ Si rileva che il riferimento all'esercizio finanziario 2025 è stato inserito durante l'esame al Senato a seguito del parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della 5 Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

¹³⁷ Di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

¹³⁸ Di cui al comma 5, dell'articolo 34-*ter*, della legge n. 196 del 2009.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-quater dell'articolo 15 provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del medesimo comma, in misura pari a 1.500.000 euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 500.000 euro, ai sensi della lettera a) del medesimo comma, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006;

- quanto a 1.000.000 di euro, ai sensi della lettera b) del medesimo comma, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In proposito, nel rilevare che la compensazione degli effetti finanziari deve intendersi riferita agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal primo periodo del comma 3-quater, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025. Al riguardo, si rileva che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7593 risulta una disponibilità di cassa, per l'anno in corso, pari a circa 200 milioni di euro. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tale Fondo è iscritto sul capitolo 1425 del relativo stato di previsione e reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale pari a 10.371.187 euro. In proposito, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo presenta allo stato una disponibilità, per l'anno 2025, pari a 6.871.187 euro.

Nel prendere atto, pertanto, della capienza del Fondo utilizzato a copertura, il cui utilizzo determina effetti di minore spesa anche in termini di

saldo netto da finanziare, appare nondimeno opportuno acquisire dal Governo una conferma volta a escludere che dalla sua riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Articolo 16

(Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria)

Normativa previgente. L'articolo 62-*bis*, comma 1, del decreto-legge n.73 del 2021, istituisce la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive*, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'*automotive* e aerospaziale. Il successivo comma 2 stabilisce che sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico. Il comma 5 dispone, tra l'altro, che la predetta fondazione possa avvalersi anche della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca. Il comma 6 prevede che la fondazione presenti con cadenza biennale una relazione ai Ministri coinvolti, per la successiva trasmissione alle Camere, sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale. Il comma 7 stabilisce che, con apposita convenzione tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, siano definite le modalità di attuazione di alcune attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere, tra cui l'individuazione periodica di programmi di ricerca e innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, nonché l'avviamento e il coordinamento delle procedure competitive annuali per la selezione di progetti presentati per l'accesso alle *facility* infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca. Il comma 8 dispone che, per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'*automotive*, sia autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e che il contributo sia erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto.

Le norme apportano alcune modifiche all'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, che aveva istituito la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive*.

In particolare, viene modificata la denominazione della predetta fondazione in «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria» aggiornandone al comma 1 del suddetto articolo 62-*bis* la

competenza, che viene attribuita sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali [comma 1, lettere *a*) e *b*)].

Viene specificato, modificando il comma 2 del citato articolo 62-*bis*, che i membri fondatori della fondazione in parola sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri [comma 1, lettera *c*)].

Viene, altresì, integrato il comma 5 dell'articolo in parola consentendo che la predetta fondazione possa avvalersi della collaborazione anche di organizzazioni internazionali [comma 1, lettera *d*)].

Viene previsto che la relazione presentata dalla fondazione, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 62-*bis*, verta, tra l'altro, sull'impatto delle attività della fondazione sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica anche internazionale [comma 1, lettera *e*)].

Viene inoltre abrogato il comma 7 dell'articolo 62-*bis*, che prevedeva la definizione, tramite apposita convenzione (tra la fondazione, i membri fondatori e altri soggetti finanziatori), delle modalità di attuazione di alcune delle attività della fondazione [comma 1, lettera *f*)].

Viene, altresì, stabilito che il contributo, di cui al comma 8 del suddetto articolo 62-*bis*, venga erogato, anziché in base allo stato di avanzamento del progetto, sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali [comma 1, lettera *g*)].

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, viene disposto che si provveda all'aggiornamento dello statuto della fondazione e che, nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza¹³⁹ della medesima fondazione sia comunque integrato da un membro designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale (comma 2).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia che il comma 1 in commento dispone un adeguamento dell'attività della fondazione di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 al mutato scenario scientifico e tecnologico, adeguandola alle priorità in materia di intelligenza artificiale, mantenendo la

¹³⁹ Di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024.

continuità dell'ente, sia sul piano degli organi, sia sul piano operativo, sia sul piano degli impegni finanziari in essere. La relazione tecnica sottolinea che dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui al comma 8 del citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, pari, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 207 del 2024, a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, risultano congrue e presentano la necessaria disponibilità. Viene riferito che la fondazione, a seguito dell'insediamento degli organi nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024, ha iniziato ad operare nel corso del secondo semestre del 2024, provvedendo, sul piano finanziario, alla programmazione delle attività e dei correlati impegni di spesa di *start-up* organizzativo e di costruzione delle infrastrutture *hardware* per il calcolo. Le principali voci di *budget* 2024 sono state per personale, servizi e *ICT* per la parte di costi dell'esercizio (495.000 euro) e per la infrastruttura di calcolo *HPC*, per la parte di investimenti in immobilizzazioni (per un totale di 12.234.000 euro). Viene, inoltre, affermato che la riorganizzazione del perimetro di attività della fondazione potrebbe essere suscettibile di determinare, anche grazie alla presenza di significative economie di scala e di scopo, una più estesa attività di ricerca e di generare maggiori ricavi dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, che potranno alimentare il patrimonio della medesima fondazione.

Quanto al comma 2, la relazione tecnica asserisce che anche da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto al compenso del componente che, nelle more dell'aggiornamento dello statuto della fondazione, integrerà il consiglio di sorveglianza della medesima, si farà fronte a valere sulle risorse del fondo di gestione, e nello specifico della voce di bilancio "costi per servizi con collaboratori e compensi", della fondazione che risulta ampiamente capiente allo scopo, in considerazione della consistenza del fondo stesso di 18 milioni di euro l'anno (al riguardo, la relazione tecnica afferma che il compenso del summenzionato componente, in base all'articolo 18 del vigente statuto, è determinato in conformità al DPCM 23 agosto 2022, n. 143, ed è attualmente pari a 2.000 euro l'anno).

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, tra l'altro, cambiano la denominazione e aggiornano le competenze della fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive, che diviene «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»,*

competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali.

Viene disposto che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si provveda all'aggiornamento dello statuto della fondazione e che, nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza della medesima fondazione sia integrato da un membro designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Viene, infine, disposto che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che le disposizioni in esame sono assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria e preso atto dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 16-bis

(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹⁴⁰, al fine di assicurare il completamento dell'avvio e la piena operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge di bilancio 2019 sia rifinanziata per 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 (comma 1). Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (comma 2).

L'articolo 1, comma 732, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha autorizzato, disponendone l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile». Il successivo comma 733 individua funzioni e compiti della predetta fondazione¹⁴¹,

¹⁴⁰ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 16.0.9.

¹⁴¹ Si tratta di compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale.

per il cui svolgimento quest'ultima è abilitata ad instaurare rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e ad assicurare l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

Si rammenta, inoltre, che, per le medesime finalità, l'articolo 1, comma 325, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) ha concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2025 per assicurare il completamento dell'avvio e la piena operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile". Ai relativi oneri si provvede nei termini indicati dalla medesima disposizione.*

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente il comma 2 dell'articolo 16-bis provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.*

Al riguardo, si rileva che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

Articolo 16-ter

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attività di ricerca della Fondazione EBRI – European Brain Research Institute)

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato¹⁴², al fine di sostenere e rilanciare la ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso, dispone la concessione a favore della Fondazione EBRI di un contributo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026 (comma 1). Agli oneri derivanti da tale previsione, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

¹⁴² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 16.0.10.

all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020¹⁴³, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica¹⁴⁴. (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, ha disposto l'incremento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Per le menzionate finalità, la medesima disposizione ha autorizzato, inoltre, la spesa, per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone la concessione a favore della Fondazione EBRI di un contributo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2026 e provvede alla copertura dei relativi oneri.*

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente il comma 2 dell'articolo 16-ter provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca.*

Sul punto, si rammenta che tale ultima disposizione ha previsto un incremento, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del

¹⁴³ Recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

¹⁴⁴ Gli enti menzionati dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 sono: il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Osservatorio geofisico sperimentale, gli enti finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, l'Istituto nazionale per la fisica della materia, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

decreto legislativo n. 204 del 1998¹⁴⁵, per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, stabilendo, altresì, che le suddette risorse, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo medesimo.

Ciò posto, appare necessario che il Governo fornisca elementi informativi in merito alle somme che effettivamente residuano all'esito del riparto operato ai sensi del summenzionato articolo 238, comma 2, secondo periodo, confermando l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, anche in considerazione del carattere permanente della riduzione prevista dalla disposizione in esame.

Articolo 17

(Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Normativa vigente. L'articolo, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo (anche noto come "Fondo 394") destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, in Paesi diversi da quelli UE, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. Tale Fondo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, è gestito da SIMEST¹⁴⁶ (società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane.

In questo quadro, l'articolo 1, comma 463, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha disposto che le disponibilità del citato fondo rotativo possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano: nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale (primo periodo). In tali casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (secondo periodo). In particolare, tale disposizione prevede la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento dei finanziamenti secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con

¹⁴⁵ Si rappresenta, a titolo informativo, che il suddetto fondo risulta iscritto sul capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 1.621.503.600 euro per l'anno 2025, 1.574.532.764 euro per l'anno 2026 e 1.579.832.764 euro per l'anno 2027.

¹⁴⁶ Si rammenta che la SIMEST è inclusa nell'"elenco ISTAT" delle pubbliche amministrazioni.

una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)¹⁴⁷. I cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il successivo comma 464 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 463 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del menzionato Comitato agevolazioni che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del predetto fondo rotativo da destinare ai finanziamenti di cui al comma 463.

Inoltre, il successivo comma 465 stabilisce che possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 463 le imprese con sede legale in Italia che possiedono almeno uno dei requisiti ivi indicati, quale ad esempio la presentazione di un piano di investimenti nell'America centrale o meridionale secondo i termini e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464.

Infine, il testo del comma 467, prima delle modifiche introdotte dal presente decreto-legge, disponeva che per le domande di finanziamento al medesimo fondo rotativo riguardanti l'America centrale o meridionale, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 20 per cento.

Le norme contengono misure volte al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Sono previste, in particolare, le seguenti disposizioni:

- le risorse disponibili del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 possono essere utilizzate, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. In tali casi si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo (concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento), e 465, della legge n. 207 del 2024. Conseguentemente i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India (comma 1).
- la concessione di tali sostegni si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato (cd. *de minimis*)¹⁴⁸ secondo modalità, termini e condizioni stabilite dal Comitato agevolazioni di cui

¹⁴⁷ Ai sensi della citata disposizione il Comitato agevolazioni è l'organo competente ad amministrare il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981.

¹⁴⁸ Di cui al regolamento (UE) 2023/2831.

all'articolo 1, comma 270, n. 205 del 2017, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 (comma 2);

- viene modificato l'articolo 1, comma 467, della legge n. 207 del 2024, nel senso sia di includere anche l'India, oltre che l'America centrale e meridionale, tra i Paesi cui possono riferirsi le domande di finanziamento agevolato a carico del menzionato fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a fondo perduto fino al limite del 20 per cento, sia di estendere la platea dei soggetti beneficiari, ammettendo tra questi anche le *start-up* innovative e le piccole e medie imprese innovative (comma 3).
- vengono incluse le *start-up* innovative e le piccole e medie imprese innovative tra i soggetti che, oltre alle imprese, ove localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, possono presentare domande di finanziamento agevolato, sotto forma di cofinanziamenti a fondo perduto nel limite del venti per cent, a carico del menzionato fondo rotativo riguardanti il continente africano, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024¹⁴⁹, (comma 4).
- le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita dal Comitato agevolazioni, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite dal medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto disciplina europea sugli aiuti di stato, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul predetto fondo rotativo (comma 5);
- viene previsto che sono ammissibili ai contributi agli interessi, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 143 del 1998, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973

In proposito, si ricorda che i contributi agli interessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 295 del 1973 sono corrisposti da SIMEST a fronte di finanziamenti per il credito all'esportazione di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

¹⁴⁹ Recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico,

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** riferisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finanziarie da destinare all'intervento di cui al comma 1 per i finanziamenti agevolati vengono determinate dal Comitato agevolazioni nel limite massimo di 200 milioni di euro delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 ("Fondo 394"), che deve pertanto essere considerato come un tetto di spesa. Tale Fondo e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata destinata ai cofinanziamenti a fondo perduto – aggiunge la RT – risultano già strutturalmente dotati di adeguate risorse finanziarie.

La RT illustra, quindi, le operazioni finanziarie che hanno interessato il Fondo 394.

La RT evidenzia, inoltre, che la misura introdotta dal comma 1 è indirizzata esclusivamente a imprese italiane, dunque, non esposte in via diretta sui rischi geopolitici e di instabilità macroeconomica dell'India. Essa aggiunge che per la misura viene applicato l'ordinario *framework* di presidio dei rischi previsto per il Fondo 394 e utilizzato dal gestore SIMEST S.p.A.: utilizzo del modello di rating Mediocredito Centrale, valutazione del rischio di credito, processi di monitoraggio e reporting, presidi e controlli a fronte dei rischi di *compliance*, frode, antiriciclaggio, reputazionali e sanzioni. Pertanto, la RT afferma che la misura non è suscettibile di incrementare la rischiosità delle esposizioni del Fondo 394, già finalizzato al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie, e conclude che – non introducendo il comma in esame uno strumento con profilo di rischio o tempistica di rientro dei finanziamenti concessi diverso da quello derivante dall'applicazione degli strumenti previsti a legislazione vigente – non sono ascrivibili alle medesime variazioni né quanto al profilo temporale della spesa sia sul Fondo 394 che sul Fondo per la promozione integrata per la componente di cofinanziamento a fondo perduto né quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, per concludere l'analisi dei profili finanziari concernenti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la RT precisa che la misura in parola non è collegata alla Sub-Misura del PNRR M1C2-26 "Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST", conseguita e rendicontata alla Commissione europea. Pertanto, i requisiti previsti per la citata Sub-Misura del PNRR non si applicano né sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dal PNRR.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, la RT asserisce che il predetto FPI risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge di bilancio 2022, che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per le

finalità di cui al menzionato articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020.

In particolare, la RT riferisce in proposito che la legge di bilancio 2022 ha stanziato 150 milioni di euro per il 2025 a favore del Fondo per la promozione integrata. Tale importo è stato successivamente ridotto a euro 44.324.500 per l'annualità 2025 a seguito dei seguenti successivi definanziamenti: a) euro 613.000, previsti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, per la copertura oneri finanziari derivanti dall'esenzione dalla prestazione della garanzia per le domande Fondo 394 – Africa; b) euro 100.000.000, previsti dall'articolo 1, comma 481, della legge di bilancio 2025 per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni del Fondo 394/81 previste dal comma 474; c) euro 5.062.500, previsti dall'articolo 1, comma 472, della legge di bilancio 2025 per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esenzione dalla prestazione della garanzia per le domande Fondo 394 - America Latina e per le imprese c.d. energivore.

Pertanto, le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto, disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti e del versamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge di bilancio 2025, sono pari a 503 milioni di euro, e sono in istruttoria – riporta sempre la RT – operazioni per circa 38 milioni di euro.

La stessa RT evidenzia, inoltre, la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Ai sensi della normativa di riferimento, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; (ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “de minimis” (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti di c.d. plafond disponibile dell'impresa richiedente (pari euro 300.000 nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE); (iii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; (iv) ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge di bilancio 2025 esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi in America centrale o meridionale per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394, e (v) ai sensi dell'articolo 1, comma 469, lettera *b*), della medesima legge di bilancio 2025, esclusivamente per le domande a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle

imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economica e delle finanze 1° giugno 2023 presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica o che abbiano intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394. Ciò premesso, la RT fa presente che, poiché i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori, o aree geografiche, ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, e nei limiti del citato c.d. plafond "*de minimis*" disponibile dell'impresa richiedente, le imprese che presentano domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 non sempre hanno diritto di ricevere il cofinanziamento a fondo perduto, o di riceverlo nella misura massima del dieci per cento previsto dal citato articolo 72, comma 1, lettera *d*). Attualmente, infatti, registra la RT, sussiste un rapporto di circa l'8 per cento tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Tale rapporto – precisa la RT – tiene anche conto della misura di cui al citato articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 e delle misure di cui all'articolo 1, comma 467 e 469 lettera *b*), della legge di bilancio 2025. Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 4,3 miliardi di euro e risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 317 milioni di euro a valere sul Fondo 394. Le disponibilità del Fondo per la promozione integrata per le finalità di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020 – afferma la RT – risultano pienamente sufficienti a garantirne l'operatività. La stessa RT ne fornisce evidenza nella seguente tabella.

| | |
|--|-----------|
| Risorse disponibili Fondo per la promozione integrata al 31 marzo 2025 | 503 mln |
| Operazioni in istruttoria a valere sul Fondo per la promozione integrata | (38 mln) |
| Stanziamenti da LdB 2022 per l'anno 2025 | +44 mln |
| Dotazione alla Sezione Investimenti Infrastrutture LdB 2025 | (100 mln) |
| Risorse disponibili Fondo per la promozione integrata al netto delle operazioni attualmente in istruttoria | 409 mln |

Un innalzamento fino al venti per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto, (a) ai sensi dei commi 3 e 4 della disposizione in esame, per le domande riguardanti l'Africa o l'America centrale o meridionale o l'India presentate dalle *start-up* innovative o PMI innovative e, (b) sempre ai sensi

del comma 3 della disposizione in esame, per le domande riguardanti l'India presentate dalle imprese con sede nelle Regioni del Sud – afferma la RT – non pregiudica in alcun modo la possibilità di garantire i cofinanziamenti a fondo perduto nella misura del dieci per cento per le iniziative ordinarie del Fondo 394. La stessa RT aggiunge in proposito che, tenuto conto che al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono disponibili sul Fondo 394 risorse pari a 4,3 miliardi di euro, anche un concentrarsi di tutte le nuove domande su iniziative relative all'Africa o all'America centrale o meridionale proposte da start-up innovative o da PMI innovative, o su iniziative relative all'India proposte da imprese del Mezzogiorno, da start-up innovative o da PMI innovative, consentirebbe di fare fronte all'erogazione di una quota del venti per cento a fondo perduto. Le suddette risorse del Fondo per la promozione integrata al 31 marzo 2025, pari a 409 milioni di euro, risultano – come riferisce sempre la RT – pienamente congrue e sufficienti a garantire l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto correlati ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394 sulla base delle stime di operatività del Fondo per la promozione integrata prevista per il biennio 2025-2026, complessivamente pari a circa 250 milioni di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge di bilancio 2022 per l'anno 2026.

Tale assunto sarebbe confermato anche considerando l'estensione dell'intervento agevolativo a valere sulle risorse del Fondo 394 prevista dalla disposizione di cui al comma 5. Con riguardo a quest'ultima, la RT asserisce che la stessa non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica e che il Fondo 394 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie (come sopra illustrato), aggiungendo che l'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute. In proposito, la RT stima che l'estensione dell'intervento agevolativo a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul Fondo 394, a favore delle imprese che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice può generare, su base annuale, un incremento dei volumi fino a 150 milioni di euro, con l'accesso di circa 300/500 PMI appartenenti a filiere produttive. Tale dato è rappresentativo di circa il 15 per cento delle PMI appartenenti alle principali filiere produttive nazionali riferibili ai capo filiere che hanno attualmente rapporti con il Fondo 394.

La RT non ascrive nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nemmeno con riferimento al comma 6. Per quanto concerne i relativi profili di copertura, riferisce che il Fondo 295/73 risulta dotato di adeguate risorse finanziarie.

Al riguardo, la RT evidenzia, con riferimento alla legge di bilancio 2025, l'assegnazione di risorse per il triennio 2025-2027, pari ad euro 161.996.923 per il 2025, euro 148.126.923 per il 2026 ed euro 86.236.923 per il 2027, sul capitolo

7298 della Tabella MEF (n. 2) Missione 7 “Competitività e sviluppo delle imprese”, Programma 7.1 di cui al Decreto MEF del 31 dicembre 2024 recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”. Le risorse finanziarie del Fondo 295/73 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli accantonamenti sul portafoglio in essere, calcolati sulla base della vigente metodologia di quantificazione e monitoraggio delle stime degli accantonamenti, sono pari a 1,4 miliardi di euro.

La RT stima che l’ammissibilità ai contributi agli interessi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 143 del 1998 anche delle operazioni di smobilizzo a tasso fisso o variabile di fatture commerciali, emesse a fronte di piani di ammortamento che prevedono dilazioni di pagamento a medio e lungo termine (pari o superiori a 24 mesi), possa riguardare fino 150 milioni di euro di volumi annui, corrispondenti all’impegno annuo di risorse del Fondo 295/73 fino a 15 €/mln circa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano misure volte al sostegno delle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, si prevede:

- *la possibilità di utilizzare le risorse disponibili del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che operano in India prevedendo che, in tali casi, si applichi l’articolo 1, commi 463, secondo periodo (concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al dieci per cento), e 465, della legge n. 207 del 2024. e che conseguentemente i riferimenti ivi effettuati all’America centrale e meridionale si intendono riferiti all’India;*
- *la concessione di tali sostegni si applichi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato (cd. de minimis) secondo modalità, termini e condizioni stabilite dal Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, n. 205 del 2017, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del citato fondo rotativo da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 (comma 2);*
- *la modifica dell’articolo 1, comma 467, della legge n. 207 del 2024, nel senso sia di includere anche l’India, oltre all’America centrale e meridionale, tra i Paesi cui possono riferirsi le domande di finanziamento agevolato da parte del menzionato fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a fondo perduto fino al limite del 20 per cento, sia di ampliare la platea dei soggetti beneficiari, ammettendo tra questi anche le start-up innovative e le piccole e medie imprese innovative (comma 3).*
- *L’inclusione delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese innovative tra i soggetti che, ove localizzati nelle regioni Abruzzo,*

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, possono presentare domande di finanziamento agevolato a carico del menzionato fondo rotativo riguardanti il continente africano, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024¹⁵⁰, sotto forma di cofinanziamenti a fondo perduto nel limite del venti per cento¹⁵¹ (comma 4).

- *la possibilità delle imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice il cui fatturato in misura non inferiore alla soglia stabilita dal Comitato agevolazioni, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite dal medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto disciplina europea sugli aiuti di stato, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul predetto fondo rotativo (comma 5);*
- *l'ammissibilità ai contributi agli interessi, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 143 del 1998, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero, delle operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 (comma 6)*

Al riguardo, tenuto conto che i Fondi a cui fanno riferimento le norme operano nei limiti delle risorse disponibili e considerati gli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica, volti ad evidenziare l'attuale disponibilità di risorse presso i medesimi, la portata delle estensioni dell'ambito applicativo delle misure in argomento, nonché l'invarianza dei livelli di rischio e della tempistica di rientro dei finanziamenti concessi sui prestiti agevolati rispetto a quanto risultante dall'applicazione degli strumenti previsti a legislazione vigente, come evidenziato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Va tuttavia rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il secondo periodo del comma 1, che, nel prevedere che l'applicazione dell'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge n. 207 del 2024, stabilisce che i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India (e non "anche" all'India), sembrerebbe disporre la sostituzione degli interventi oggetto di finanziamento agevolato effettuati in America centrale o meridionale con

¹⁵⁰ Recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico,

¹⁵¹ Nel testo previgente del menzionato articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 la concessione di cofinanziamenti fino al limite del venti per cento era prevista per solo le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;

quelli effettuati in India, mentre in realtà, come si evince sia dalla relazione tecnica sia dal tenore del successivo comma 3, tali interventi sembrerebbero di carattere aggiuntivo e non sostitutivo. In proposito appare comunque necessaria una valutazione da parte del Governo.

Articolo 18

(Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di start-up)

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato¹⁵², intervengono sulla disciplina in materia di incentivi all'investimento istituzionale in *start-up* innovative. In particolare, con riferimento ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016¹⁵³, come modificati dall'articolo 33 della legge n. 193 del 2024¹⁵⁴, viene fornita un'interpretazione autentica del concetto di "investimenti qualificati", da intendersi come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati" (comma 1)¹⁵⁵. L'articolo 1, commi 90 e 94, della richiamata legge n. 232 del 2016 è altresì modificato con riferimento alle percentuali minime di investimenti qualificati in quote o azioni di fondi per la *venture capital* (FVC) richieste per l'accesso a determinati benefici fiscali. In particolare:

¹⁵² Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 18.2, 18.8 e 18.39.

¹⁵³ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

¹⁵⁴ Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.

¹⁵⁵ Secondo la relazione illustrativa riferita al testo originario del provvedimento, al comma 1 viene fornita una corretta specificazione della definizione di "investimenti qualificati" richiamati nell'articolo 33 della predetta norma, i quali, ai fini della determinazione delle soglie, definite successivamente, del paniere di investimenti qualificati risultanti dall'esercizio precedente (i.e., livello minimo di investimenti in fondi per la *venture capital* – FVC), comprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da casse di previdenza e fondi pensione "indirettamente" in FVC, analogamente ad altra normativa agevolativa similare, quale la normativa Piani Individuali di Risparmio - PIR (articolo 13-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, decreto-legge n. 124 del 2019), che lo prevede espressamente. Per effetto di tale intervento, prosegue la relazione illustrativa, assumono ora rilevanza, per valorizzare la soglia minima del paniere, anche gli impegni vincolanti e gli investimenti in FVC effettuati tramite fondi di fondi o tramite un veicolo societario. Sono dunque precisati i meccanismi di calcolo del paniere degli investimenti qualificati e della soglia minima del paniere, chiarendo che i limiti quantitativi delle soglie, di cui al comma 2, devono essere calcolati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione sull'ammontare del *commitment* (i.e., sugli importi sottoscritti, e dunque irrevocabilmente impegnati, dagli enti nel periodo d'imposta rilevante) e non sugli importi già effettivamente versati dagli stessi enti (a fronte dei "richiami degli impegni"). Tale chiarimento, secondo la relazione illustrativa, consente a tali enti un più puntuale monitoraggio e una stima dell'*asset allocation* nei confronti di tutti gli investimenti qualificati, soprattutto in quelli in FVC, il cui raggiungimento della soglia minima è condizione per continuare a beneficiare dell'esenzione su tutti i nuovi investimenti qualificati.

- viene introdotta una nuova soglia minima, a far data dal 1° gennaio 2025, pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;
- viene specificato che la soglia minima del 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente decorre dal 2026;
- viene posticipata, dal 2026 al 2027, la decorrenza della soglia minima del 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (comma 2)¹⁵⁶.

Nella previgente formulazione delle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 33, della legge n. 193 del 2024, che modificano rispettivamente i commi 90 e 94, della legge n. 232 del 2016, si prevedeva che l'accesso ai regimi fiscali di favore ivi previsti fosse riconosciuto a condizione che gli investimenti qualificati in quote o azioni di FVC¹⁵⁷ fossero almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

In particolare il regime fiscale di favore di cui al comma 90 consiste in un'esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito, per i redditi generati dagli investimenti qualificati, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, a condizione che siano rispettate le soglie minime di investimento in FVC.

Il regime fiscale di favore di cui al comma 94 consiste, invece, in un'esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito, per i redditi derivanti dagli investimenti qualificati effettuati da forme di previdenza complementare, anch'essi diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, subordinatamente al rispetto delle medesime soglie minime di investimento in FVC e ulteriori condizioni. Si prevede altresì che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza

¹⁵⁶ La relazione illustrativa, riferita al testo originario del provvedimento, sottolinea che la corretta interpretazione degli investimenti qualificati (comma 1) e la rimodulazione del paniere di tali investimenti (comma 2), con l'introduzione di un incremento maggiormente graduale rispetto a quello previsto dalla normativa previgente all'entrata in vigore del decreto-legge *de quo* (5 per cento per il 2025 e 10 per cento dal 2026), si sono rese necessarie in quanto, con tali interventi, viene resa effettiva la possibilità di raggiungere i fini dell'intervento attuato dall'articolo 33 della legge n. 193 del 2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), ossia l'incremento degli investimenti in FVC e, dunque, un apporto fondamentale per l'ecosistema delle *start-up*. In tal senso, la relazione illustrativa riporta l'esito di un recente studio realizzato da *The European House Ambrosetti*, per conto di *CDP Venture*, il quale evidenzia che gli investimenti effettivi in fondi di *venture capital* sono stati effettuati da 11 casse previdenziali su circa 20 e solo da 5 fondi pensione su 78. In aggiunta, la stessa relazione riporta anche l'esito di un'indagine specifica condotta presso una delle tre casse previdenziali che investono maggiormente in FVC, dalla quale risultano, a fine 2024, impegni vincolanti a sottoscrivere ("sottoscrizioni") pari a 140 milioni di euro e "investimenti" effettivi pari a 30 milioni, su un totale di impegni vincolanti a sottoscrivere in fondi di qualsiasi genere (quelli riportati nei rendiconti di cui pure si scrive nell'articolo 33) pari a circa 4 miliardi e investimenti totali in fondi di qualsiasi genere pari a circa 1,8 miliardi. Si tratta, quindi, di percentuali correnti rispettivamente pari al 3,5 per cento (se si considerano le "sottoscrizioni") e all'1,7 per cento (se si considerano gli "investimenti").

¹⁵⁷ Di cui al comma 89, lettera *b-ter*) dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

complementare i redditi derivanti da tali investimenti incrementino la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Le norme modificano altresì l'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*) della richiamata legge n. 232 del 2016, relativamente alle condizioni che enti di previdenza obbligatoria¹⁵⁸ e forme di previdenza complementare¹⁵⁹, che effettuano investimenti in quote o azioni di FVC¹⁶⁰, devono soddisfare per l'accesso ai succitati benefici fiscali. In particolare si prevede che l'importo totale delle risorse debba essere da essi investito per il tramite dei FVC, in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. In aggiunta, si precisa che ciascuna PMI deve rispettare i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione¹⁶¹ (comma 3)¹⁶².

All'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*), e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si prevede che siano ammissibili agli aiuti le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a*) non hanno operato in alcun mercato;
- b*) operano in un qualsiasi mercato:
 - i*) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o
 - ii*) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c*) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, tale soglia viene ridotta al 30 per

¹⁵⁸ Di cui al comma 88, che richiama il decreto legislativo n. 509 del 1994 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e il decreto legislativo n. 103 del 1996 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

¹⁵⁹ Di cui al comma 92, che richiama il decreto legislativo n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

¹⁶⁰ Residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), ovvero in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

¹⁶¹ Che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

¹⁶² La relazione illustrativa, riferita al testo originario del provvedimento, chiarisce che con il comma 3 si è inteso allineare anche il meccanismo di calcolo del *plafond* al *commitment*, analogamente e in logica di sistematicità con quanto previsto dall'intervento in esame ai fini del paniere degli investimenti qualificati e della soglia minima. Pertanto, secondo la relazione, l'intervento è diretto a precisare che i vincoli di investimento nelle imprese *target* devono essere raggiunti entro la data stabilita nel relativo regolamento del FVC stesso e pari alla durata del FVC, periodo che dovrà essere esplicitato in funzione della propria politica di investimento.

cento per quanto riguarda i seguenti investimenti, che sono considerati investimenti iniziali in una nuova attività economica:

- i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione), paragrafo 2;
- ii) altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- iii) investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV.

Conseguentemente le norme modificano l'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018¹⁶³, che, nell'individuare i FVC, prevede, tra l'altro, che le PMI in favore della quali essi destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti soddisfino determinate condizioni, alcune delle quali sono alternative tra loro. La novella sostituisce il previgente elenco di condizioni alternative con un riferimento al fatto che ciascuna PMI debba rispettare i requisiti, alternativi tra loro, previsti dal succitato articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 (comma 4)¹⁶⁴.

In base alla previgente formulazione dell'articolo 1, comma 213, della legge n. 145 del 2018, sono fondi per il *venture capital*¹⁶⁵ gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese¹⁶⁶ non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

¹⁶³ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

¹⁶⁴ Al riguardo la relazione illustrativa, riferita al testo originario del provvedimento, precisa che per garantire il necessario coordinamento normativo tra il citato comma 89-ter e il , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il successivo comma 4 della norma in commento, intervenendo sull'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituisce il passaggio che conteneva la trasposizione dei requisiti previsti per le imprese target con quelli contenuti nell'attuale versione vigente del Regolamento GBER, emendato in virtù della modifica di cui all'articolo 1, n. 18) del Regolamento n. 1315/2023

¹⁶⁵ Di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge n. 232 del 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), introdotta dalla lettera *b*) del comma 210 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

¹⁶⁶ Come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera le norme in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, evidenzia che la disposizione interviene nella disciplina degli investimenti qualificati che godono dell'esenzione sui rendimenti, rimodulando le percentuali di investimenti in FVC e ricomprendendo tra gli investimenti agevolabili anche quelli effettuati indirettamente. Al riguardo, la relazione evidenzia che il vincolo di investimenti in FVC è stato introdotto dall'articolo 33, della legge n. 193 del 2024, a decorrere dal 2025. I soggetti interessati dalla modifica, fondi pensione e casse previdenziali, godono a legislazione vigente dell'esenzione sui rendimenti nel limite di un ammontare di investimenti effettuati, qualificati ovvero in PIR, pari al 10 per cento dell'attivo patrimoniale, i cui effetti finanziari negativi sono già scontati nei tendenziali di bilancio sin dall'introduzione della misura a prescindere dalle condizioni successivamente introdotte¹⁶⁷. Pertanto, l'intervento non ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo, non determina, secondo la relazione tecnica, effetti finanziari, trattandosi solo di una diversa ripartizione degli investimenti agevolati alla quale gli operatori economici potranno adeguarsi, al fine di conservare le agevolazioni già fruite a legislazione vigente, sempre nel limite complessivo di investimenti pari al 10 per cento dell'attivo patrimoniale, che resta immutato.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina in materia di incentivi all'investimento istituzionale in start-up innovative, tra l'altro, fornendo un'interpretazione autentica del concetto di "investimenti qualificati" (comma 1);*

Inoltre:

- vengono modulate le percentuali minime di investimenti qualificati in quote o azioni di fondi per il venture capital (FVC) richieste per l'accesso a determinati benefici fiscali (comma 2), nonché le condizioni che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di

¹⁶⁷ In merito a questo punto trattato nella relazione v. articolo 1, comma 88, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 145 del 2018.

previdenza complementare, che effettuano investimenti in piccole e medie imprese (PMI) per il tramite di FVC, devono soddisfare per l'accesso ai medesimi benefici. Viene altresì previsto che ciascuna PMI debba rispettare i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, ossia non aver operato in alcun mercato; operare in un qualsiasi mercato da meno di dieci anni dall'iscrizione al registro delle imprese o da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, sia superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, tale soglia viene ridotta al 30 per cento per quanto riguarda taluni investimenti, che sono considerati investimenti iniziali in una nuova attività economica (comma 3);

- viene sostituito, con riguardo alla disciplina sull'individuazione dei FVC, il previgente elenco delle condizioni alternative che le PMI destinatarie di investimenti da parte degli stessi devono soddisfare. Viene, in particolare, introdotto un riferimento ai già richiamati requisiti, alternativi tra loro, richiamati al comma 3 (comma 4).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme, evidenziando, in particolare, che esse non ampliano l'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina vigente e che i fondi pensione e le casse previdenziali godono già, a legislazione vigente, dell'esenzione sui rendimenti nel limite di un ammontare di investimenti effettuati pari al 10 per cento dell'attivo patrimoniale, i cui effetti finanziari negativi sono già scontati nei tendenziali di bilancio.

Al riguardo, pur riconoscendo che i tendenziali di bilancio già incorporano l'ipotesi di una piena fruizione del beneficio fiscale, come si desume dalle relazioni tecniche relative alla disposizione originaria, di cui alla legge n. 232 del 2016 (articolo 1, commi 89-94), e alla legge n. 145 del 2018 (articolo 1, comma 210) che ha elevato la percentuale dal 5 al 10 per cento, si osserva che l'inclusione degli impegni vincolanti tra gli investimenti qualificati potrebbe determinare effetti di anticipazione temporale nell'applicazione del beneficio, con possibili riflessi sui profili temporali dell'onere a suo tempo stimato. In merito a tale aspetto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 18-bis ***(Contribuzione per le emittenti radiotelevisive)***

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato¹⁶⁸, al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per il 2025, autorizzano la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di un contributo straordinario erogato, entro il 31 dicembre 2025, in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per la medesima annualità, in base ai criteri di riparto e con le procedure previste dal DPR n. 146 del 2017¹⁶⁹ (comma 1). Agli oneri derivanti da tale previsione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 2).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per il 2025, autorizzano la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di un contributo straordinario, erogato in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previste dal DPR n. 146 del 2017. Ai relativi oneri si provvede nei termini indicati dalle medesime disposizioni.

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che gli oneri appaiono configurati come limiti massimi di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente il comma 2 dell'articolo 18-bis provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

¹⁶⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.0.500 dei relatori e del subemendamento 18.0.500/1.

¹⁶⁹ Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Articolo 19, comma 1 ***(Disposizioni in materia di enti territoriali)***

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 932-*bis*, lettera *a*), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale del comune di Roma, Roma Capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale.

Le norme, intervenendo sull'articolo 1, comma 932-*bis*, lettera *a*), della legge n. 145 del 2018, stabiliscono che la cancellazione dei residui attivi e passivi di Roma Capitale nei confronti della gestione commissariale prevista nel suddetto comma 932-*bis*, lettera *a*), non comprenda i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale¹⁷⁰. Viene, altresì, previsto che i suddetti residui attivi siano conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e siano riscossi a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n.78 del 2010, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze [comma 1, lettera *a*)].

Si ricorda che l'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n.78 del 2010, ha disposto la costituzione di un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma¹⁷¹.

Viene inoltre previsto, introducendo il comma 932-*ter* all'articolo 1 della predetta legge n. 145 del 2018, che Roma Capitale attui il Piano di rientro del debito pregresso¹⁷², nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Viene, altresì, stabilito che, con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale e che le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I

¹⁷⁰ Data individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi dell'articolo 1, comma 932, della legge n. 145 del 2018.

¹⁷¹ Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008.

¹⁷² Di cui ai commi 930 e 932-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

debiti di cui al predetto Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria [comma 1, lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma in commento e asserisce che la stessa non amplia la capacità di spesa e quindi non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, modificando l'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della legge n. 145 del 2018, la conservazione nelle scritture contabili di Roma Capitale dei residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale alla gestione commissariale del Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma e la riscossione dei predetti residui a valere sul fondo per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 [comma 1, lettera a)].*

Viene, altresì, previsto, introducendo il comma 932-ter all'articolo 1 della predetta legge n. 145 del 2018, che Roma Capitale attui il Piano di rientro del debito pregresso anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze relative a debiti rientranti nel suddetto Piano, stabilendo, tra l'altro, che i debiti di cui al predetto Piano non producano interessi né siano soggetti a rivalutazione monetaria [comma 1, lettera b)].

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto asserito dalla relazione tecnica in proposito, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione aggiuntivi volti ad escludere che la lettera a) della disposizione in commento comporti un incremento della capacità di spesa di Roma Capitale e conseguenti effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Articolo 19, comma 1-bis **(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti nella regione Calabria)**

La norma, introdotta durante l'esame al Senato¹⁷³, stabilisce che le risorse stanziare ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge n.

¹⁷³ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 19.5 (testo 2). Cfr. seduta 5ª Commissione del Senato n. 427 del 29 luglio 2025.

44 del 2023, ai fini delle assunzioni¹⁷⁴ nei comuni con sede nel territorio regionale, siano attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge n. 44 del 2023, ha autorizzato la spesa di 2 milioni per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni aventi sede nella regione Calabria per le assunzioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater*.1 del medesimo decreto.

La norma non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame attribuisce alla regione Calabria, per il successivo relativo riparto, le risorse stanziare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge n. 44 del 2023, per le assunzioni nei comuni aventi sede nel territorio regionale di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater*.1 del medesimo decreto.*

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione in esame.

Articolo 19, comma 1-ter **(Misure per il potenziamento della capacità amministrativa del comune di Lampedusa e Linosa)**

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato¹⁷⁵, prevedono che, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, il comune di Lampedusa e Linosa possa stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica e in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sui posti istituiti nella medesima dotazione, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici.

Si ricorda che l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ha stabilito che i comuni possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, entro un determinato limite di spesa. Il limite fissato fa riferimento alla spesa complessiva

¹⁷⁴ Di cui all'articolo 3, commi da 3-*bis* a 3-*quater*.1, del decreto-legge n. 44 del 2023.

¹⁷⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 19.500 (*cf.* seduta 5^a Commissione del Senato n. 427 del 29 luglio 2025) e del recepimento delle condizioni poste dalla 5^a Commissione del Senato nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione al testo all'esame dell'Assemblea (1565-A).

per tutto il personale dipendente, incluso pertanto anche il personale a tempo determinato, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Detta spesa non deve essere superiore ad un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Si rammenta altresì che l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che i posti di qualifica dirigenziale negli enti locali, attribuibile con contratti a tempo determinato, non possano superare il 30 per cento dei posti in dotazione organica per la medesima qualifica (comma 1). Nel medesimo articolo viene, altresì, stabilito che i contratti a tempo determinato stipulati al di fuori della dotazione organica per i dirigenti e le alte specializzazioni degli enti locali non possano superare il 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva (comma 2).

Le norme non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il comune di Lampedusa e Linosa a stipulare sino al 31 dicembre 2030, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, contratti a tempo determinato per tre dirigenti cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici.*

Al riguardo, considerato che l'autorizzazione alle assunzioni in esame presenta carattere facoltativo e potrà avvenire solo nel rispetto dei predetti limiti di spesa e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del predetto comune, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 19-bis **(Rivalutazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)**

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 stabilisce che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada¹⁷⁶, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle

¹⁷⁶ Somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze.

province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il successivo comma 817 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone medesimo¹⁷⁷, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, prevede che gli enti possano rivalutare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, prevede che gli enti possano rivalutare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.*

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19-ter

(Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione siciliana)

Normativa vigente. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco (di seguito: "addizionale") è stata istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ne ha fissato l'importo (1 euro per passeggero imbarcato) e la

¹⁷⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

riassegnazione, dopo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle seguenti finalità di spesa:

- quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo¹⁷⁸ destinato a compensare l'ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa;

- quanto alla residua quota eventualmente eccedente, il 40 per cento a favore dei comuni del sedime aeroportuale o confinanti e il 60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

In seguito, sono stati disposti taluni incrementi dell'addizionale:

- un incremento di 3 euro a passeggero (articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005), destinato all'INPS (inizialmente al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);

- un incremento di 0,50 euro a passeggero (comma 1328 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007), finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti;

- un incremento di 2 euro a passeggero (articolo 4 della legge n. 92 del 2012), inizialmente versato all'INPS.

Ne risulta che attualmente l'addizionale è pari a 6,50 euro per passeggero.

Le relative finalizzazioni, dopo vari interventi normativi succedutisi nel tempo, sono ora così definite¹⁷⁹:

- 1 euro: ENAV, comuni del sedime aeroportuale e spese per la sicurezza (vedi sopra per il dettaglio);

- 5 euro: INPS (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale);

- 0,5 euro: servizio antincendi negli aeroporti (riduzione costo Stato).

Per una ricostruzione normativa dei proventi destinati all'INPS si vedano la pagina dedicata¹⁸⁰ del sito INPS e le circolari ivi richiamate.

In seguito, diversi interventi hanno soppresso o sospeso l'addizionale per taluni aeroporti o per talune regioni:

- l'articolo 25-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 ha, nel quadro dell'emergenza pandemica, soppresso (fino al 31 dicembre 2021) l'addizionale per i passeggeri che partivano dagli scali aeroportuali con un traffico passeggeri inferiore a un milione, senza prevedere misure compensative da parte delle regioni interessate. La RT ha stimato l'onere moltiplicando il numero dei passeggeri attesi per la somma di 6,5 euro;

¹⁷⁸ Istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

¹⁷⁹ Cfr. RT dell'atto C 1933 della XIX legislatura e RT riferita all'articolo 1, commi 737-741, legge di bilancio 2025.

¹⁸⁰ <https://www.inps.it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili-50121.addizionale-comunale-sui-diritti-d-imbarco-di-passeggeri-sugli-aeromobili.html#real-all-3>

- l'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge n. 60 del 2024 ha soppresso l'addizionale nel territorio della Regione Calabria dal 1° agosto 2024. La Regione: compensa i comuni per i minori trasferimenti; versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme corrispondenti alle addizionali soppresse, che vengono poi riassegnate e destinate alle varie finalità di spesa cui era destinato il gettito dell'addizionale;

- l'articolo 1, comma 529, della legge n. 213 del 2023 ha disapplicato l'addizionale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1° gennaio 2024. Anche in questo caso la Regione: compensa i comuni per i minori trasferimenti; versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme corrispondenti alle addizionali soppresse, che vengono poi riassegnate e destinate alle varie finalità di spesa cui era destinato il gettito dell'addizionale.

- l'articolo 1, commi 737-741, della legge n. 207 del 2024 ha disapplicato l'addizionale nel territorio della Regione Abruzzo per gli anni 2025, 2026 e 2027. Anche in quest'ultimo caso la Regione: compensa i comuni per i minori trasferimenti; versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme corrispondenti alle addizionali soppresse, che vengono poi riassegnate e destinate alle varie finalità di spesa cui era destinato il gettito dell'addizionale.

In ciascuno dei tre ultimi casi, le quantificazioni sono state effettuate nel seguente modo:

- l'effetto complessivo delle esenzioni è stato quello di spostare l'onere dell'addizionale dai passeggeri alla Regione che provvede a versarla allo Stato;

- il prospetto riepilogativo espone movimenti compensativi sui saldi di finanza pubblica.

- gli importi da porre in capo alla Regione (e da ripartire fra le varie finalizzazioni) sono stati stimati in alcuni casi moltiplicando il numero dei passeggeri attesi per la somma di 6,5 euro, incrementando il risultato in via prudenziale; in altri casi (ad esempio come nel caso del Friuli-Venezia Giulia), invece, si è fatto riferimento direttamente al gettito rilevato, senza effettuare la predetta moltiplicazione;

- per dare copertura certa all'onere finanziario, si è previsto espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato¹⁸¹ - dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 2026 nel territorio della Regione siciliana non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili (di seguito: "addizionale") (comma 1).

Di conseguenza, a decorrere dal 2026 la Regione siciliana ristora i comuni interessati (cui sarebbe spettata una quota del gettito dell'addizionale, vedi la sezione sulla normativa vigente). Pertanto, la norma dispone che, a decorrere dal 2026 la Regione siciliana versa, entro il 30 aprile di ciascun anno,

¹⁸¹ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 19.0.54 (testo 2).

all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 6,175 milioni di euro annui (comma 2). Detta somma viene ripartita come segue:

- all'INPS è trasferita la somma di 4,748 milioni di euro annui ai fini della destinazione alle gestioni interessate (cui sarebbe spettata una quota del gettito dell'addizionale, vedi la sezione sulla normativa vigente);
- alle finalità di spesa di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003 n. 350 del 2003 (ENAV, comuni del sedime aeroportuale e spese per la sicurezza), è destinato l'importo complessivo di 949.592 euro annui;
- alle finalità di spesa di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti) l'importo di 474.796 euro annui (comma 3).

Le norme prevedono, inoltre, che in caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate attraverso la Struttura di Gestione (comma 4).

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte al Senato, disapplicano a decorrere dal 2026 nel territorio della Regione siciliana l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili (di seguito: "addizionale"). Di conseguenza, al fine di provvedere alle quote di gettito atteso che vengono meno la Regione siciliana ristora i comuni interessati e versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 6,175 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, dei quali:*

- *all'INPS è trasferita la somma di 4,748 milioni di euro annui ai fini della destinazione alle gestioni interessate (cui sarebbe spettata una quota del gettito dell'addizionale, vedi la sezione sulla normativa vigente);*
- *alle finalità di spesa di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003 n. 350 del 2003 (ENAV, comuni del sedime aeroportuale e spese per la sicurezza), è destinato l'importo complessivo di 949.592 euro annui;*

– *alle finalità di spesa di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti) è destinato l'importo di euro 474.796 annui (comma 3).*

Con riferimento alle minori entrate, pari a 6,175 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, indicate dalla norma, stante la mancanza di una relazione tecnica, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la quantificazione dell'onere con particolare riguardo al gettito atteso dell'imposta addizionale sui diritti di imbarco riferita al territorio della Regione siciliana o il numero dei passeggeri degli aeromobili in partenza dagli aeroporti dei comuni della medesima regione.

Inoltre, andrebbe acquisita la conferma che la Regione siciliana sia in grado nell'ambito delle risorse del proprio bilancio di sostenere l'onere finanziario relativo alla disapplicazione dell'addizionale in esame.

Articolo 20 **(Disposizioni finanziarie)**

Le norme, modificate durante l'esame al Senato¹⁸², incrementano il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 7 milioni di euro per l'anno 2025¹⁸³, 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 (comma 1).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 2, commi 2, 4, 8 e 9, dell'articolo 4, commi 1, 4 e 5, dell'articolo 5, commi 5 e 6, dell'articolo 7, commi 1 e 3, e dell'articolo 14, comma 1, pari complessivamente a euro 760.942.367¹⁸⁴ per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, euro 13 milioni per l'anno 2029 e euro 13 milioni annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dall'articolo 6, commi 1 e 2, dall'articolo 8 e dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e

¹⁸² Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2). Cfr. seduta 5ª Commissione del Senato n. 427 del 29 luglio 2025.

¹⁸³ Incremento per l'anno 2025 introdotto per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

¹⁸⁴ Valore pari a euro 753.942.367 nel testo originario del provvedimento, aggiornato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

indebitamento netto a euro 235.920.000¹⁸⁵ nell'anno 2026 ed euro 35.150.000¹⁸⁶ per l'anno 2030, si provvede:

- quanto a euro 107.280.000¹⁸⁷ per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 [comma 1, lettera *a*]);

Si ricorda che l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità, disponendo altresì che, a fronte del controvalore dei predetti titoli di Stato, il corrispondente importo fosse iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nella tabella seguente¹⁸⁸ [comma 1, lettera *b*]);

¹⁸⁵ Valore pari a euro 228.920.000 nel testo originario del provvedimento, aggiornato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

¹⁸⁶ Valore pari a euro 33.400.000 nel testo originario del provvedimento, aggiornato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

¹⁸⁷ Valore pari a euro 100.280.000 nel testo originario del provvedimento, aggiornato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

¹⁸⁸ Di cui all'allegato 4 del provvedimento in esame.

(milioni di euro)

| <i>Stato di previsione</i> | | | |
|--|------------|------|-----------|
| MISSIONE/programma | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | | | |
| 3. L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 140 | | 18 |
| 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) | 140 | | 18 |
| | | | |
| 21. Debito Pubblico (34) | 80 | | |
| 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1) | 80 | | |
| | | | |
| 23. Fondi da ripartire (33) | 621 | | |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 621 | | |
| TOTALE | 841 | | 18 |

- quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario [comma 1, lettera c)];
Si ricorda che l'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
- quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di conto capitale riferito al Ministero dell'università e della ricerca relativo al bilancio triennale 2025-2027 [comma 1, lettera d)];
- quanto a euro 24.620.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica¹⁸⁹ [comma 1, lettera e)];
- quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026 ed euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a

¹⁸⁹ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

- legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹⁹⁰ [comma 1, lettera *f*]);
- quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili¹⁹¹ [comma 1, lettera *g*]);
 - quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a euro 107.00.000¹⁹² per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 8, comma 1 [comma 1, lettera *h*]);
 - quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2025
 - , mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale¹⁹³ [comma 1, lettera *i*]);
 - quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di conto capitale riferito al Ministero del turismo relativo al bilancio triennale 2025-2027 [comma 1, lettera *l*]);
 - quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero del turismo relativo al bilancio triennale 2025-2027 [comma 1, lettera *m*]);
 - quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹⁹⁴ [comma 1, lettera *m-bis*)]¹⁹⁵.

Viene, infine, disposto che, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 2, commi 3 e 10, all'articolo 3, comma 6, all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, comma 3, all'articolo 15, commi 2 e 3, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli

¹⁹⁰ Di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

¹⁹¹ Di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

¹⁹² Valore pari a euro 100.00.000 nel testo originario del provvedimento, aggiornato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

¹⁹³ Di cui all'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

¹⁹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

¹⁹⁵ Lettera *m-bis*) introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento¹⁹⁶, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 (comma 1) | | | | 11,0 | | | | 11,0 | | | | 11,0 |
| Maggiori entrate extratributarie | | | | | | | | | | | | |
| Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme del Patrimonio destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020, disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 2, lettera a)] | 100,3 | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione all'erario delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000 [comma 2, lettera c)] | 30,0 | | | | | | | | | | | |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione delle risorse disponibili negli stati di previsione dei ministeri (Allegato XX) [comma 2, lettera b)] | 230,0 | | | | 230,0 | | | | 230,0 | | | |
| Acquisizione all'erario delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate | | | | | 30,0 | | | | 30,0 | | | |

¹⁹⁶ Riferendosi al testo originario del provvedimento, il prospetto riepilogativo non tiene conto delle modifiche intervenute per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.2 (testo 2) durante l'esame al Senato.

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|-------|------|------|---------------------|-------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000 [comma 2, lettera c)] | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 [comma 2, lettera e)] | | | 24,6 | | | | 24,6 | | | | 24,6 | |
| Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014 [comma 2, lettera g)] | 15,6 | | | | 15,6 | | | | 15,6 | | | |
| Riduzione Tabella A - TURISMO [comma 2, lettera m)] | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Minori spese in conto capitale | | | | | | | | | | | | |
| Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme del Patrimonio destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020, disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 2, lettera a)] | | | | | 100,3 | | | | | | | |
| Riduzione delle risorse disponibili negli stati di previsione dei ministeri (Allegato XX) [comma 2, lettera b)] | 611,0 | | 18,0 | | 611,0 | | 18,0 | | 611,0 | | 18,0 | |
| Riduzione Tabella B - MEF [comma 2, lettera d)] | 50,0 | 30,0 | | | 50,0 | 30,0 | | | 50,0 | 30,0 | | |
| Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006 [comma 2, lettera f)] | | | | | 0,3 | 109,5 | | | 0,3 | 109,5 | | |
| Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, c. 368, della L. 234/2021 [comma 2, lettera i)] | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | |
| Riduzione Tabella B - TURISMO | 12,0 | 16,0 | 16,0 | | 12,0 | 16,0 | 16,0 | | 12,0 | 16,0 | 16,0 | |

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|-----------------------|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| [comma 2, lettera l)] | | | | | | | | | | | | |

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto delle norme in commento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2025, 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri nonché di quelli derivanti dagli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1, 4 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, configurati come limiti di spesa, e dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, configurati come previsioni di spesa.

Ciò stante, in merito all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, mentre per quanto riguarda gli oneri relativi alle altre norme di cui si dispone la copertura finanziaria si rinvia alle osservazioni formulate nelle relative schede.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, lettere da a) a m-bis), dell'articolo 20 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 20, nonché dagli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1, 4 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a 760.942.367 euro per l'anno 2025, 71.520.000 euro per l'anno 2026, 59.520.000 euro per l'anno 2027, 12.200.000 euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in 326.900.000 euro per l'anno 2025, 37.400.000 euro per l'anno 2026, 21.100.000 euro per l'anno 2027, 9.400.000 euro per l'anno 2028 e 8.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 235.920.000 euro per l'anno 2026 e a 35.150.000 euro per l'anno 2030.

Al riguardo, si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra la somma degli oneri recati dalle singole disposizioni richiamate all'alinea del comma 2 dell'articolo 20 e l'ammontare complessivo degli oneri stessi ivi

riportato, con distinta evidenza tra spese autorizzate e spese valutate, tenendo conto del fatto che talune disposizioni del provvedimento¹⁹⁷ prevedono un rinvio alla norma di copertura di cui al presente articolo solo per una quota degli oneri da esse derivanti. Parimenti, si prende atto della congruità, sotto il profilo quantitativo, delle risorse indicate, a fini di copertura, dalle lettere da a) a m-bis) del comma 2 del predetto articolo 20 rispetto agli oneri riportati dall'alinea del medesimo comma 2.

Si segnala, peraltro, che, ai fini della quantificazione degli oneri valutati in 37,4 milioni di euro per l'anno 2026, la disposizione considera le minori entrate, valutate in 29 milioni di euro per il medesimo esercizio, derivanti dall'articolo 8, comma 1, il cui importo non è riportato in tale ultima disposizione, ma è desumibile dalla sola relazione tecnica, probabilmente in ragione del fatto che, per tale annualità, tali minori entrate sono più che compensate dalle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti per l'anno 2026 dalle medesime disposizioni.

Tanto premesso, si ravvisa in ogni caso l'esigenza di acquisire dal Governo elementi di informazione volti a escludere, con specifico riferimento all'anno 2025, l'ipotesi di una dequalificazione della spesa, dal momento che in tale annualità, e con particolare riguardo alle previsioni di cui alle lettere a) e b), gli oneri di conto capitale, in linea con quanto evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risulterebbero di importo inferiore rispetto ai mezzi di copertura aventi la medesima natura.

Passando quindi all'esame delle diverse modalità di copertura finanziaria indicate al comma 2 dell'articolo 20, si rappresenta quanto segue.

La lettera a) prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di euro 107.280.000 per l'anno 2025, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, si rappresenta che tale ultima disposizione ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l'anno 2020 esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, in vista dell'assegnazione a Cassa depositi e prestiti Spa di titoli di Stato appositamente emessi ovvero, fermo restando il predetto limite massimo di spesa, di apporti di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della costituzione, ad opera della predetta società, di un Patrimonio destinato, finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In proposito, si segnala che le risorse finanziarie previste dalla predetta autorizzazione di spesa risultano iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale - come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - figura al momento una disponibilità in termini di cassa pari a 3,497 miliardi di euro per il corrente esercizio finanziario, nonché residui accertati

¹⁹⁷ Si vedano, in particolare, l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, comma 7.

per un valore complessivo di circa 20.191.726.000 euro, che già scontano gli effetti dell'utilizzo previsto, per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2025, dall'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi¹⁹⁸.

Si osserva, peraltro, che i predetti residui sono integralmente classificabili come residui di stanziamento, in quanto corrispondono a somme iscritte in bilancio per le quali non si è perfezionato l'impegno di spesa.

In tale quadro, ferma rimanendo la richiesta di chiarimento al Governo formulata in premessa, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate non si hanno osservazioni da formulare, anche considerando che il Governo ha recentemente ribadito¹⁹⁹ che a partire dal 2021 le stime di finanza pubblica presentate nei documenti di programmazione economico-finanziaria considerano gli impieghi per il Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti Spa anche in termini di fabbisogno.

Nella medesima occasione, il Governo aveva altresì chiarito che l'iscrizione in conto residui del 2025 delle risorse del Patrimonio Destinato era stata disposta, nella fattispecie, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 207 del 2024, disposizione che, stante la sua portata di ordine generale, sembrerebbe potersi riferire anche alla modalità di copertura finanziaria in esame.

Si rammenta, infatti, che tale ultima disposizione ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere apportate, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese»²⁰⁰ e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni».

La lettera b) prevede la riduzione, in misura pari a 841 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto.

In particolare, si segnala che la riduzione dei predetti stanziamenti, integralmente afferenti allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata a gravare:

¹⁹⁸ Come si evince dalle tabelle relative agli stati di previsione allegate al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024, approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei deputati (C. 2536), tali residui provengono, quanto a 1.309.900.000 euro, dalla competenza riferita all'anno 2024 e, quanto a 19.081.826.421,65 euro, da esercizi precedenti.

¹⁹⁹ Nella seduta n. 416 del 15 luglio 2025 della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del citato decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

²⁰⁰ Nell'ambito di tale missione di spesa ricade il citato capitolo di bilancio 7415.

- quanto a 140 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, sul programma 3.1 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE";
- quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2025, sul programma 21.1 "Oneri per il servizio del debito statale";
- quanto, infine, a 621 milioni di euro, sul programma 23.2 "Fondi di riserva e speciali".

Si osserva al riguardo che - come è dato evincere dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del presente provvedimento - la riduzione dei suddetti stanziamenti è imputabile, quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2025, a spese di parte corrente e, quanto a 611 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, a spese di conto capitale.

In via preliminare, nel richiamare la richiesta di chiarimento al Governo formulata in premessa, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, su un piano più generale si rappresenta che, come già evidenziato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti legislativi che recavano un'analogha modalità di copertura finanziaria mediante riduzione delle disponibilità di bilancio, la riduzione di stanziamenti relativi a missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato non è direttamente riconducibile alle modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009²⁰¹.

Venendo ai singoli programmi oggetto di riduzione, si rappresenta in primo luogo che il programma "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" reca, per l'anno in corso, una dotazione iniziale di circa 34,82 miliardi di euro e che il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della

²⁰¹ Si rammenta, infatti, che l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica stabilisce, al comma 1, che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Camera dei deputati (C. 2537) ne propone una riduzione che, unitamente alle variazioni dipendenti da atti amministrativi, porterebbe a una dotazione complessiva di 33.794.700.777 euro in termini sia di competenza che di cassa.

Al riguardo, sembrerebbe opportuno acquisire un'indicazione dal Governo in ordine al capitolo o ai capitoli di bilancio concretamente oggetto di riduzione, posto che tale informazione consentirebbe una più compiuta valutazione in sede parlamentare circa le scelte allocative adottate, anche al fine di verificare che la riduzione prospettata – che sembrerebbe riferita a spese di conto capitale – non incida su spese rientranti tra i cosiddetti oneri inderogabili, che rappresentano circa due terzi della dotazione del programma.

Con riferimento, invece, al programma “Oneri per il servizio del debito statale”, si fa presente che – il citato disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2025 – propone di portarne la dotazione per l'anno in corso a 98.508.365.158 in termini di competenza e a 98.256.446.100 euro in termini di cassa, importo che sconta la riduzione per circa 2.362 milioni di euro proposta dallo stesso disegno di legge con riferimento agli stanziamenti inerenti alla spesa per interessi passivi²⁰².

Al riguardo, si osserva che il programma di spesa “Oneri per il servizio del debito statale” è già stato oggetto di analogo intervento di riduzione ad opera di recenti provvedimenti: in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera i), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, e dell'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura pari a 128 milioni di euro per l'anno 2025, a 163 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Poiché la dotazione di tale programma risulta in misura largamente prevalente costituita da spese rientranti tra i cosiddetti oneri inderogabili, andrebbero acquisiti dal Governo dati ed elementi utili a verificare che la riduzione del medesimo programma prospettata dalla lettera b) in esame assicuri in ogni caso l'integrale copertura delle predette spese di carattere inderogabile, anche riferite alla gestione delle operazioni di collocamento dei titoli.

Si osserva, peraltro, che la riduzione del programma in esame non sembrerebbe doversi riferire alla spesa per interessi, posto che - come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento - alla citata riduzione è ascritto un identico impatto sui

²⁰² Tale variazione è riferita, essenzialmente, al capitolo di bilancio 2214 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato “Interessi sui buoni del Tesoro poliennali e su operazioni finanziarie effettuate sui buoni medesimi”, per il quale viene proposta una riduzione di circa 2.136 milioni di euro per l'anno 2025.

diversi saldi di finanza pubblica, laddove, invece, alla spesa per interessi sono di regola associati effetti differenziati sull'indebitamento netto rispetto a quelli registrati sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Sul punto appare, comunque, necessaria una conferma da parte del Governo, anche tenuto conto che, secondo le regole della governance economica europea, entrate in vigore nel mese di aprile 2024, la spesa per interessi rientra tra le categorie di spesa che - al pari delle spese finanziate dai fondi dell'Unione europea e dalla quota di cofinanziamento nazionale, della spesa per sussidi di disoccupazione legati alla componente ciclica, delle misure a tantum e delle entrate discrezionali - non sono computate ai fini della determinazione dell'aggregato della spesa netta primaria delle amministrazioni pubbliche, contabilizzata secondo i criteri previsti dalla contabilità nazionale SEC 2010, al rispetto della cui traiettoria, come fissata nel rispettivo Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro è tenuto.

Con riguardo, infine, al programma "Fondi di riserva e speciali", si fa presente che, come sembrerebbe desumersi da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, oggetto di riduzione dovrebbero essere, in misura pari a 150 milioni di euro, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, iscritto sul capitolo 2999 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in misura pari a 471 milioni di euro, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, iscritto sul capitolo 7496 del medesimo stato di previsione.

Tale circostanza consentirebbe, quindi, di escludere, dall'ambito di applicazione della riduzione in esame, i fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, allocati nell'ambito del medesimo programma e iscritti, rispettivamente, sui capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 196 del 2009 alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, anche di iniziativa parlamentare, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio triennale di riferimento. Sulla correttezza di tale ricostruzione, appare tuttavia utile acquisire un riscontro da parte del Governo.

Da ultimo, pur considerando che le riduzioni dei citati programmi di spesa prospettate dalla lettera b) in esame tengono presumibilmente conto degli andamenti di spesa emergenti nell'ambito del corrente esercizio finanziario, appare necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dall'utilizzo delle stesse non derivi in ogni caso pregiudizio alla realizzazione di interventi

eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La **lettera c)** prevede l'utilizzo, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Al riguardo, si rammenta che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi del richiamato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla predetta Autorità sono destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori²⁰³.

In particolare, le entrate di cui trattasi sono quelle cosiddette "stabilizzate", per le quali, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, è consentita l'iscrizione in bilancio di una corrispondente previsione di spesa, commisurata all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione.

Tanto premesso, si rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni. Al riguardo, appare nondimeno opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla predetta data del 15 giugno 2025, ai pertinenti programmi di spesa, nonché una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l'anno 2025 a valere sulle medesime risorse.

²⁰³ Quota parte di tali entrate affluisce, infatti, al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", sul quale risultano iscritti, per il triennio in corso, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinate alle medesime iniziative, individuate di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione, a legislazione vigente, di 23.625.000 euro per l'anno 2025 e di 23.423.076 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La lettera d) dispone la riduzione, in misura pari a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e a euro 30.000.000 per l'anno 2026, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

La lettera e) prevede la riduzione, in misura pari a 24.620.000 euro per l'anno 2027, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, si rileva che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale, per l'anno 2027, pari a 710.060.326 euro. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del predetto Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso.

La lettera f) dispone la riduzione, in misura pari a 280.000 euro per l'anno 2025, 109.494.800 euro per l'anno 2026 e 11.400.000 euro per l'anno 2030, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In proposito, nel ricordare che il Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025, 352.935.663 euro per l'anno 2026 e a 506.935.663 euro per l'anno 2027, si rileva che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7593 risulta una disponibilità di cassa, per l'anno in corso, pari a circa 200 milioni di euro.

Tanto premesso, appare comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità interessate.

La lettera g) prevede la riduzione, in misura pari a 15.562.400 euro per l'anno 2025, del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, nel ricordare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale di competenza pari, per l'anno 2025, a 59.778.543 euro, si fa presente che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla voce

di copertura in commento. Alla luce di tale circostanza, non si hanno osservazioni da formulare circa l'effettiva disponibilità delle risorse.

La **lettera h)** dispone l'utilizzo, in misura pari a 50.300.000 euro per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 107.000.000 di euro per l'anno 2025, 76.425.200 euro per l'anno 2026 e 1.125.200 euro per l'anno 2027, di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1, nonché delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1, del decreto-legge in esame.

In proposito, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione.

La **lettera i)** prevede la riduzione, in misura pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2025, del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021.

In proposito, nel ricordare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 47.500.000 euro per l'anno 2025 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si fa presente che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla voce di copertura in commento. Alla luce di tale circostanza, non si hanno pertanto osservazioni da formulare in merito alla sussistenza delle risorse, ferma restando l'esigenza di acquisire dal Governo una conferma volta a escludere che il loro utilizzo possa compromettere la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente per la medesima annualità a valere sulle risorse del Fondo stesso.

La **lettera l)** dispone la riduzione, in misura pari a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del turismo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

La **lettera m)** dispone la riduzione, in misura pari a 22.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del turismo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

La **lettera m-bis)** dispone la riduzione, in misura pari a 7.000.000 di euro per l'anno 2026 e a 1.750.000 euro per l'anno 2030, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In proposito, nel rinviare a quanto evidenziato, in ordine alla medesima modalità di copertura finanziaria, con riferimento alla precedente lettera f), si rappresenta l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità interessate.

*Si segnala, infine, che il **comma 3 dell'articolo 20** reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale, ad esclusione di quanto previsto agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20, dalle restanti disposizioni del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione